SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 33

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 10 febbraio 2003** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 15 gennaio 2003, n. 16.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Erevan il 7 agosto 1999.

ART. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 29 dell'Accordo stesso.

ART. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in euro 10.140 annui, ad anni alterni, a decorrere dal 2002, si provvede, per gli anni 2002 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

AGREEMENT

BETWEEN THE GOVERNEMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ARMENIA ON THE INTERNATIONAL ROAD TRANSPORT OF PASSENGERS AND GOODS

The Government of the Italian Republic and the Government of Republic of Armenia hereinafter referred to as the Contracting Parties,

in order to facilitate and regulate road transport of passengers and goods to the mutual interest of both countries, both to or in transit through their respective territories,

have agreed as follows;

Article 1

The carriers of either Contracting Party shall have the right to carry out transport of passengers and goods both to and in transit through the territory of the other Party with vehicles registered in the Contracting State where the carrier has its registered office according to the terms laid down in this Agreement.

I TRANSPORT OF PASSENGERS

1.1 Scope of application

Article 2

In compliance with the provisions in force for the entry and stay of people in the territories of both Contracting Parties, this Agreement applies to the international transport of passengers between the territories both countries -also in transit- by means of vehicles for the transport of people having more than nine seats, including the driver (bus).

1.2 Regular transportation between the two countries

Article 3

1. For the purposes of this Agreement the transport of passengers by bus on a fixed route according to fixed timetables and tariffs, previously published, is considered regular service.

2. This transportation authorizes to embark and disembark passengers at terminuses and in order set places.

3. For the purposes of the transportation any passenger in the departure places and stops is to be accepted on the vehicles provided that there are seats in compliance with the provisions of this Agreement and the national laws regulating line services for the transport of passengers.

Article 4

The regular transportation between the two countries are established jointly by the relevant authorities of the Contracting Parties referred to in the subsequent article 25 and on the basis of the decisions taken by the Joint Commission envisaged by article 26 of this Agreement.

Article 5

1. The regular transportation is carried out on the basis of an ad hoc authorisation which cannot be assigned.
2. The authorisation is issued by the relevant authorities of the Contracting Parties as to the part of route in national territories on the basis of reciprocity, unless otherwise agreed by the authorities.

3. The duration of the authorisation is decided by mutual consent by the Joint Commission.

4. The authorisation is granted to carry out the regular service on the basis of an application submitted by the company to the relevant authority of the Contracting Party where the company has its registered office.

5. The application shall include the indication of the itinerary, the timetable for the whole year and tariffs, on the basis of those fixed by the Joint Commission, and all the other useful indications possibly requested by the relevant authorities of the Contracting Parties. The application shall include a planimetry of the proposed route with the indication of stops and kilometres.

6. The relevant authority of either Contracting Party transmits to the other Party the applications accepted together with all the documents requested.

7. Applications shall be approved by the relevant authorities of the Contracting Parties on the basis of the terms decided by the Joint Commission.

8. During transport, the original of the authorisation shall be carried on board of the vehicles used for regular transportation.

Article 6

Companies cannot carry out domestic service of passengers in the territory of the other Contracting Party.

1.3 Regular transit transportation

Article 7

1. For the purposes of this Agreement the transport of passengers

departing from the territory of either Contracting Party and crossing the territory of the other Party to reach a third country without any passenger being embarked or disembarked in the territory of the other Party is considered to be regular transit service

2 Regular transit transports are carried out on the basis of an authorisation issued by the relevant authority of the crossed country, to which the company has submitted the related application through the authority to which it belongs

1.4 Occasional transportation

Article 8

For the purposes of this Agreement is considered to be occasional transportation

1 Transport with the same vehicle of the same persons for a whole route which must start and end in the territory of the country where the vehicle is registered (closed-door services).

2 Outward journeys with passengers towards the other Contracting Party and return journey with no passengers towards the country, where the vehicle is registered (return journeys with no passengers),

3 Service carried out with no passengers in the territory of the other Contracting Party to transport to the country where the vehicle is registered groups made on the basis of a prior agreement between the carrier and the customer (outward journeys with no passengers)

Article 9

1 . The transportation under subparagraphs 1 and 2. of article 8 of this Agreement. even though in transit are carried out without any authorisation

2 In these cases the bus driver shall carry a form listing the names of travellers

3 A bus which has suffered damage can be replaced by another bus without authorisation according to the terms fixed by the Joint Commission

4. In the case envisaged under paragraph 3. of article 8 of this Agreement the relevant authority of the country where the company has its registered office which must carry out the service shall ask for the authorisation of the other Contracting Party The relevant authorities shall every year exchange a quota of authorisation, determined by the Commission referred to in article726 of this Agreement.

1.5 Other transportation by bus

Article 10

1 .For all the other transports by bus not envisaged in the previous articles of this Agreement it is necessary to obtain the prior authorisation issued by the relevant authority of the other Contracting Party.

2 The authorisation is issued to the company on the basis of the application sent to the relevant authority of the Contracting Party.

3.The application shall include the indication of the destination of the travel, the itinerary, the aim of this travel, the vehicle to be used and all the other indications which shall be requested by mutual consent by the relevant authorities of the Contracting Parties

4 The relevant authority of either Contracting Party transmits the applications accepted to the relevant authority of the other Contracting Party together with all the necessary documents

5 The relevant authority of the other Party shall inform of its decisions within 30 days from the reception of the application.

6 After receiving the favourable opinion of the other Contracting Party the authority of the country where the requesting has its registered office issues the authorisation

TRANSPORT OF GOODS

2.1 Transport between the two countries and transport in transit

Article 11

1 For transport between the countries the company having its registered office in the territory of either Contracting Party which carries out the transport of goods shall be granted an authorisation issued by the relevant authority of the other country unless otherwise decided in the articles 12 e 13 and unless otherwise decided by the Joint Commission on the exemption from the authorisation in the sector of bilateral transport.

2. The authorisation is valid for the outward and return journey.

3. While carrying out the transport of goods, the entry, movement and stay of

vehicles, as well as drivers, in the territory of the other Contracting Party may be subject the particular conditions, controls and caution, on the basis of reciprocity, when required by State security

Article 12

1. Subject to the rules in force which regulate the entry and possibly exit of the materials under the following list of transport to and from the territories of the two Contracting Parties, what follows is not subject to the authorisation envisaged in the previous article:

1.1 funeral transport,
1.2 transport of material for exhibitions;
1.3 casual transport of goods to or from airports in case of service deviation;
1.4 transport of luggage by means of trailers to vehicles for the transport of passengers and luggage by means of any type of vehicle to or from airports;
1.5 post transport,
1.6 transport of items for medical treatment in case of first-aid, especially in the event of natural disasters,
1.7 transport of valuable goods (for example precious metals) made with special vehicles escorted by police or other forces;
1.8 the transport of spare parts for maritime and air navigation;
1.9 the moving without load of a vehicle for the transport of goods to replace a vehicle which can be no longer used in the territory of the other Contracting State, as well as the return with no load of this vehicle which suffered damage after the repairs. The continuation of transport with the new vehicle shall be carried out by using the authorisation issued for the vehicle which can no longer be used,
1.10 transport of bees and fries.

2. The list of transport exempted from authorisation, under this article, may vary if so decided by the Joint Commission

3. While carrying out the transport under this article, the different requirements envisaged by specific sectorial regulations are considered.

Article 13

1. The authorisation, valid for the outward journey and the return trip, cannot be assigned and authorises the company to carry out transport with a vehicle or a group of vehicles (lorry without trailer, road train, semi-trailer) within the period of validity shown in the authorisation itself, however not exceeding one year.

2. The transport crossing the territory of the Contracting Parties is not subject to the authorisation, unless otherwise agreed by the Parties themselves.

3. For the purposes of this Agreement, the transport through the territory of

either Contracting Party towards a third country without loading or unloading goods in the territory of the crossed Contracting state is the be considered transit transport.

Article 14

1 It is forbidden the load in the territory of the other Contracting Party goods to be unloaded in the territory of that same Party.

2. It is also forbidden to carriers living in the territory of either Contracting Party to carry out transport between the other Contracting Party and a third country, unless otherwise decided by the Joint Commission which fixes a quota of authorisations and unless an ad hoc special authorisation is provided by the third country, it necessary.

III GENERAL PROVISIONS

Article 15

1 The requirements of technical and professional ability of companies, the roadworthiness of vehicles, the content of the vehicles, the content of the vehicles circulation documents, drivers' ability, insurance and the limits of liability for the public liability towards third parties and towards the transported passengers are decided by the relevant national bodies of both countries in compliance with the national provisions in force

2 The terms of the insurance policy, however, must be in line with the law provisions in force in the country where the transport is carried out

Article 16

The terms for the issuance of tickets, the filling in of the documents necessary for the transport of passengers and goods, for the keeping of books and registers and the collection of statistics to be exchanged between the relevant authorities are decided jointly by the respective bodies of the Contracting Parties.

Article 17

1. The carriers and the personnel employed on the vehicles performing the transportation foreseen in this Agreement shall comply with the rules related to road circulation and transport in force in the territory of the Contracting Party when these vehicles are in the territory on the latter.

2. For the violations of the rules under the previous paragraphs one is answerable before the relevant authorities of the Contracting Party in the territory of which these violations have been perpetrated.

Article 18

Subject to the penalties imposed in the country where the violation is perpetrated, in case of violations of the provisions of this Agreement perpetrated in the territory of the other Contracting Party, the relevant authority of the Party where the vehicle is registered decides the imposition of one of the following penalties - upon report by relevant Authority of the other Contracting Party.

1) warning;

2) notice with warning that in case of relapse the measure envisaged by sub-paragraphs 3) or 4) shall be applied;

3) temporary suspension of the authorization to carry out transport of goods and passengers in the country where the violation has been perpetrated;

4) the revocation of the authozization the carry out transport of goods and passengers in the country where the violation has been perpetrated.

Article 19

1 The carriers of both Contracting Parties are obliged to comply with the currency and tax rules in force in the territory of the Contracting Party where the transport is carried out

2 The Joint Commission may propose tax facilities which are allowed by both States' legislations

Article 20

1 Each Contracting Party allows the vehicles registered in the territory of the other Party to enter its territory with temporary exemption of customs duties without prohibitions and restrictions and provided that they be re-exported.

2 The Contracting Parties can require these vehicles be subject to the customs formalities necessary for the temporary import in the respective national territory

Article 21

1 The driver and the other members of the crew can temporarily import - with the exemption from customs duties and entry fees- a reasonable quantity of items necessary for their personal needs, for the ordinary travel needs commensurate with the duration of their stay in the territory of the other Contracting Party, provided that they not be assigned.

Food for catering and a small quantity of tobacco, cigars and cigarettes for personal use are exempted from customs duties and entry fees in compliance with the customs provisions in force in the territory of the other Contracting Party.

3. These benefits are granted at the terms fixed by the customs authorities and they concern the import of the items far travellers' personal use with temporary exemption.

Article 22

The fuel contained in the ordinary tanks of the vehicles and a minimum amount of lubrificant necessary for the ordinary maintenance of the vehicle during the journey temporarily imported are admitted free from customs duties and entry fees without prohibitions and restrictions, provided that the ordinary tank be that envisaged by the manufacturer for the kind of vehicle concerned.

Article 23

The spare parts to repair the already temporarily imported vehicle carrying out one of the transports envisaged by this Agreement are admitted with temporary exemption from customs duties and entry fees, without restrictions and prohibitions, in compliance with the customs formalities envisaged by the legislations of both Contracting Parties

2 For the part replaced and not re-imported customs duties and entry fees are to be paid unless, in compliance with the legislation of the importing country, these parties have been freely assigned to that country or destroyed at the expense of the persons concerned under customs supervision.

Article 24

1 The invoices and the payment of the transport services carried out in compliance with this Agreement shall be made in convertible currency at the market exchange rate prevailing at the day when payments have been made

2 The related transfers shall, be made without limits or undue delays, after fulfilling all tax obligations

3 Should a payment agreement be reached between the Parties, said payments shall be made according to the provisions of this Agreement.

Article 25

1. All the issues related to the implementation and interpretation of this Agreement shall be jointly solved within bilateral, negotiations by the authorities of the Contracting Parties.

2. The relevant Authority of the Contracting Parties for the implementation of this Agreement is:

for the Government of the Republic of Italy.
Ministero dei Trasporti e della Navigazione,
Dipartimento dei Trasporti Terrestri

for the Government of the Republic of Armenia :
Ministry of Transport

Article 26

1 To the implementation of this Agreement and to the solution of any issue which may arise, a Joint Commission, composed of representatives of the relevant Authorities of the Contracting Parties, is set up with the following tasks:

1.1 to express opinions on the regular transport service off passengers, possibly agreeing or the ways and means to carry out these services which are deemed useful by both Contracting Parties;

1.2 to jointly decide the amount of authorizations for the transport of passengers and goods under articles 8, 9, 11 and 14 or the exemption from the authorization in bilateral transport;

1.3 to arrange the forms of the authorizations envisaged by articles 5, 8, 9, 10 and 11 and to decide the ways and means to issue them;

1.4 to solve the problems and the issues which may arise following the implementation of this Agreement

1.5 to adopt the measures which are deemed suitable to foster the development of road transport between both countries,

1.6 to consider the possibility of agreeing tax facilities, based on the principle of reciprocity, which are allowed in the framework of the previsions in force in both countries

2 The relevant Authorities of the Contracting Parties appoint the representatives which shall meet in a Joint Commission, alternately in the territory of both countries, upon request of either Contracting Party.

Article 27

The domestic legislation of either Contracting Party applies to all the issues which are not regulated by this Agreement or by the international conventions to which both Contracting Parties adhere

Article 28

1. The drivers and the personnel employed on the vehicles used for the transport of people and goods under this Agreement must respect the legislative, regulatory and administrative provisions in force in the Contracting state where the transport is carried out and particularly the national rules and regulations regulating the entry and stay in the respective territories

2. As a general rule the Contracting Parties reserve their right to make an exception to the freedom of movement mutually granted when the State security requires it, also under the form of regulation of goods handling.

FINAL PROVISIONS

Article 29

1 This Agreement shall enter into force from the first day that follows the day of receipt of the latest notification with whom the Contracting Parties will officially communicate each other the fulfilment of internal procedures, necessaries for its entry into force
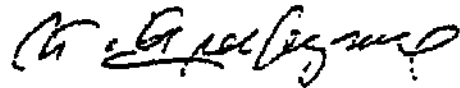
2 This Agreement shall last for one year as from its entry into force and shall be automatically extended every year if not terminated in writing and through diplomatic channel by either Contracting Party three months before its expiry;

In witness whereof, the undersigned representatives, duly authonized by their respective governments have signed this Agreement

DONE in EREVAN the 07.VIII.1998 in two copies in Italian, in Eglish and in Armenian language, all texts being equally authentic. In case of divergency of interpretation the English text shall prevail.

For the Government of the Republic of Italy

For the Government of the Republic of Armenia

ACCORDO

TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI ARMENIA SULL'AUTOTRASPORTO INTERNAZIONALE DI VIAGGIATORI E MERCI

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia successivamente denominati le "Parti Contraenti",

al fine di facilitare e regolare nel reciproco interesse i trasporti con autoveicoli di viaggiatori e merci tra i due Stati, sia con destinazione sia in transito nei rispettivi territori,

hanno concordato quanto segue

Art. 1

I vettori di ciascuna Parte Contraente hanno diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e merci sia con destinazione sia in transito nel territorio dell'altra Parte Contraente con autoveicoli immatricolati nello Stato Contraente in cui il vettore ha sede, secondo le modalità stabilite nel presente Accordo

I - TRASPORTO VIAGGIATORI

I 1 CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 2

In accordo con quanto disposto dalla legislazione in vigore per l'ingresso e il soggiorno delle persone nei territori delle due Parti Contraenti, il presente Accordo si applica ai trasporti internazionali di viaggiatori effettuati tra i territori dei due Paesi anche in transito mediante autoveicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti, compreso quello del conducente (autobus).

1.2 SERVIZI REGOLARI TRA I DUE PAESI

Art. 3

1. Agli effetti del presente Accordo è considerato servizio regolare il trasporto di viaggiatori effettuato con autobus su itinerario determinato secondo orari e tariffe prestabiliti, previamente pubblicati.
2. Con tale servizio si è autorizzati a depositare e a prendere viaggiatori ai capolinea e nelle altre località stabilite.
3. Ai fini del servizio si è obbligati ad accettare sui veicoli qualsiasi viaggiatore che si presenti nei luoghi di partenza e di fermata a condizione che vi siano posti a sedere nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo e delle leggi nazionali che regolano i servizi di linea per trasporto di persone

Art. 4

I servizi regolari tra i due Paesi sono istituiti di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti indicate nell'articolo 25 del presente Accordo e sulla base delle determinazioni della Commissione Mista prevista dall'Art 26

Art. 5

1. Il servizio regolare di trasporto di viaggiatori è attivato in base ad apposita autorizzazione, non cedibile
2. L'autorizzazione è rilasciata dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti per la parte di percorso che si sviluppa sui rispettivi territori nazionali su base di reciprocità, salvo diverse intese tra le Autorità medesime
3. La durata dell'autorizzazione è stabilita di comune accordo dalla Commissione Mista
4. L'autorizzazione è attribuita per l'espletamento del servizio regolare in base a domanda presentata dall'impresa all'Autorità competente della Parte Contraente sul cui territorio l'impresa stessa ha sede
5. La domanda deve contenere l'indicazione dell'itinerario, dell'orario per l'intero anno e delle tariffe, determinate sulla base di quelle stabilite di comune accordo in sede di Commissione Mista, e tutte le altre indicazioni utili eventualmente richieste dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti. La domanda deve essere corredata di una planimetria del percorso proposto con indicazione delle fermate e del chilometraggio

6 L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette a quella dell'altra Parte Contraente le domande ammesse corredate di tutta la documentazione richiesta.
7. Le domande saranno approvate dalle competenti Autorità delle Parti Contraenti sulla base delle modalità decise dalla Commissione Mista.
8 Durante il trasporto, a bordo dei veicoli adibiti a servizi regolari deve trovarsi l'originale dell'autorizzazione

Art. 6

I vettori non possono effettuare servizio interno di viaggiatori nel territorio dell'altra Parte Contraente

1.3 SERVIZI REGOLARI DI TRANSITO

Art. 7

1 Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio regolare di transito il trasporto di viaggiatori in partenza dal territorio di una delle Parti Contraenti che attraversa il territorio dell'altra Parte con destinazione in un terzo Paese, senza che alcun passeggero sia preso o deposto nel territorio dell'altra Parte.
2 I servizi regolari di transito si effettuano sulla base di una autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente del Paese attraversato, alla quale l'impresa ha presentato la relativa domanda tramite l'autorità del Paese di appartenenza -

1.4 SERVIZI OCCASIONALI

Art. 8

Agli effetti del presente Accordo, è considerato servizio occasionale:

1) trasporto sullo stesso veicolo delle stesse persone per tutto un itinerario che deve iniziare e terminare nel territorio del Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi a porte chiuse);

2) viaggi di ingresso a carico nel territorio dell'altra Parte Contraente e ritorno a vuoto nel Paese di immatricolazione del veicolo (viaggi di ritorno a vuoto);
3) il servizio effettuato a vuoto sul territorio dell'altra Parte Contraente per trasportare nel Paese di immatricolazione del veicolo gruppi formati in base ad un accordo preventivo tra il vettore e un committente (viaggi di ingresso a vuoto).

Art. 9

1 I servizi previsti ai punti 1) e 2) del precedente articolo 8 del presente Accordo, anche se in transito, sono effettuati senza alcuna autorizzazione.
2 In tali casi il conducente dell'autobus deve avere a bordo un formulario contenente l'elenco nominativo dei viaggiatori.
3 L'autobus in avaria può essere sostituito da un altro autobus senza autorizzazione secondo le modalità stabilite dalla Commissione Mista
4 Nel caso previsto dal punto 3) dello stesso Art 8 del presente Accordo, l'Autorità competente del Paese in cui ha sede l'impresa che deve effettuare il servizio dovrà chiedere l'autorizzazione dell'altra Parte Contraente. Le Autorità competenti si scambieranno un contingente annuale di moduli di autorizzazione, stabilito dalla Commissione di cui all'Art 26 del presente Accordo

I 5 ALTRI SERVIZI CON AUTOBUS

Art. 10

1 Per tutti gli altri servizi con autobus non previsti negli articoli precedenti del presente Accordo è necessario ottenere preventivamente di volta in volta l'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
2 L'autorizzazione è rilasciata all'impresa in base a domanda indirizzata all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente.
3 La domanda deve contenere l'indicazione della destinazione del viaggio, dell'itinerario, della finalità del viaggio stesso, del veicolo da utilizzare e tutte le altre indicazioni che saranno richieste di comune accordo dalle Autorità competenti delle Parti Contraenti
4 L'Autorità competente di una delle Parti Contraenti trasmette le domande ammesse all'Autorità competente dell'altra Parte Contraente corredandole di tutta la documentazione necessaria
5. L'Autorità competente dell'altra Parte comunicherà le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6 Dopo aver ricevuto il parere favorevole dell'altra Parte Contraente l'Autorità del Paese nel quale ha sede l'impresa richiedente rilascia l'autorizzazione

II - TRASPORTO DI MERCI

2.1 TRASPORTI TRA I DUE PAESI E TRASPORTI IN TRANSITO

Art. 11

1 L'impresa con sede sociale nel territorio di una delle Parti Contraenti che effettua il trasporto di merci deve essere munita, per i trasporti tra i due Paesi, di un'autorizzazione rilasciata dall'Autorità competente dell'altro Paese, salvo quanto disposto dagli Artt 12 e 13 e salvo diversa decisione adottata dalla Commissione Mista sull'esenzione dell'autorizzazione nei trasporti bilaterali

2 L'autorizzazione è valida per un viaggio di andata e ritorno

3 Nell'effettuazione dei trasporto di merci l'ingresso, il movimento e la permanenza dei veicoli, nonché dei conducenti, nel territorio dell'altra Parte Contraente potranno essere sottoposti, a titolo di reciprocità, a particolari condizioni, controlli e cautele quando lo richiedano esigenze di sicurezza dello Stato

Art. 12

1 Fatte salve le norme in vigore che regolano l'ingresso e l'eventuale uscita del o dei materiali di cui al seguente elenco di trasporti nei e dai territori delle due Parti Contraenti, non sono soggetti all'autorizzazione prevista nell'articolo precedente

1) i trasporti funebri,
2) i trasporti di materiale destinato alle esposizioni;
3) i trasporti occasionali di merci a destinazione di aeroporti o in provenienza da aeroporti in caso di deviazione dei servizi;
4) i trasporti di bagagli per mezzo di rimorchi aggiunti ai veicoli adibiti ai trasporti di viaggiatori e trasporti di bagagli per mezzo di qualsiasi tipo di veicolo diretto verso aeroporti o da essi provenienti;
5) i trasporti postali,
6) i trasporti di articoli necessari alle cure mediche in caso di soccorsi urgenti, soprattutto in presenza di calamità naturali;
7) i trasporti di merci di valore (per esempio, metalli preziosi) effettuati con veicoli speciali scortati dalla polizia o da altre forze di protezione;
8) i trasporti di parti di ricambio per la navigazione marittima ed aerea,

9) lo spostamento a vuoto di un veicolo adibito al trasporto di merci e destinato a sostituire un veicolo divenuto inutilizzabile nel territorio dell'altro Stato Contraente nonché il ritorno a vuoto del veicolo in avaria dopo la riparazione. Il proseguimento del trasporto con veicolo di sostituzione si effettuerà avvalendosi dell'autorizzazione rilasciata al veicolo divenuto inutilizzabile;
10) i trasporti di api e avannotti.

2. L'elenco dei trasporti esenti da autorizzazione, ai sensi del presente articolo, può avere variazioni in sede di Commissione Mista.
3. Nell'effettuazione dei trasporti di cui al presente articolo, sono fatte salve le esigenze di varia natura previste da particolari normative di settore.

Art. 13

1. L'autorizzazione non è cedibile e dà diritto all'impresa ad effettuare trasporti con un veicolo o complesso di veicoli (autocarro senza rimorchio, autotreno autoarticolato), entro il periodo di validità indicato nell'autorizzazione medesima, comunque non superiore ad un anno.
2. I trasporti in transito nel territorio delle Parti Contraenti, salvo diversa intesa delle Parti stesse, non sono soggetti ad autorizzazione.
3. Ai fini del presente Accordo sono da considerarsi in transito i trasporti attraverso il territorio di uno dei due Stati Contraenti con destinazione verso uno Stato terzo senza che vi sia carico o scarico di merci nel territorio dello Stato contraente attraverso il quale il transito ha luogo.

Art. 14

1. Non è permesso assumere sul territorio dell'altra Parte Contraente carichi di merce da scaricare sul territorio della stessa Parte.
2. E altresì vietato ai trasportatori domiciliati nel territorio di una delle Parti effettuare trasporti tra l'altro Paese Contraente ed un Paese terzo e viceversa, salvo diversa decisione della Commissione Mista che stabilisce apposito contingente di autorizzazioni e salvo apposita autorizzazione del Paese terzo, se necessaria.

III - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 15

1. I requisiti di capacità tecnica e professionale delle imprese, l'idoneità dei veicoli il contenuto dei documenti di circolazione dei veicoli, l'idoneità alla guida dei conducenti, la copertura assicurativa ed i massimali contro i rischi di responsabilità civile verso terzi e verso i viaggiatori trasportati, sono determinati, nel rispetto delle disposizioni nazionali in vigore, dagli organi competenti dei due Paesi.
2. Le condizioni di polizza debbono essere comunque conformi alle disposizioni di legge vigenti nel Paese in cui si effettua il trasporto

Art. 16

Le modalità per il rilascio dei biglietti, per la compilazione dei documenti richiesti per il trasporto dei viaggiatori e delle merci, per la tenuta dei registri e per la rilevazione dei dati statistici da scambiare fra le Autorità competenti, sono fissate di comune accordo dai rispettivi organi delle Parti Contraenti.

Art 17

1. I trasportatori e il personale impiegato sui veicoli con i quali si effettua il trasporto ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le norme relative alla circolazione stradale ed ai trasporti in vigore nel territorio della Parte Contraente quando tali veicoli si trovano nel territorio di quest'ultima
2. Per le violazioni delle norme di cui al comma precedente si risponde davanti alle Autorità della Parte Contraente nel territorio della quale le violazioni sono state commesse

Art. 18

Ferme restando le sanzioni irrogate nel Paese in cui l'infrazione è rilevata, in caso di violazione delle disposizioni del presente Accordo commesse nel territorio dell'altra Parte Contraente, l'Autorità competente della Parte Contraente nel territorio della quale il veicolo è immatricolato decide - su segnalazione dell'Autorità competente dell'altra Parte Contraente - l'applicazione di una delle seguenti sanzioni:

1) avvertimento;

2) diffida con avvertimento che in caso di recidiva si farà luogo all'applicazione delle misure previste dai successivi punti 3 o 4,
3) sospensione a titolo temporaneo dell'autorizzazione ad effettuare trasporto mezzi o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione;
4) revoca dell'autorizzazione ad effettuare trasporto merci o viaggiatori nel Paese ove è stata commessa l'infrazione

Art. 19

1 I trasportatori delle due Parti Contraenti sono obbligati al rispetto delle norme valutarie e fiscali in vigore nel territorio della Parte Contraente ove si effettua il trasporto
2 La Commissione Mista potrà proporre facilitazioni di carattere fiscale, che siano consentite dalla legislazione dei due Stati

Art 20

1 Ciascuna Parte Contraente consente l'ingresso nel suo territorio dei veicoli immatricolati nel territorio dell'altra Parte Contraente in esenzione temporanea dai diritti doganali senza proibizioni e restrizioni e a condizione che essi siano riesportati
2 Le Parti Contraenti possono esigere che tali veicoli siano sottoposti alle formalità doganali richieste per la temporanea importazione nei rispettivi territori nazionali

Art. 21

1 Il conducente e gli altri membri dell'equipaggio del veicolo possono importare temporaneamente in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, una quantità ragionevole di oggetti necessari ai loro bisogni personali, per le normali esigenze di viaggio, in misura proporzionale alla durata del loro soggiorno sul territorio dell'altra Parte Contraente, a condizione che non siano ceduti.
2 Sono ugualmente esonerati dai diritti doganali e dalle tasse di entrata le provviste alimentari di viaggio e una piccola quantità di tabacco, di sigari e di sigarette destinati all'uso personale, nel rispetto delle disposizioni doganali in vigore sul territorio dell'altra Parte Contraente
3 Questi benefici sono accordati alle condizioni fissate dalle Autorità doganali e che concernono l'importazione in esenzione temporanea degli oggetti destinati all'uso personale dei viaggiatori

Art. 22

Sono ammessi in esenzione dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza proibizioni né restrizioni, i combustibili ed i carburanti contenuti nei serbatoi normali dei veicoli temporaneamente importati, restando inteso che il serbatoio normale è quello previsto dal costruttore per il tipo di veicolo di cui trattasi nonché una minima quantità di lubrificante necessaria per l'ordinaria manutenzione del veicolo durante il viaggio

Art. 23

1 I pezzi di ricambio destinati alla riparazione di un veicolo, già importato temporaneamente, che effettua uno dei trasporti previsti dal presente Accordo, sono ammessi in esenzione temporanea dai diritti doganali e dalle tasse di entrata, senza restrizioni e proibizioni, con l'osservanza delle formalità doganali previste dalla legislazione delle Parti Contraenti.

2 Per le parti sostituite e non riesportate è dovuto il pagamento dei diritti doganali e delle tasse di entrata, a meno che, conformemente alle disposizioni della legislazione del Paese d'importazione, dette parti siano state cedute gratuitamente a tale Paese oppure distrutte a spese degli interessati, sotto vigilanza doganale

Art. 24

1 La fatturazione ed i pagamenti per i servizi di trasporto effettuati in applicazione del presente Accordo, dovranno essere eseguiti in valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato vigente il giorno dei pagamenti stessi.

2 I relativi trasferimenti dovranno avvenire senza limitazioni o indebiti ritardi, previo assolvimento degli obblighi fiscali

3 Qualora dovesse essere concluso un accordo di pagamento tra le Parti Contraenti, i pagamenti di cui sopra avranno luogo secondo le disposizioni di quest'ultimo accordo

Art. 25

1 Le divergenze sull'applicazione e sull'interpretazione delle disposizioni del presente Accordo verranno risolte per via di consultazioni e negoziazioni bilaterali delle Parti Contraenti.

2 Le Autorità competenti delle Parti Contraenti incaricate della realizzazione del presente Accordo sono:

per il Governo della Repubblica Italiana:

Ministero dei Trasporti e della Navigazione
- Dipartimento dei Trasporti Terrestri
per il Governo della Repubblica di Armenia
Ministero dei Trasporti

Art. 26

1 - Ai fini della realizzazione e dell'applicazione delle disposizioni del presente Accordo nonché per la soluzione dei problemi correnti, si istituisce una Commissione Mista, composta da un numero uguale di rappresentanti delle Autorità competenti, con queste principali funzioni:
1 1) esprimere pareri sui servizi regolari di trasporto di viaggiatori, concordando eventualmente le modalità di esecuzione dei servizi stessi ritenuti inutili ad entrambe le Parti Contraenti,
1 2) determinare di comune accordo i contingenti delle autorizzazioni al trasporto di viaggiatori e merci previste dagli Artt. 8, 9, 11 e 14 o l'esenzione da autorizzazione nel trasporto bilaterale;
1 3) predisporre i modelli delle autorizzazioni previste dagli Artt. 5, 8, 9, 10 e 11 e stabilire le modalità di rilascio,
1 4) risolvere i problemi e le questioni che potrebbero insorgere a seguito dell'applicazione del presente Accordo;
1 5) adottare le misure ritenute idonee a facilitare e favorire lo sviluppo dei trasporti stradali tra i due Paesi,
1 6) esaminare l'opportunità di concordare delle facilitazioni di carattere fiscale, basate sul principio della reciprocità, e che siano consentite nel quadro delle disposizioni vigenti nei due Paesi
2 Le Autorità competenti delle Parti Contraenti designano i rappresentanti che si riuniranno in Commissione Mista, alternativamente sul territorio dei due Paesi, a richiesta di una de le Parti Contraenti

Art. 27

La legislazione interna di ciascuna Parte Contraente si applica a tutte le questioni che non sono regolamentate dal presente Accordo o dalle Convenzioni internazionale alle quali aderiscono entrambe le Parti Contraenti.

Art. 28

1 I conducenti e il personale impiegato sui veicoli adibiti al trasporto di persone e di merci ai sensi del presente Accordo sono tenuti a rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore nello Stato Contraente in cui si svolge il trasporto e in particolare la normativa nazionale che disciplina l'ingresso e il soggiorno nei rispettivi territori
2 Le Parti Contraenti si riservano in generale il diritto di derogare alla libertà di movimento reciprocamente accordata nel caso in cui lo richiedano in particolare esigenze di sicurezza dello Stato anche sotto forma di regolamentazione di movimento di merci

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 29

1. Il presente Accordo entrerà in vigore il primo giorno che segue la data di ricezione dell ultima notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l avvenuto espletamento delle procedure interne necessarie alla sua entrata in vigore
2. Il presente Accordo rimarrà in vigore per un periodo di un anno e resterà valido per successivi periodi di un anno se nessuna delle Parti notificherà per i canali diplomatici all'altra Parte, almeno tre mesi prima della scadenza del termine corrente di validità la sua intenzione di denunciarlo

In fede di che, i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a EREVAN il 7 agosto 1999 in due originali in lingue italiana, armena ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede. In caso di divergenza nella interpretazione, il testo inglese farà fede.

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Armenia

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1173):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro, *ad interim*, degli affari esteri (BERLUSCONI) il 21 febbraio 2002.

Assegnato alla commissione 3ª (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 29 aprile 2002, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 8ª.

Esaminato dalla commissione 3ª, in sede referente, il 5 e 13 giugno 2002.

Relazione presentata il 25 giugno 2002 (atto n. 1173/*A* - relatore sen. PIANETTA).

Esaminato in aula e approvato il 24 luglio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 3080):

Assegnato alla commissione III (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 3 settembre 2002, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e IX.

Esaminato dalla commissione III, in sede referente, il 18 settembre 2002 e 26 novembre 2002.

Esaminato in aula il 16 dicembre 2002 e approvato il 19 dicembre 2002.

03G0029

LEGGE 5 febbraio 2003, n. 17.

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

1. All'articolo 55, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e all'articolo 41, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: « nel Comune » sono sostituite dalle seguenti: « in un qualsiasi Comune della Repubblica ».

2. All'articolo 55 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e all'articolo 41 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del Comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 236):

Presentato dal sen. Paolo Giaretta il 18 giugno 2001.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 18 luglio 2001, con pareri delle commissioni 2ª e 12ª.

Esaminato dalla 1ª commissione il 24, 29 gennaio 2002 e 12 febbraio 2002.

Relazione scritta annunciata il 14 febbraio 2002 (atto n. 236/*A* - relatore sen. MALAN).

Esaminato in aula e approvato il 28 febbraio 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2453):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 marzo 2002, con pareri delle commissioni II e XII.

Esaminato dalla I commissione il 25, 26 settembre 2002 e 2, 3, 15, 17, 31 ottobre 2002.

Relazione scritta presentata il 7 novembre 2002 (atto n. 2453/*A* - relatore on. BRESSA).

Esaminato in aula il 27 gennaio 2003 e approvato il 29 gennaio 2003.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1, commi 1 e 2:

— L'art. 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 55 *(T.U. 5 febbraio 1956, n. 26, art. 39)*. — Gli elettori non possono farsi rappresentare nè, qualora votino in Italia, inviare il voto per iscritto.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto *in un qualsiasi Comune della Repubblica*.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.».

— L'art. 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, così come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 41 *(T.U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 39, e legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 23)*. — Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

I ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto *in un qualsiasi comune della Repubblica*.

Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto tale compito.

I presidenti di seggio devono richiedere agli accompagnatori il certificato elettorale, per constatare se hanno già in precedenza esercitato la funzione predetta.

L'accompagnatore consegna il certificato dell'elettore accompagnato; il presidente del seggio accerta, con apposita interpellazione, se l'elettore abbia scelto liberamente il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome, e registra nel verbale, a parte, questo modo di votazione, indicando il motivo specifico di questa assistenza nella votazione, il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento ed il nome e cognome dell'accompagnatore.

Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

I certificati medici possono essere rilasciati soltanto dai funzionari medici designati dai competenti organi dell'unità sanitaria locale; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Detti certificati debbono attestare che la infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore; i certificati stessi devono essere rilasciati immediatamente e gratuitamente, nonché in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.

L'annotazione del diritto al voto assistito, di cui al secondo comma, è inserita, su richiesta dell'interessato, corredata della relativa documentazione, a cura del comune di iscrizione elettorale, mediante apposizione di un corrispondente simbolo o codice, nella tessera elettorale personale, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di riservatezza personale ed in particolare della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni.».

03G0030

DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2003, n. **18**.

Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare l'articolo 113 del codice di procedura civile escludendo il parametro equitativo per il giudice di pace nelle controversie derivanti da contratti di massa, allo scopo di evitare che il soggettivo apprezzamento, sulla base di tale parametro da parte dei singoli giudici di pace, possa comportare pronunce difformi riferite a identiche tipologie contrattuali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2003;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il secondo comma dell'articolo 113 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

«Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'articolo 1342 del codice civile.».

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 febbraio 2003

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

MARZANO, *Ministro delle attività produttive*

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

03G0035

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 23 gennaio 2003.

Riconoscimento alla sig.ra Trorial Fabienne Marie Lucie di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dottore commercialista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza della sig.ra Trorial Fabienne Marie Lucie, nata il 30 agosto 1962 a Villeneuve sur lot (Francia), cittadina francese, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale francese di «Expert-Comptable» ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di dottore commercialista in Italia;

Preso atto che è in possesso del titolo accademico «Maîtrise de Sciences de Gestion» conseguito presso l'«Universitè de Paris Pantheon Sorbonne» in data 1° settembre 1986;

Considerato che è in possesso del «Diplome d'Expertise Comptable (D.E.C.)» rilasciato dal «Ministere de l'Enseignement Superieur et de la Recherche» in data 5 maggio 1995;

Preso atto della dichiarazione del «Conseil Supérieur de l'Ordre des Experts-Comptables de Paris» del 10 aprile 2002, che attesta che il «Diplome d'Exertise Comptable (D.E.C.)» è condizione necessaria e sufficiente per l'accesso alla professione di Expert-Comptable;

Considerato che l'istante possiede esperienza professionale, come documentato in atti;

Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di dottore commercialista e quella di cui è in possesso l'istante;

Viste le determinazioni delle Conferenze dei servizi in data 19 settembre 2002 e 29 novembre 2002;

Considerato il parere espresso dal rappresentante del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti nelle sedute sopra indicate;

Ritenuto pertanto che ricorre l'ipotesi di cui all'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Alla sig.ra Trorial Fabienne Marie Lucie, nata il 30 agosto 1962 a Villeneuve sur lot (Francia), cittadina francese, è riconosciuto il titolo professionale di «Expert Comptable» quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: 1) diritto tributario; 2) deontologia e ordinamento forense.

Art. 3.

La prova si compone di un esame orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazioxie del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia certificazione all'interessata dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo dei dottori commercialisti.

03A01256

DECRETO 23 gennaio 2003.

Riconoscimento al sig. Shahbary Wissam di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Wissam Shahbary, nato a Nazaret (Israele) il 23 marzo 1975, cittadino israeliano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Preso atto che il richiedente ha conseguito il titolo di «Dottore in Giurisprudenza» in data 17 giugno 1999 presso l'Università degli studi di Camerino;

Visto il certificato di riconoscimento del titolo accademico, rilasciato al sig. Shahbary dall'Università Ebraica di Gerusalemme in data 1° luglio 1999, ai sensi della legge israeliana dell'Ordine degli avvocati del 1961;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo professionale israeliano di «Orech Din» (avvocato) dal 30 novembre 2000, come attestato dal Collegio degli avvocati di Israele;

Viste le determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 29 novembre 2002;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6 n. 2 del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Visto l'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998 che prevede la definizione annuale delle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo;

Dichiara

che non sussistono motivi ostativi al rilascio al sig. Shahbary Wissam, nato a Nazaret (Israele) il 23 marzo 1975, cittadino israeliano, del titolo abilitativo per l'esercizio della professione di avvocato in Italia, fatto salvo il rispetto delle quote dei flussi migratori ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 286/1998.

La presente dichiarazione, unitamente a copia della domanda e della documentazione prodotta, dovrà essere presentata alla Questura territorialmente competente per l'apposizione del nulla-osta provvisorio ai fini dell'ingresso in Italia.

Successivamente al conseguimento del permesso di soggiorno in Italia, il sig. Shahbary potrà richiedere a questo Ministero il rilascio del decreto di riconoscimento del proprio titolo professionale israeliano, di cui in premessa, ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati in Italia.

Il riconoscimento sarà subordinato al superamento di una prova volta ad accertare — per mezzo di un colloquio — la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante della presente dichiarazione.

Roma, 23 gennaio 2003

Il direttore generale: MELE

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del decreto di riconoscimento. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento del colloquio, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

03A01257

DECRETO 23 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività degli uffici N.E.P. di Roma, Rieti e della sezione distaccata di Poggio Mirteto - Proroga dei termini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste la nota del Presidente della Corte di appello di Roma in data 14 novembre 2002, prot. n. 22145 dalla quale risulta che le attività degli uffici N.E.P. di Roma, Rieti e della sezione distaccata di Poggio Mirteto non sono stati in grado di funzionare regolarmente a causa dello sciopero nazionale proclamato dalle OO.SS. per il giorno 30 ottobre 2002;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività degli uffici N.E.P. di Roma, Rieti e della sezione distaccata di Poggio Mirteto, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopraindicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 gennaio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A01258

DECRETO 23 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento delle attività degli uffici U.N.E.P. del circondario di Brescia e Mantova - Proroga dei termini.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del Presidente della Corte di appello di Brescia in data 30 novembre 2002 prot. n. 1797/2002, dalla quale risulta che le attività dell'ufficio U.N.E.P. del circondario di Brescia e Mantova sono state sospese nel giorno 30 ottobre 2002 a causa dello sciopero nazionale del personale del Ministero della giustizia;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento delle attività degli uffici U.N.E.P. del circondario di Brescia e Mantova, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopraindicato o nei cinque giorni successivi, è prorogato di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 gennaio 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

03A01259

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 10 dicembre 2002.

Trasferimento credito dalla Cassa mutua commercianti di Taranto alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Cassa mutua commercianti di Taranto è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente è rappresentata da una partita creditoria pari a € 12.156,94;

Considerato pertanto che il suindicato credito è relativo alla realizzazione di beni mobili assegnati in comodato alla U.S.L. n. 5 di Taranto il cui corrispettivo non è stato ancora pagato dalla U.S.L. medesima;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito per l'importo di € 12.156,94 dalla Cassa mutua commercianti di Taranto alla Federazione nazionale esercenti attività commerciali in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse (€ 12.156,94) vantato nei confronti della U.S.L. n. 5 di Taranto, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua commercianti di Taranto alla Federazione nazionale commercianti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua commercianti di Taranto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

03A01253

DECRETO 10 dicembre 2002.

Trasferimento credito dalla Cassa mutua coltivatori diretti di Rieti alla Federazione nazionale coltivatori diretti in liquidazione.

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 9 della legge 15 giugno 2002, n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1988, n. 396, con il quale l'ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 3 aprile 1997, n. 94, ha emanato il regolamento sull'articolazione organizzativa e sulle dotazioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia delle finanze, con il quale l'I.G.E.D. è stato denominato Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in base al quale il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ha assunto la denominazione di Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto l'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 recante disposizioni sul trasferimento dei crediti e dei debiti da uno ad altro degli enti in liquidazione;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 aprile 1977 con il quale ai sensi e per gli effetti dell'art. 2-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, la Cassa mutua Coldiretti di Rieti è stata soppressa;

Considerato che le operazioni che ostacolano la chiusura della gestione liquidatoria del citato ente sono rappresentate dal seguente credito € 351,04 nei confronti della regione Lazio a titolo di rimborso degli oneri per il personale comandato;

Ritenuto che, al fine di accelerare la definizione della chiusura delle operazioni liquidatorie del suddetto ente, occorre far ricorso alla procedura di cui all'art. 13-*bis* della citata legge n. 1404/1956 trasferendo il suddetto credito per l'importo di € 351,04 dalla Cassa mutua coldiretti di Rieti alla Federazione nazionale coltivatori diretti in liquidazione;

Decreta:

Il credito di cui alle premesse (€ 351,04) vantato nei confronti della regione Lazio, è trasferito, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dalla Cassa mutua coldiretti di Rieti alla Federazione nazionale coltivatori diretti in liquidazione, la quale verserà il predetto importo alla citata Cassa mutua coldiretti di Rieti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 dicembre 2002

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

03A01254

DECRETO 8 gennaio 2003.

Certificati di credito del Tesoro a tasso variabile, con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, emessi ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni, seconda quota della seconda annualità.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981) e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, tra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337 ed, in particolare, l'art. 60, con cui si stabilisce, fra l'altro, che:

i concessionari del servizio nazionale della riscossione possono definire automaticamente le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità di quote iscritte in ruoli erariali da essi presentate fino al 31 dicembre 1997 e giacenti presso gli uffici e non ancora esaminate;

la somma da corrispondere a ciascun concessionario è pari al 99 per cento dell'importo delle anticipazioni relative alle domande di rimborso calcolato al netto degli sgravi provvisori e dei provvedimenti di dilazione per le quali il concessionario stesso esercita la facoltà di definizione automatica;

l'importo globale da corrispondere ai predetti concessionari non può superare 4.000 miliardi di lire complessive e 1.000 miliardi di lire annue;

al fine di corrispondere ai concessionari in parola quanto dovuto, è autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo massimo di lire 4.000 miliardi, così ripartita:

a) lire 1.000 miliardi per l'anno 1999, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2000;

b) lire 1.000 miliardi per l'anno 2000, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2001;

c) lire 1.000 miliardi per l'anno 2001, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2002;

d) lire 1.000 miliardi per l'anno 2002, con godimento dei titoli dal 1° gennaio 2003;

con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le caratteristiche, le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli medesimi;

Vista la legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e, in particolare, l'art. 79, con cui, nell'estendere al 30 giugno 1999 la data di riferimento per le domande di rimborso e di discarico per inesigibilità ammesse ai benefici della normativa in parola, ha ridotto di lire 600 miliardi l'importo massimo complessivo dei titoli da assegnare, riducendolo a lire 2.400 miliardi, e di lire 200 miliardi ciascuno gli importi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* suindicate;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002, ed in particolare il quarto comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto il decreto ministeriale n. 475971 del 22 dicembre 1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 031818 del 21 gennaio 2000, con cui, per le finalità del citato art. 60, comma 6, del decreto legislativo n. 112 del 1999, si è provveduto all'emissione della prima annualità dei titoli di Stato previsti dalla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2000 e scadenza 1° luglio 2007 per l'importo di € 513.553.000 (pari a lire 994.377.267.310);

Visto il decreto ministeriale n. 012649 del 12 dicembre 2001, con cui, per le medesime finalità, si è provveduto all'emissione di una prima quota dei titoli di Stato relativi alla seconda annualità di cui alla citata normativa, assegnando certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008 per l'importo di € 206.081.000;

Viste le lettere n. 2002/210877 del 4 novembre 2002 e n. 2002/225984 del 20 novembre 2002 con le quali l'Agenzia delle entrate ha trasmesso, fra l'altro, un apposito elenco, riguardante, per la seconda delle suddette annualità, i nominativi degli aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali in conseguenza della presentazione delle relative domande di rimborso e di discarico per inesigibilità, ai quali dovranno essere assegnati titoli di Stato per complessivi € 70.596.000, tenuto conto dell'importo di € 50.658,77 derivante dagli arrotondamenti da effettuare;

Ritenuto che occorre disporre, per le predette finalità, l'emissione di una ulteriore quota relativa alla seconda annualità dei certificati di credito del Tesoro con godimento 1° gennaio 2001 e scadenza 1° luglio 2008, per l'ammontare nominale di complessivi € 70.596.000, da versare all'entrata del bilancio statale con due separate quietanze, la prima di € 70.545.341,23 (pari all'importo del credito da estinguere) e la seconda di € 50.658,77 (derivante dagli arrotondamenti di cui sopra);

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, e per le finalità di cui all'art. 60, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come modificato ed integrato dall'art. 79 della legge 21 novembre 2000, n. 342, è disposta l'emissione di una seconda quota, relativa alla seconda delle annualità previste dalla predetta normativa, di certificati di credito del Tesoro al portatore, per l'importo di nominali € 70.596.000, da assegnare ai soggetti aventi diritto alla restituzione delle quote iscritte in ruoli erariali, indicati nell'elenco allegato al presente decreto, alle seguenti condizioni:

godimento: 1° gennaio 2001;

scadenza: 1° luglio 2008;

prezzo d'emissione: alla pari;

rimborso: in unica soluzione, il 1° luglio 2008;

tasso d'interesse semestrale: variabile, da determinarsi con le modalità di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2001, citato nelle premesse.

All'atto dell'assegnazione verranno corrisposti agli aventi diritto gli interessi relativi alle semestralità scadute.

Art. 2.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale del 12 dicembre 2001.

Art. 3.

Con successivi provvedimenti si procederà alla quantificazione degli oneri derivanti dal presente decreto, ed alla imputazione della relativa spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e delle programmazione economica e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 gennaio 2003

Il Ministro: TREMONTI

ALLEGATO

al decreto ministeriale n. 19773 dell'8 gennaio 2003

PROG. 1 — COD. ABI 01010 — DENOMINAZIONE BANCO DI NAPOLI S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Caserta	ESABAN S.p.A.	07843060638	1.689.883,75	1.690.000	116,25
2	Lecce	Picciolo Giorgio	PCC GRG 33A01 F054 J	1.584,44	2.000	415,56
3	Napoli	ESABAN S.p.A.	07843060638	2.276.997,81	2.277.000	2,19
4	Taranto e Taranto B	SOGET S.p.A.	00274230945	8.386,32	9.000	613,68
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	3.976.852,32	3.978.000	1.147,68

PROG. 2 — COD. ABI 01020 — DENOMINAZIONE BANCO DI SICILIA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Caltanissetta	SO.GE.SI.	03252860824	534.411,90	535.000	588,10
2	Catania	SO.GE.SI.	03252860824	1.202.542,18	1.203.000	457,82
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.736.954,08	1.738.000	1.045,92

PROG. 3 — COD. ABI 01025 — DENOMINAZIONE SAN PAOLO IMI S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Firenze	ESEPRA S.p.A.	04959480155	12.361,98	13.000	638,02
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	12.361,98	13.000	638,02

PROG. 4 — COD. ABI 01030 — DENOMINAZIONE MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Crotone	Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A.	00833920150	412.402,21	413.000	597,79
2	Grosseto	MONTE PASCHI SIENA S.p.A.	00884060526	191.453,43	192.000	546,57
3	Latina	MONTE PASCHI SIENA S.p.A.	00884060526	5.008.292,80	5.009.000	707,20
4	Lecce A	MONTE PASCHI SIENA S.p.A.	00884060526	237.556,33	238.000	443,67
5	Teramo	Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A.	00833920150	7.174,16	8.000	825,84
6	L'Aquila	GERIT S.p.A.	07957750586	59.289,51	60.000	710,49
7	Livorno	MONTE PASCHI SIENA S.p.A.	00884060526	3.911.186,16	3.912.000	813,84
8	Pescara	Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A.	00833920150	1.018.537,71	1.019.000	462,29
9	Catania	Montepaschi Se.Ri.T. S.p.A.	00833920150	11.132.626,24	11.133.000	373,76
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	21.978.518,55	21.984.000	5.481,45

PROG. 5 — COD. ABI 03002 — DENOMINAZIONE BANCA DI ROMA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Comune di Napoli	Esattoria di Napoli	01734170580	66.932,50	67.000	67,50
2	NapoliA	CORIT S.p.A.	05675220635	121.340,40	122.000	659,60
3	Roma B	Banca di Roma S.p.A.	00644990582	1.333,18	2.000	666,82
4	Frosinone	Banca di Roma S.p.A.	00644990582	15.749,66	16.000	250,34
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	205.355,74	207.000	1.644,26

PROG. 6 — COD. ABI 03067 — DENOMINAZIONE BANCA CARIME S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Bari	BANCA CARIME	01831680784	2.013,86	3.000	986,14
2	Bari	S.ES.I.T. Puglia S.p.A.	00265180729	503.467,11	504.000	532,89
3	Brindisi	BANCA CARIME	01831880784	473,36	1.000	526,64
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	505.954,33	508.000	2.045,67

PROG. 7 — COD. ABI 03069 — DENOMINAZIONE BANCA INTESA BCI

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Catanzaro	MEDIOFACTORING S.p.A.	06760500154	1.670.530,61	1.671.000	469,39
2	Cosenza	MEDIOFACTORING S.p.A.	06760500154	5.566.324,55	5.567.000	675,45
3	Crotone	MEDIOFACTORING S.p.A.	06760500154	1.066.306,87	1.067.000	693,13
4	Salerno	MEDIOFACTORING S.p.A.	06760500154	6.504.660,06	6.505.000	339,94
5	Vibo Valentia	MEDIOFACTORING S.p.A.	06760500154	605.319,00	606.000	681,00
6	Reggio Calabria	MEDIOFACTORING S.p.A.	06760500154	4.543.633,38	4.544.000	366,62
7	Lodi	ESATRI S.p.A.	09816500152	249.436,51	250.000	563,49
8	Milano	ESATRI S.p.A.	09816500152	6.200.242,24	6.201.000	757,76
9	Pavia	ESATRI S.p.A.	09816500152	169.538,66	170.000	461,34
10	Lecce	Stasi Gisorio Manlio	STS GMN 33H27 D862D	176,27	1.000	823,73
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	26.676.168,15	26.682.000	5.831,85

PROG. 8 — COD. ABI 03104 — DENOMINAZIONE DEUTSCHE BANK S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Como	Banca Popolare di Lecco	01340740156	65.474,33	66.000	525,67
2	Como	Banca popolare di Novara	00109290031	99.844,23	100.000	155,77
3	Como	Banca Popolare di Sondrio	00053810149	4.946,41	5.000	53,59
4	Como	Banco Lariano	06210280019	24.725,40	25.000	274,60
5	Como	Serv.Esatt. Vacanti SEV	02890150580	1.178,49	2.000	821,51
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	196.168,86	198.000	1.831,14

PROG. 9 — COD. ABI 03111 — DENOMINAZIONE BANCA LOMBARDA E PIEMONTESE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Bergamo	B.Prov.Lomb.-Sanpaolo IMI S.p.A.	06210280019	1.065,04	2.000	934,96
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.065,04	2.000	934,96

PROG. 10 — COD. ABI 03002 — DENOMINAZIONE BANCA DI ROMA S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Salerno A	BANCA DI ROMA	00644990582	15.993,74	16.000	6,26
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	15.993,74	16.000	6,26

PROG. 11 — COD. ABI 03135 — DENOMINAZIONE UNICREDITO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Pordenone	CRUP	01752650307	699,14	1.000	300,86
2	Udine	Banca Pop. Antoniana Veneta	02691680280	6.323,96	7.000	676,04
3	Forlì	Rolo Banca 1473 - Bologna	00303060370	5.382,06	6.000	617,94
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	12.405,16	14.000	1.594,84

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
12	05024	BANCA AGRICOLA MANTOVANA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Piacenza	Banca agricola mantovana	00148280206	4.327,36	5.000	672,64
2	Piacenza	Padana Riscossioni S.p.A.	01566650204	53,69	1.000	946,31
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	4.381,05	6.000	1.618,95

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
13	05040	BANCA ANTONIANA - POPOLARE VENETA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Vicenza	B. Antoniana Popolare Veneta	02691680280	899,54	1.000	100,46
2	Ferrara B	Banca Nazionale dell'Agricoltura S.p.A	00537070583	238.407,81	239.000	592,19
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	239.307,35	240.000	692,65

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
14	05048	BANCA POP. COMMERCIO INDUSTRIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Bari	S.E.V.	02890150580	14.993,30	15.000	6,70
2	Brindisi	S.E.V.	02890150580	357,80	1.000	642,20
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	15.351,10	16.000	648,90

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
15	05216	CREDITO VALTELLINESE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Sondrio	Credito Valtellinese	00043260140	8.677,72	9.000	322,28
2	Como	RILENO SPA	01844710135	9.913,24	10.000	86,76
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	18.590,96	19.000	409,04

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
16	05262	BANCA POPOLARE PUGLIESE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Lecce	B.P.Lecce-B.P.Pugliese	02848590754	2.525,94	3.000	474,06
2	Lecce	SO.BA.RI.T. S.p.A.	02340100755	5.898,37	6.000	101,63
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	8.424,31	9.000	575,69

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
17	05428	BANCA POPOLARE DI BERGAMO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ancona	Ancona Tributi S.p.A.	01119160420	135.519,25	136.000	480,75
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	135.519,25	136.000	480,75

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
18	05332	NUOVA BANCA MEDITERRANEA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Avellino B	GESETT S.p.A.	00943210765	189.400,12	190.000	599,88
2	Potenza	SEM	00105190763	863.593,51	864.000	406,49
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.052.993,63	1.054.000	1.006,37

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
19	05336	BANCA POPOLARE FRIULADRIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Udine	Banca Popolare Udinese	00158550301	19,34	1.000	980,66
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	19,34	1.000	980,66

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
20	05360	BANCA POPOLARE UDINESE

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Udine	C.R. di Udine e Pordenone	01752650307	17.558,89	18.000	441,11
2	Udine	Rolo Banca	00303060370	70.511,19	71.000	488,81
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	88.070,08	89.000	929,92

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
21	05387	BANCA POP. EMILIA - MODENA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Forlì	B.P. Emilia Romagna - Modena	01153230360	356,62	1.000	643,38
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	356,62	1.000	643,38

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
22	05390	BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Perugia	B P di Spoleto	01959720549	11.442,71	12.000	557,29
2	Pisa	GET S.p.A.	00141940478	297.008,02	298.000	991,98
3	Pistoia	GET S.p.A.	00141940478	1.035.046,60	1.036.000	953,40
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.343.497,33	1.346.000	2.502,67

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
23	05398	BANCA POP. DEL MATERANO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Matera	RITRIMAT	00489920777	594.978,96	595.000	21,04
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	594.978,96	595.000	21,04

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
24	05424	BANCA POPOLARE DI BARI

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Foggia B	GECAP S.p.A.	01666060718	327.651,77	328.000	348,23
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	327.651,77	328.000	348,23

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
25	05428	BANCA POP.DI BERGAMO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Bergamo	B. P.Bergamo Credito Varesino	00208220160	11.319,02	12.000	680,98
2	Bergamo	Bergamo Esattorie S.p.A.	03059280176	20.677,69	21.000	322,31
3	Bergamo	Pozzoli Tancredi	PZZTCR27D23B731L	274,32	1.000	725,68
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	32.271,03	34.000	1.728,97

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
26	05512	BANCA POPOLARE DI CREMONA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Cremona	LOSERI S.p.A.	00918850199	843.090,43	844.000	909,57
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	843.090,43	844.000	909,57

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
27	05696	BANCA POPOLARE DI SONDRIO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Sondrio	Banca Popolare di Sondrio	00053810149	398,45	1.000	601,55
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	398,45	1.000	601,55

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
28	05728	BANCA POPOLARE DI VICENZA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Vicenza	B.P. Vicenza	00204010243	6.310,78	7.000	689,22
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	6.310,78	7.000	689,22

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
29	05748	BANCA POP. DELL'ADRIATICO S.P.A.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	L' Aquila B	SAGET S.p.A.	01206260661	44.008,56	45.000	991,44
2	Pescara B	SERIT	01141320687	1.168.789,77	1.169.000	210,23
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	1.212.798,33	1.214.000	1.201,67

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
30	06010	CASSA DI RISPARMIO DI FORLI'

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Forlì	C.R. Forlì	00182270405	2.911,90	3.000	88,10
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	2.911,90	3.000	88,10

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
31	08030	CASSA DI RISPARMIO LA SPEZIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	La Spezia	C.R. La Spezia S.p.A.	00057340119	44.554,81	45.000	445,19
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	44.554,81	45.000	445,19

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
32	06055	BANCA DELLE MARCHE S.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Macerata	BANCA DELLE MARCHE	01377380421	10.695,11	11.000	304,89
2	Macerata	MARUCCI FULVIO	MRC FLV 29C31 I286Y	325,35	1.000	674,65
3	Macerata	SE.RI.MA S.p.A.	01060390430	31.893,35	32.000	106,65
4	Pesaro	SE.RI.T S.p.A.	01134730413	423.616,67	424.000	383,33
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	466.530,48	468.000	1.469,52

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
33	06065	CASSA DI RISPARMIO DI VITERBO S.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Viterbo	CA.RI.VIT. S.p.a.	01383000567	420.935,33	421.000	64,67
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	420.935,33	421.000	64,67

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
34	06080	CASSA DI RISPARMIO DI ASCOLI PICENO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ascoli Piceno A	C.di risparmio di Ascoli Piceno	00097670442	9.357,30	10.000	642,70
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	9.357,30	10.000	642,70

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
35	06150	CASSA DI RISPARMIO DI FERMO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ascoli Piceno	SERIT PICENA S.p.A.	01422510444	175.872,93	176.000	127,07
2	Ascoli Piceno B	C.R. Fermo	00112540448	2.396,62	3.000	603,38
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	178.269,55	179.000	730,45

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
36	06155	CASSA DI RISPARMIO DI FERRARA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Ferrara A	Cassa di Risparmio di Ferrara	01208710382	98.199,01	99.000	800,99
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	98.199,01	99.000	800,99

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
37	06160	CASSA DI RISPARMIO DI FIRENZE S.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Firenze	CERIT	05141390483	318.353,72	319.000	646,28
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	318.353,72	319.000	646,28

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
38	06165	CASSA DI RISPARMIO DI FOLIGNO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Perugia	S.E.V.	02890150580	828,02	1.000	171,98
2	Perugia	So.Ri.T. S.p.A.	01752500544	35.874,44	36.000	125,56
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	36.702,46	37.000	297,54

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
39	06230	CARISPA PARMA E PIACENZA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Piacenza	Del Sante Pier Vittorio	DLSPVT28S04D728T	268,62	1.000	731,38
2	Piacenza A	Cassa di risparmio di Parma e Piacenza	01824530347	5.978,14	6.000	21,86
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	6.246,76	7.000	753,24

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
40	06260	CASSA DI RISPARMIO DI PISTOIA E PESCIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Pistoia B	SOGETES SPA	00959650474	434,83	1.000	565,17
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	434,83	1.000	565,17

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
41	06280	CASSA DI RISPARMIO DI RIETI S.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Roma Monterotondo	C.Risp. di Rieti S.p.A.	00042440578	4.917,87	5.000	82,13
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	4.917,87	5.000	82,13

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
42	06285	CASSA DI RISPARMIO DI RIMINI S.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Rimini	Co.Ri.T. Rimini e Forlì - Cesena S.p.A.	02025910403	87.261,68	88.000	738,32
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	87.261,68	88.000	738,32

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
43	03135	UNICREDITO

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Treviso	UNIRISCOSSIONI	05165540013	106.250,14	107.000	749,86
2	Verona	UNIRISCOSSIONI	05165540013	16.425,69	17.000	574,31
3	Vicenza	UNIRISCOSSIONI	05165540013	20.247,61	21.000	752,39
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	142.923,44	145.000	2.076,56

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
44	6345	CASSA DI RISPARMIO DI VENEZIA

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR.EURO
1	Venezia	GE.RI.CO S.p.a.	02412680270	2.256.712,76	2.257.000	287,24
2	Padova	GE.RI.CO S.p.a.	02412680270	3.484,14	4.000	515,86
3	Rovigo	GE.RI.CO S.p.a.	02412680270	34.791,82	35.000	208,18
4	Bologna	GE.RI.CO S.p.a.	02412680270	5.285.943,01	5.286.000	56,99
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	7.580.931,73	7.582.000	1.068,27

PROG.	COD. ABI	DENOMINAZIONE
45	06930	BANCA DEL MONTE DI PARMA S.p.a.

	AMBITI	INTESTATARIO CONTO BANCARIO	CODICE FISCALE	EURO	TITOLI EURO	ARR EURO
1	Parma	SORIT S.p.A.	01623010343	1.119,32	2.000	880,68
2	Piacenza	Eredi Calzolari Francesco	MANCANTE	566,09	1.000	433,91
		CALZOLARI ANNA MARIA	CLZ NMR 54M53 G337L			
		CALZOLARI CARLO	CLZ CRL 44C03 G337O			
		CALZOLARI LUIGI	CLZ LGU 42D10 G337I			
		CALZOLARI PAOLA	CLZ PLA 46E71 G337S			
3	Piacenza	SORIT	01770430344	2.419,42	3.000	580,58
4	Parma	S.E.I.T. S.p.A.	00989820345	896,81	1.000	103,19
			IMPORTO TOTALE PER L'AZIENDA DI CREDITO	5.001,64	7.000	1.998,36

TOTALE TITOLI IN EURO	70.596.000
TOTALE ECCEDENZA IN EURO	50.658,77
NUMERO BENEFICIARI	103

03A01429

DECRETO 6 febbraio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 febbraio 2003 è pari a 7.947 milioni di euro;

Decreta:

Per il 14 febbraio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a trecentosessantasette giorni con scadenza il 16 febbraio 2004 fino al limite massimo in valore nominale di 7.500 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2004.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di aquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 febbraio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A01639

DECRETO 6 febbraio 2003.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE SECONDA

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2002 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 290, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, che fissa in 52.000 milioni di euro l'importo massimo di emissione dei titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie;

Visto l'art. 2 comma 2, del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470;

Considerato che, sulla base dei flussi di cassa, l'importo relativo all'emissione netta dei suindicati titoli pubblici al 3 febbraio 2003 è pari a 7.947 milioni di euro;

Decreta:

Per il 14 febbraio 2003 è disposta l'emissione, senza l'indicazione del prezzo base, dei buoni ordinari del Tesoro a novanta giorni con scadenza il 15 maggio 2003 fino al limite massimo in valore nominale di 3.250 milioni di euro.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze dell'esercizio finanziario 2003.

L'assegnazione e l'aggiudicazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate negli articoli 2, 11 e 12 del decreto 11 febbraio 2002 citato nelle premesse.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia, esclusivamente tramite la Rete nazionale interbancaria, entro e non oltre le ore 11 del giorno 11 febbraio 2003, con l'osservanza delle modalità stabilite negli articoli 7 e 8 del decreto ministeriale 11 febbraio 2002.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio del Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 febbraio 2003

p. *Il direttore generale:* CANNATA

03A01640

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 16 gennaio 2003.

Deroghe alle caratteristiche di qualità delle acque destinate al consumo umano che possono essere disposte dalla regione Campania.

IL MINISTRO DELLA SALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Visti gli articoli 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 30 giugno 1988;

Vista la motivata richiesta della regione Campania di autorizzazione alla concessione di deroga per il parametro Fluoro per il comune di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, Portici, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana e Volla;

Sentito il consiglio superiore di sanità che si è espresso in data 24 ottobre 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. La deroga ai requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano che può essere disposta dalla regione Campania ai sensi degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, per il parametro Fluoro nel comune di Cercola, Ercolano, Massa di Somma, Ottaviano, Pollena Trocchia, S. Anastasia, Torre del Greco, S. Giorgio a Cremano, Portici, S. Giuseppe Vesuviano, S. Sebastiano al Vesuvio, Somma Vesuviana e Volla, non può superare il Valore massimo ammissibile (VMA) di 3 mg/l.

2. La deroga di cui al comma 1 può essere disposta per il minor tempo possibile e comunque non oltre il 25 dicembre 2003.

Art. 2.

1. La regione Campania informa le autorità sanitarie competenti al fine di evitare, nelle campagne di profilassi, la somministrazione di fluoro. La medesima Regione, anche per il tramite delle aziende unità sanitarie locali, avvisa la popolazione generale sui rischi legati al consumo di alimenti che possono determinare un ulteriore apporto di fluoro e predispone materiale informativo da distribuire nelle scuole e presso i servizi materno-infantili.

Art. 3.

1. Fermo restando il valore massimo ammissibile di cui all'art. 1, nell'esercizio dei poteri di deroga di cui all'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, la regione Campania è tenuta, in relazione alle specifiche situazioni locali, ad adottare il valore che assicuri l'erogazione di acqua della migliore qualità possibile.

Art. 4.

1. L'esercizio delle deroghe, comunque limitate nell'ambito delle prescrizioni di cui agli articoli 1 e 2, è subordinato all'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. La regione Campania, oltre ad un dettagliato programma di esecuzione dei lavori, trasmetterà trimestralmente ai Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio una relazione tecnico-amministrativa sulla situazione relativa all'attuazione del piano di risanamento previsto.

Art. 5.

1. Il provvedimento di deroga ed i relativi piani di intervento sono trasmessi nel rispetto delle modalità previste dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.

2. I Ministeri della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio effettuano congiuntamente una valutazione trimestrale, sulla base della documentazione trasmessa dalla regione, dello stato di attuazione degli interventi, anche con l'eventuale effettuazione di sopralluoghi.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2003

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
MATTEOLI

03A01461

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Exosurf neonatale».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 8 novembre 2002 della ditta Glaxosmithkline S.p.a. in qualità di rappresentante legale della società The Wellcome foundation LTD;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta The Wellcome foundation LTD, è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

EXOSURF NEONATALE - flacone liofilizzato 108 mg +1 fiala solvente - A.I.C. n. 028036 010.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01412

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Meclodol».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 4 novembre 2002 della ditta Pfizer Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pfizer Italia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

MECLODOL - 30 capsule 100 mg - A.I.C. n. 026200042.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01413

DECRETO 28 gennaio 2003.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Emazian B12».

IL DIRIGENTE
DELL'UFFICIO AUTORIZZAZIONI ALLA PRODUZIONE - REVOCHE - IMPORT EXPORT - SISTEMA D'ALLERTA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E DELLA FARMACOVIGILANZA

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, modificato e integrato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto legislativo del 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Vista la comunicazione datata 4 novembre 2002 della ditta Pfizer Italia S.r.l.;

Decreta:

L'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoindicata specialità medicinale di cui è titolare la ditta Pfizer Italia S.r.l., è sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni ed integrazioni:

EMAZIAN B12 - 10 fiale liofilizzato + 10 fiale solvente - A.I.C. n. 000079 020.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in via amministrativa alla ditta interessata.

Roma, 28 gennaio 2003

Il dirigente: GUARINO

03A01414

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 23 gennaio 2003.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Il Moro» a r.l., in Lanciano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI CHIETI

Visto il verbale di assemblea straordinaria del 15 dicembre 1997 con cui la società cooperativa «Il Moro» a r.l., con sede in Lanciano (Chieti) ha deliberato lo scioglimento anticipato ai sensi dell'art. 2448 codice civile, nominando nel contempo il liquidatore nella persona del sig. Barbella Fabrizio;

Considerata la richiesta della D.P.L. di Chieti di sostituzione del liquidatore seguito di ostacoli frapposti dallo stesso al revisore incaricato di effettuare la prevista visita di accertamento a seguito di diffida, inoltrata al Ministero delle attività produttive;

Ravvisata la necessità di provvedere alla sostituzione del sig. Barbella Fabrizio nell'incarico di commissario liquidatore;

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Acquisito il parere favorevole del comitato centrale per le cooperative datato 26 settembre 2002;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 449 del 19 dicembre 2000, che affida alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti la sostituzione del liquidatore ordinario;

Acquisita la disponibilità ad accettare l'incarico di commissario liquidatore da parte della dott.ssa Di Primio Patrizia;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Di Primio Patrizia, residente Lanciano (Chieti) via M. De Pasqua, 29, è nominata, commissario liquidatore della società cooperativa «Il Moro» a r.l., con sede in Lanciano (Chieti), già sciolta ai sensi dell'art. 2448 del codice civile, in sostituzione del sig. Barbella Fabrizio.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 23 febbraio 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Chieti, 23 gennaio 2003

Il direttore provinciale: DE PAULIS

03A01418

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 3 dicembre 2002.

Integrazione dell'elenco dei funzionari delegati al Servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la direttiva del Consiglio delle Comunità economiche europee n. 68/193/CE del 9 aprile 1968, concernente la produzione di materiali di moltiplicazione vegetativa della vite e la vendita degli stessi ad imprenditori vivaistici ed agricoltori residenti in Paesi delle Comunità economiche europee;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 dicembre 1969 n. 1164 e successive modificazioni che ha recepito nella legislazione nazionale la predetta direttiva Comunitaria;

Visto il decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 con il quale è stato riordinato l'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;

Viste le comunicazioni trasmesse da talune amministrazioni, regioni, province autonome nonché dall'Istituto sperimentale per la viticoltura con le quali è stata segnalata la necessità di procedere all'integrazione di taluni nominativi nell'ambito dell'elenco dei funzionari delegati di cui sopra;

Considerata pertanto la necessità di apportare le suddette modifiche nella lista dei funzionari di cui in premessa.

Decreta:

Articolo unico

L'elenco dei funzionari delegati al servizio di controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, di cui al decreto ministeriale n. 35388 del 30 agosto 1996 e così integrato:

Regione Sardegna:

Broccia p.a. Massimo - integra i funzionari già delegati;

Regione Sicilia:

Santangelo dott. Agr M. Teresa - sostituisce Oliveri dott. Antonino;

Giocondo agrot. Francesco - sostituisce Bursi dott. Giuseppe;

Ammavuta dott. Agr. Giuseppe - integra i funzionari già delegati;

Bono dott. Giuseppe - integra i funzionari già delegati;

Spatafora dott. Agr. Francesco - integra i funzionari già delegati;

Lo Grasso agrot. Francesco - integra i funzionari già delegati;

Raciti dott. Agr. Ernesto - integra i funzionari già delegati;

Quattrocchi agrot. Sebastiano - integra i funzionari già delegati;

Serges dott. Tullio - integra i funzionari già delegati;

Privitera dott. Agr. Sebastiano - integra i funzionari già delegati;

Cavallaro agrot. Giuseppe - integra i funzionari già delegati;

Buonocore dott. Agr. Emanuele - integra i funzionari già delegati;

Di Natale dott. Agr. Salvatore - sostituisce Cabibbo dott. Agr. Nunzio;

Cicero dott. Giuseppe sostituisce Comitini p.a. Giuseppe;

Fava p.a. Francesco - sostituisce Modica p.a. Antonino;

Gufo dott. Salvatore - sostituisce Badalucco dott. Luca;

Vanella p.a. Giuseppe - sostituisce Tusa as.tec. Antonino;

Nizza p.a. M. Giuseppa - sostituisce Pecorella p.a. Andrea;

Schillaci dott. Gabriele - sostituisce De Francesco dott. Giacomo.

Lo Bianco dott. Salvatore Bruno - non fa più parte della lista dei funzionari già delegati.

Regione Abruzzo:

Angarano dott. Giovanni - sostituisce Vagnoni p.a. Carlo.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

03A01419

DECRETO 30 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «APPA - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro - Provincia autonoma di Bolzano», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 27 novembre 2002 dal laboratorio APPA - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro - Provincia autonoma di Bolzano, ubicato in Bolzano, via Amba Alagi n. 5, volta ad ottenere l'autorizzazione, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio APPA - Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e la tutela del lavoro - Provincia autonoma di Bolzano, ubicato in Bolzano, via Amba

Alagi n. 5, nella persona del responsabile dott. Walter Huber, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

anidride solforosa totale;

densità relativa a 20 °C;

estratto secco totale;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

03A01190

DECRETO 31 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Centro di analisi C.A.I.M. di Grassini Graziana & C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 21 dicembre 1992, protocollo n. 018654/A-66363, con il quale il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.n.c. di Grassini Graziana & C., ubicato in Follonica (Grosseto), via del Turismo n. 6, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Centro di analisi C.A.I.M. S.n.c. di Grassini Graziana & C., ubicato in Follonica (Grosseto),

via del Turismo n. 6, nella persona del responsabile Graziana Grassini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2002

Il direttore generale: Abate

Avvertenza:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

Allegato

Acidità totale;
acidità volatile;
alcalinità ceneri;
anidride solforosa libera;
anidride solforosa totale;
ceneri;
cloruri;
estratto secco totale;
massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;
pH;
solfati;
titolo alcolometrico effettivo.

03A01189

DECRETO 31 dicembre 2002.

Autorizzazione al «Laboratorio statale di chimica agraria dell'Istituto tecnico agrario Antonio Zanelli», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo a suo tempo rilasciato, con il quale il laboratorio statale di chimica agraria dell'Istituto tecnico agrario «Antonio Zanelli», ubicato in Reggio Emilia, via F.lli Rosselli n. 41/1, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio statale di chimica agraria dell'Istituto tecnico agrario «Antonio Zanelli», ubicato in Reggio Emi-

lia, via F.lli Rosselli n. 41/1, nella persona del responsabile prof.ssa Patrizia Pellacani, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità volatile;

cloruri;

solfati;

acidità totale;

ceneri;

estratto secco totale;

massa volumica e densità relativa;

titolo alcolometrico volumico;

zuccheri riduttori.

03A01187

DECRETO 31 dicembre 2002.

Autorizzazione al laboratorio «Analisi agrobiochimiche Kemia di Grassini Graziana & C.», per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il provvedimento amministrativo rilasciato in data 15 febbraio 1994, protocollo n. 60955, con il quale il laboratorio Analisi agrobiochimiche Kemia di Grassini Graziana & C., ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi e di origine validi ai fini della commercializzazione ed esportazione dei vini da tavola e dei V.Q.P.R.D.;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la richiesta presentata dal predetto laboratorio intesa ad ottenere il mantenimento della predetta autorizzazione in attesa dell'esito di verifica dell'idoneità dello stesso ad effettuare prove di analisi per il controllo ufficiale, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 14 novembre 2002 l'accreditamento per l'effettuazione delle prove, indicate nell'allegato al presente decreto, da parte di un organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Analisi agrobiochimiche Kemia di Grassini Graziana & C., ubicato in Grosseto, via Aquileia n. 25/C, nella persona del responsabile Graziana Grassini, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sara revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 dicembre 2002

Il direttore generale: ABATE

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO

Acidità totale;

acidità volatile;

alcalinità ceneri;

anidride solforosa libera;

anidride solforosa totale;

ceneri;

estratto secco totale;

massa volumica a 20 °C e densità relativa a 20 °C;

pH;

solfati;

titolo alcolometrico effettivo;

zuccheri riducenti.

03A01188

DECRETO 20 gennaio 2003.

Autorizzazione alla SGS Italia S.r.l., in Milano, ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame, previsti dagli articoli 10, 11, 12 del regolamento CEE 1538/91.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE AGROALIMENTARI

Visto il decreto direttoriale in data 10 gennaio 2001 con il quale veniva concessa all'organismo privato di controllo SGS ICS S.r.l. l'autorizzazione ad espletare funzioni di controllo previste dal regolamento CEE n. 1538/91 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame qualificate con diciture particolari;

Vista la nota in data 8 gennaio 2003 con la quale la società SGS Italia chiede l'attribuzione dell'autorizzazione di cui sopra, in quanto sostituisce a tutti gli effetti la ragione sociale della SGS ICS S.r.l. mantenendo la medesima sede e gli stessi requisiti;

Visto il decreto ministeriale 25 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 dicembre 2002, con il quale la SGS Italia S.r.l. ha ottenuto il parere di conformità alle norme EN 45011 dal comitato di valutazione operante presso il Ministero delle politiche agricole e forestali;

Decreta:

L'organismo privato di controllo SGS Italia S.r.l. subentra nell'autorizzazione concessa con decreto ministeriale 10 gennaio 2001, per le ragioni suesposte in premessa, all'organismo SGS ICS S.r.l., avendone variato solo la ragione sociale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2003

Il direttore generale: PETROLI

03A01463

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 31 gennaio 2003.

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, per le province di Gorizia, Reggio Emilia, Rimini e Pordenone.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 29 dicembre 1993, n. 580, relativa al riordino delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare l'art. 10;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472, recante il regolamento di attuazione del predetto art. 10, concernente i criteri per la ripartizione dei consiglieri camerali in rappresentanza dei vari settori economici;

Visti i dati forniti, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, dalle Camere di commercio di Gorizia, Reggio Emilia, Rimini e Pordenone, di cui all'allegato *A* del presente decreto;

Vista la relazione presentata dal gruppo di lavoro, costituito con decreto ministeriale 21 dicembre 1995, riunitosi il 22 gennaio 2003 per la verifica dei predetti dati, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 472 del 1995;

Ritenuto di poter condividere le valutazioni positive espresse dalla succitata relazione;

Riscontrata la necessità di provvedere alla pubblicazione dei dati in argomento;

Decreta:

Art. 1.

I dati di cui all'allegato *A*, forniti dalle Camere di commercio di Gorizia, Reggio Emilia, Rimini e Pordenone, per il tramite e con il coordinamento dell'Unione italiana delle camere di commercio, rispondono ai requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Art. 2.

Si dispone la pubblicazione dei dati di cui all'art. 1, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1995, n. 472.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Ministro: MARZANO

AVVERTENZA:

Il presente atto non è soggetto al «visto» di controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

ALLEGATO A

Ministero delle attività produttive
Servizio centrale Camere di commercio - Ufficio B2

CAMERA DI COMMERCIO DI GORIZIA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	1.663	3,7	51.331,17
Artigianato	2.780	13,8	170.136,91
Industria	1.188	30,3	525.609,55
Commercio	3.964	17,6	240.863,10
Cooperazione	169	1,8	41.103,77
Turismo	1.207	6,8	79.929,45
Trasporto e spedizioni	784	8,3	229.887,36
Credito	232	2,6	105.647,46
Assicurazioni	162	0,6	10.850,76
Servizi alle imprese	1.198	9,2	350.172,24
Altri settori	381	5,3	68.384,06
TOTALE	13.708	100,00	1.873.915,83

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI PORDENONE			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	8.323	6,0	266.655,48
Artigianato	7.282	18,4	592.296,53
Industria	2.988	37,7	1.742.332,42
Commercio	6.502	12,9	478.219,98
Cooperazione	277	2,6	143.390,64
Turismo	1.508	3,5	114.861,18
Trasporto e spedizioni	1.213	4,0	256.908,90
Credito	473	2,2	252.326,38
Assicurazioni	360	0,6	27.323,15
Servizi alle imprese	2.997	8,8	868.406,03
Altri settori	433	3,3	83.067,44
TOTALE	32.356	100,0	4.823.588,14

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002

CAMERA DI COMMERCIO DI REGGIO EMILIA			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	9.437	6,4	351.723,67
Artigianato	17.836	21,8	1.247.026,50
Industria	6.573	32,9	2.707.809,34
Commercio	12.336	13,5	906.935,50
Cooperazione	892	5,2	400.023,24
Turismo	2.278	3,0	186.660,43
Trasporto e spedizioni	2.424	4,5	506.469,14
Credito	781	2,3	491.137,08
Assicurazioni	570	0,5	51.318,26
Servizi alle imprese	5.809	7,6	1.329.443,72
Altri settori	1.062	2,3	110.307,96
TOTALE	60.008	100,0	8.288.854,86

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

CAMERA DI COMMERCIO DI RIMINI			
SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICA	NUMERO IMPRESE (*)	INDICE DI OCCUPAZIONE	VALORE AGGIUNTO IN MIGLIAIA DI EURO (**)
Agricoltura	3.239	4,5	111.703,43
Artigianato	8.484	18,7	589.367,19
Industria	2.471	12,6	547.912,74
Commercio	10.986	18,3	658.634,38
Cooperazione	434	2,6	111.980,77
Turismo	5.562	19,4	681.225,24
Trasporto e spedizioni	1.746	5,4	350.260,04
Credito	573	1,9	203.379,69
Assicurazioni	425	0,6	31.248,74
Servizi alle imprese	4.765	9,8	1.040.896,67
Altri settori	1.839	6,2	184.928,75
TOTALE	**40.524**	**100,00**	**4.511.537,65**

(*) Le unità locali non classificate di imprese artigiane e società cooperative, vengono attribuite rispettivamente all'artigianato e alla cooperazione. Le restanti unità locali non classificate vengono attribuite ai diversi settori economici proporzionalmente al loro peso (al netto di artigianato e cooperazione).

(**)Il valore aggiunto settoriale è stato ottenuto trasformando in euro i valori espressi in lire. Il totale può differire dalla effettiva somma dei valori settoriali esposti a causa dell'arrotondamento effettuato nella seconda cifra decimale.

I dati relativi al numero delle imprese si riferiscono alla data del 30.06.2002.

03A01402

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 31 gennaio 2003.

Bando di concorso per l'attribuzione di contributi, per l'anno 2003, alle emittenti televisive locali, ai sensi dell'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378.

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare l'art. 12, che prevede la determinazione dei criteri e delle modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo, ed in particolare l'art. 45, comma 3;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 27, comma 10;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 145, commi 18 e 19;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 52, comma 18;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 80, comma 35;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 28 ottobre 1999, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448»;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, recante «Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi»;

Considerato che ai sensi del predetto decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, ai soggetti che non ottengono la concessione, autorizzati alla prosecuzione dell'esercizio dell'attività di radiodiffusione televisiva in ambito locale, si applicano i diritti e gli obblighi dei concessionari;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, recante «Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il «Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 14 maggio 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalla associazioni firmatarie il 4 giugno 2002;

Visto il «Codice di autoregolamentazione Tv e minori» approvato dalla Commissione per l'assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante disposizioni in materia di pubblica amministrazione e, in particolare, l'art. 41, comma 9;

Decreta:

Art. 1.

1. La domanda per ottenere i benefici previsti dall'art. 1 del decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378, concernente: «Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'art. 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448», di seguito indicato come «regolamento», a favore delle emittenti televisive locali titolari di concessione ovvero di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, per l'anno 2003, deve essere inviata, in duplice copia, di cui l'originale debitamente documentato, a mezzo raccomandata o via fax, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente bando, al comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, competente per territorio. La data apposta sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante fa fede della tempestività dell'invio. Ciascuna emittente può presentare la domanda per il bacino televisivo nel quale è ubicata la sede operativa principale e per gli ulteriori bacini televisivi nei quali la medesima emittente, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento, raggiunga una popolazione non inferiore al settanta per cento di quella residente nel territorio della regione irradiata. A tale ultimo fine l'emittente deve dichiarare i capoluoghi di provincia, le province, i comuni serviti all'interno della regione oggetto della concessione, specificando, altresì, se la copertura è totale o parziale e, in quest'ultimo caso, indicando le aree, del capoluogo di provincia, della provincia o del comune, servite.

2. La domanda, corredata da idonea documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dei benefici o, nei casi consentiti, da apposite dichiarazioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, deve contenere:

a) l'indicazione degli elementi atti ad individuare l'emittente richiedente con gli estremi dell'atto concessorio o autorizzatorio rilasciato ai sensi del decreto-legge 20 gennaio 2001, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, del numero di codice fiscale e di partita I.V.A.;

b) gli elementi previsti dall'art. 4 del regolamento, che s'intendono sottoporre a valutazione, i quali possono essere comprovati mediante dichiarazione sostitutiva. A tal fine devono essere indicati:

1) la media dei fatturati realizzati nel triennio 2000-2002; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte della media dei fatturati riferibile all'esercizio di ogni singola emittente televisiva in ciascun bacino di utenza, da calcolarsi secondo quanto previsto dal successivo comma 3;

2) il personale applicato allo svolgimento dell'attività televisiva, per ogni singola emittente; nel caso in cui l'emittente presenti la domanda per più bacini di utenza deve essere indicata la quota parte del personale impiegato per lo svolgimento dell'attività televisiva effettivamente impiegato in ciascun bacino di utenza;

c) la dichiarazione che l'emittente ha assolto tutti gli obblighi d'informazione contabile previsti dalla normativa vigente in materia di attività radiodiffusiva;

d) la dichiarazione di aver presentato domanda di ammissione per l'anno 2002 alle provvidenze di cui all'art. 7 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422; l'adozione del provvedimento formale di ammissione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 680, alle provvidenze costituisce in ogni caso condizione per la successiva erogazione del contributo, salvo quanto previsto dal successivo comma 7;

e) la dichiarazione di essere in regola, ai sensi dell'art. 2 del regolamento, con il versamento dei contributi previdenziali e di non essere assoggettata a procedura concorsuale fallimentare;

f) la dichiarazione di essere in regola con il pagamento del canone di concessione fino all'anno 2002: si intendono in regola con il pagamento del canone di concessione anche le emittenti che usufruiscano delle dilazioni di pagamento previste dalla legge o nei confronti delle quali siano intervenute pronunce giurisdizionali favorevoli nel caso di controversie relative al pagamento dei canoni di concessione;

g) l'indicazione dell'ammontare delle sovvenzioni, previste da normative regionali o delle province autonome di Trento e Bolzano, di cui l'emittente abbia già beneficiato;

h) l'impegno a rispettare il Codice di autoregolamentazione in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogol, totip, lotterie e giochi similari e il Codice di autoregolamentazione Tv e minori, citati nelle premesse.

3. Ai fini del presente decreto per fatturato si intende il volume d'affari conseguito dall'emittente richiedente ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riferibile all'esercizio dell'attività televisiva.

4. La domanda presentata dai soggetti che gestiscono più di una attività, anche non televisiva, deve recare l'impegno ad instaurare un regime di separazione contabile e deve contenere lo schema di bilancio predisposto ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

5. Ai fini della ripartizione tra i vari bacini di utenza dello stanziamento annuo di cui all'art. 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dall'art. 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, dall'art. 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dall'art. 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e dall'art. 80, comma 35 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comitato regionale per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituito, il comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, deve trasmettere al Ministero delle comunicazioni, direzione generale per le concessioni e le autorizzazioni, non oltre quindici giorni dalla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di concessione del contributo, la seconda copia della domanda presentata da ciascuna emittente.

6. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente bando i comitati regionali per le comunicazioni ovvero, se non ancora costituiti, i comitati regionali per i servizi radiotelevisivi, provvedono, dopo aver accertato l'effettiva sussistenza dei requisiti per beneficiare del contributo, a predisporre le relative graduatorie e a comunicarle, entro trenta giorni, al Ministero delle comunicazioni che provvede all'erogazione del contributo, nei limiti dello stanziamento relativo a ciascun ambito regionale, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)* del regolamento.

7. In caso di ritardi procedurali, alle singole emittenti risultanti dalla graduatoria formata ai sensi del precedente comma è erogato un acconto, salvo conguaglio, pari al novanta per cento del totale al quale avrebbero diritto, calcolato sul totale di competenza dell'anno 2003.

Il presente atto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 2003

Il Ministro: GASPARRI

03A01492

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 4 dicembre 2002.

Riparto delle risorse del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione relative al 2002, ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, che destina i contributi di cui al comma 1, lettere *b)* e *c)*, al finanziamento di un programma costruttivo di alloggi per lavoratori;

Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo che all'art. 11, istituisce, presso il Ministero dei lavori pubblici (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) «Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso delle abitazioni in locazioni»;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria 2002), che attribuisce al citato Fondo per l'anno 2002 la dotazione di 249.181.336 euro;

Visto, in particolare, il comma 5 del citato art. 11 come sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, che stabilisce che la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo venga effettuata dal Ministro dei lavori pubblici (ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;

Viste le delibere Cipe del 30 giugno 1999, 15 febbraio 2000 e 4 agosto 2000 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 217 del 15 settembre 1999, n. 93 del 20 aprile 2000 e n. 245 del 19 ottobre 2000 con le quali è stata effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse attribuite al Fondo relativamente alle annualità 1999 e 2000 e delle disponibilità del Fondo sociale di cui all'art. 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 28 settembre 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 277 del 28 novembre 2001, con il quale è stata effettuata la ripartizione tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano delle risorse attribuite al Fondo per l'anno 2001;

Considerato che i dati sul fabbisogno accertato dalle regioni e province autonome trasmessi al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti restituiscono un quadro non omogeneo per le differenziate modalità di determinazione quantitativa del fabbisogno nonché per l'introduzione di ulteriori articolazioni delle classi di reddito o da soglie di incidenza del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate nel decreto ministeriale 7 giugno 1999;

Ravvisata pertanto l'opportunità di introdurre, ai fini della predisposizione della ripartizione di che trattasi, opportuni coefficienti di correzione del fabbisogno comunicato dalle singole regioni e province al fine di omogeneizzare i dati relativi al suddetto fabbisogno;

Vista l'intesa espressa, sulla proposta di ripartizione effettuata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 novembre 2002, a condizione che vengano limitate in misura pari all'80% le variazioni registrate tra i coefficienti utilizzati nelle precedenti ripartizioni e quelli previsti nella proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto in data 12 ottobre 2001 con il quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha delegato l'on.le Ugo Giovanni Martinat all'esercizio anche delle competenze nelle aree del dipartimento per le opere pubbliche e per l'edilizia;

Decreta:

1. Le disponibilità di cui alla tabella *C* della legge 28 dicembre 2001, n. 488, pari, per l'anno 2002, a euro 249.181.336, attribuite al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano secondo la allegata tabella che forma parte integrante del presente decreto.

2. Le regioni e le province autonome ripartiscono le quote di propria spettanza a norma del comma 7 del predetto art. 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come integrato dall'art. 1, comma 2, della legge 8 febbraio 2001, n. 21.

3. I comuni, sulla base delle risorse loro assegnate e nel rispetto dei requisiti minimi stabiliti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici del 7 giugno 1999, definiscono la graduatoria tra i soggetti in possesso dei predetti requisiti.

4. Le regioni e le province autonome comunicheranno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per l'edilizia residenziale e le politiche abitative l'entità dei fondi eventualmente iscritti in bilancio per la finalità di cui trattasi.

5. A decorrere dall'anno 2003 la ripartizione delle disponibilità assegnate al Fondo nazionale è effettuata sulla base dei dati trasmessi al Ministero delle infrastrutture e trasporti mediante scheda unificata di rilevazione del fabbisogno da predisporre dal Ministero stesso unitamente alle regioni e le province autonome.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 dicembre 2002

p. *Il Ministro:* MARTINAT

Registrato alla Corte dei conti il 15 gennaio 2003
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1 Infrastrutture e trasporti, foglio n. 18

ALLEGATO

Regioni e province autonome	%	Importi (euro)
Piemonte	6,693	16.677.706,82
Valle d'Aosta	0,127	315.961,93
Lombardia	10,894	27.146.313,11
Trento	0,744	1.852.912,41
Bolzano	1,047	2.609.426,95
Veneto	7,797	19.429.665,49
Friuli Venezia-Giulia	0,550	1.369.500,62
Liguria	3,579	8.918.698,38
Emilia-Romagna	11,905	29.665.038,05
Toscana	6,604	16.456.932,15
Umbria	1,787	4.453.867,20
Marche	1,956	4.873.986,93
Lazio	9,153	22.808.066,05
Abruzzo	0,651	1.621.173,77
Molise	0,166	414.139,38
Campania	9,415	23.459.426,06
Puglia	10,170	25.342.738,60
Basilicata	0,527	1.313.684,00
Calabria	2,585	6.440.340,81
Sicilia	12,284	30.609.933,68
Sardegna	1,365	3.401.325,24
TOTALE . . .	100,000	249.181.336,00

03A01415

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
PER LA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del Pubblico registro automobilistico di Napoli nel giorno 10 gennaio 2003 per la mancata apertura degli sportelli a causa di problemi tecnici, come da richiesta inoltrata, con nota del 13 gennaio 2003, prot. 3/2003, della procura generale della Repubblica presso la Corte di appello di Napoli.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente allo scaturisce dalla circostanza che, in data 13 gennaio 2003, l'ufficio del pubblico registro automobilistico di Napoli non ha aperto gli sportelli al pubblico per problemi tecnici di non immediata soluzione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985 n. 592.

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001) recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 20 gennaio 2003

Il direttore regionale: ORLANDI

03A01076

PROVVEDIMENTO 27 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila nei giorni:

24 dicembre 2002 dalle ore 14,30 alle ore 16,30;

31 dicembre 2002 dalle ore 14,30 alle ore 16,30.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila ha comunicato con nota prot. 2445 del 19 dicembre 2002, la chiusura degli sportelli nelle ore pomeridiane in occasione delle festività natalizie.

La Procura generale della Repubblica di L'Aquila con nota 1/1962/24 del 19 dicembre 2002 ne ha autorizzato la chiusura.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 27 gennaio 2003

Il direttore regionale: SIMBONE

03A01191

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

DECRETO 24 gennaio 2003.

Regolamento recante norme per l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

IL PRESIDENTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 ed in particolare l'art. 13;

Vista la deliberazione n. 3, adottata dal consiglio di amministrazione in data 27 marzo 2002, relativa all'adozione del regolamento recante norme concernenti l'organizzazione strutturale, le dotazioni organiche e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità;

Vista la deliberazione n. 1/B, adottata dal consiglio di amministrazione in data 24 settembre 2002, con la quale l'Istituto ha adeguato detto regolamento alle osservazioni ministeriali rese ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70;

Visto il decreto interministeriale del 12 novembre 2002, con il quale il Ministro per la funzione pubblica e per il Coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza ed il Ministro della salute hanno approvato la deliberazione 1/B del 24 settembre 2002, relativo al regolamento di cui innanzi;

Vista la delibera n. 8, allegata al verbale n. 22 della seduta del 20 dicembre 2002 del consiglio di amministrazione;

EMANA

L'unito regolamento concernente l'organizzazione strutturale e la disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2003

Il presidente: GARACI

REGOLAMENTO CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E LA DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ.

Capo I

PRINCIPI GENERALI E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Art. 1.

Principi generali

1. Il presente regolamento è adottato nel rispetto della normativa generale sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e si uniforma ai seguenti principi:

a) funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi di attività, per il perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità;

b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative relative all'organizzazione degli uffici ed alla gestione dei rapporti di lavoro;

c) rispondenza dell'azione amministrativa al pubblico interesse;

d) collegamento delle attività delle strutture organizzative, al fine di adeguarsi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;

e) garanzia dell'imparzialità e della trasparenza dell'azione amministrativa, anche attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini ed attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun provvedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;

f) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura delle strutture in generale e degli uffici rivolti all'utenza in particolare, con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi dell'Unione europea;

g) disciplina degli istituti del rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni del capo I titolo II, del libro V del codice civile, delle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa e delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro;

h) attribuzione ai dipendenti dei trattamenti economici previsti dai rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro;

l) separazione delle funzioni di indirizzo politico dalle funzioni di gestione;

m) garanzia della libertà di ricerca dei ricercatori e tecnologi dell'Istituto;

n) garanzia della non ingerenza della dirigenza amministrativa nella gestione della ricerca;

o) tutela della libertà e dell'attività sindacale nelle forme previste dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni e dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 2.

Quadro normativo di riferimento

Il quadro normativo di riferimento è costituito principalmente dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70 e, per quanto non derogato, dalla legge 20 marzo 1975, n. 70 e dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, e successive modificazioni, dal contratto collettivo nazionale di lavoro, nonché dal capo I, titolo II, libro V del codice civile e dalle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

Ove specifiche disposizioni di legge vigenti regolino alcuni particolari istituti giuridici connessi al rapporto di lavoro del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni, le predette disposizioni trovano applicazione anche per il personale dell'Istituto superiore di sanità.

Capo II

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 3.

Articolazione generale

La struttura organizzativa e funzionale dell'Istituto superiore di sanità è costituita da:

Presidenza;

Consiglio di amministrazione;

Direzione generale;

Comitato scientifico;

Collegio dei revisori;

Dipartimenti;

Centri nazionali;

Direzioni centrali;

Servizi tecnico-scientifici.

TITOLO I

UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON GLI ORGANI DELL'ISTITUTO

Art. 4.

Uffici della presidenza

1. La presidenza costituisce un centro di responsabilità amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.

2. La presidenza si avvale dei seguenti uffici di diretta collaborazione, cui sono demandate le attività per ciascuno specificamente indicate:

a) Segreteria del presidente:

1) la segreteria del presidente svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento delle relative funzioni;

2) alla segreteria è preposto un coordinatore con le funzioni di capo della segreteria.

3) la segreteria opera alle dirette dipendenze del presidente.

b) segreteria tecnica:

1) il presidente si avvale di una segreteria tecnica con funzioni istruttorie e di supporto nelle materie tecnico-scientifiche, ivi comprese le attività di raccordo e di informazione con le strutture tecnico-scientifiche;

2) alla segreteria tecnica è preposto un responsabile con le funzioni di capo della segreteria tecnica, nominato dal presidente tra i dipendenti con profilo non inferiore a primo ricercatore o a primo tecnologo;

3) il responsabile della segreteria dipende funzionalmente dal presidente e svolge la propria attività secondo le direttive dallo stesso impartite.

c) Ufficio relazioni esterne:

1) l'ufficio cura le relazioni nazionali e internazionali per quanto riguarda, in particolare, le attività culturali e gli scambi nell'ambito degli accordi internazionali di cooperazione tecnico-scientifica;

2) l'ufficio cura inoltre le relazioni istituzionali scientifiche con gli organismi ed enti operanti nel settore sanitario, con l'ISPESL e con le regioni;

3) l'ufficio assiste i ricercatori dell'Istituto nell'istruttoria dei progetti di ricerca internazionali;

4) l'ufficio provvede alla programmazione ed alla organizzazione di congressi, simposi, tavole rotonde, manifestazioni scientifiche varie e corsi di educazione sanitaria e di attività formative per gli operatori del Servizio sanitario nazionale nelle tematiche prioritarie della Sanità pubblica con particolare riferimento agli obiettivi ECM stabiliti dal Ministero della salute;

5) l'ufficio cura, infine, in collaborazione con i Dipartimenti ed i Centri nazionali, l'organizzazione di corsi di formazione, di aggiornamento e di perfezionamento ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, dell'art. 9, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e delle altre disposizioni di legge e regolamentari in materia;

6) all'ufficio relazioni esterne, su nomina del presidente, è preposto con funzioni di capo dell'ufficio un dipendente con profilo non inferiore a primo ricercatore ovvero a primo tecnologo.

d) Organi collegiali:

1) l'ufficio organi collegiali espleta le seguenti funzioni:

2) attuazione delle disposizioni di carattere normativo, organizzativo e procedurale relative agli organi collegiali; istruttoria dei provvedimenti di nomina dei componenti degli organi collegiali; funzioni di segreteria degli organi collegiali previsti dall'ordinamento; tenuta delle delibere dell'Ente;

3) alla direzione dell'ufficio è preposto un dirigente, il quale svolge anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione. Allo stesso o ad altro dirigente vengono conferite le funzioni di segretario del Comitato scientifico.

e) Ufficio stampa:

1) ai sensi degli articoli 6 e 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, è istituito un ufficio stampa, con le seguenti funzioni:

a) provvedere alla diffusione delle informazioni ufficiali dell'Istituto;

b) curare i rapporti istituzionali con i mezzi di comunicazione;

c) effettuare il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera, curando la rassegna stampa con riferimento alle attività di competenza dell'Istituto;

2) all'ufficio stampa è preposto un responsabile con le funzioni di capo ufficio stampa;

3) il capo dell'ufficio stampa deve essere iscritto all'apposito albo ed in possesso di esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria;

4) il capo ufficio stampa dipende funzionalmente dal presidente.

5) le funzioni di capo ufficio stampa sono attribuite o ad un dipendente dell'Istituto, in possesso dei requisiti di cui al comma 3

del presente articolo, ovvero ad un dipendente di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o di fuori ruolo, sempre in possesso di detti requisiti. Le funzioni di capo ufficio stampa possono essere altresì conferite, ai sensi delle vigenti disposizioni, ad un soggetto non appartenente alla pubblica amministrazione ed in possesso dei predetti requisiti.

Art. 5.

Servizio di valutazione e controllo strategico

1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, è istituito il Servizio di valutazione e controllo strategico.

2. Il servizio opera in posizione di autonomia e risponde direttamente al presidente dell'Istituto, al quale presenta relazioni periodiche sull'attività svolta.

3. Al servizio è preposto un organo collegiale, formato da tre esperti, un presidente e due membri, di cui almeno due esterni all'Istituto.

4. Il presidente ed i due membri del collegio sono nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'Istituto, durano in carica tre anni e possono essere confermati; gli emolumenti da corrispondere ai componenti esterni del collegio sono determinati dal consiglio di amministrazione.

5. Il servizio verifica la corrispondenza degli atti di gestione, posti in essere dai responsabili delle strutture tecnico-scientifiche ed amministrative in cui è articolato l'Istituto, agli atti di indirizzo. A tal fine provvede all'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché alla identificazione degli eventuali fattori ostativi, ed alla indicazione dei possibili rimedi.

Art. 6.

Organizzazione della direzione generale

1. La direzione generale costituisce un centro di responsabilità amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.

2. È ufficio della direzione generale la segreteria del direttore generale che svolge attività di supporto all'espletamento dei compiti del medesimo, provvedendo al coordinamento delle relative funzioni.

3. Alla segreteria è preposto un coordinatore con le funzioni di capo della segreteria.

4. La segreteria opera alle dirette dipendenze del direttore generale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE TECNICO-SCIENTIFICA DELL'ISTITUTO

Art. 7.

Articolazione delle strutture tecnico-scientifiche

1. L'organizzazione tecnico-scientifica dell'Istituto si articola in Dipartimenti, Centri nazionali e in Servizi tecnico-scientifici.

2. I Dipartimenti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il fine di realizzare, gestire e sviluppare attività omogenee di ricerca, controllo, consulenza e formazione nel quadro delle funzioni istituzionali attribuite all'Istituto superiore di sanità ed in conformità agli obiettivi programmatici individuati. I Dipartimenti si articolano in reparti.

I reparti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il fine di svolgere attività di ricerca, controllo e consulenza nel quadro degli obiettivi programmatici affidati al dipartimento di cui costituiscono articolazione.

3. I Centri nazionali sono strutture tecnico-scientifiche aventi il fine di realizzare, gestire e sviluppare, anche in rapporto con istituzioni esterne, attività di ricerca, controllo, consulenza e formazione, anche a carattere interdipartimentale, nonché di svolgere particolari attività di ricerca nel quadro delle funzioni attribuite all'Istituto e degli obiettivi programmatici dell'Istituto medesimo. I Centri devono assicurare il coordinamento con le altre strutture intramurali dell'Istituto e con le strutture nazionali coinvolte. Essi possono articolarsi in reparti. I reparti sono strutture tecnico-scientifiche aventi il fine di svolgere attività di ricerca, controllo e consulenza nel quadro degli obiettivi programmatici affidati al centro nazionale di cui costituiscono articolazione.

4. Ai Dipartimenti ed ai Centri nazionali è conferita, nel quadro della programmazione annuale e triennale dell'Istituto, autonomia scientifica, amministrativa ed organizzativa e di gestione, nella definizione dei contenuti dell'attività di ricerca, controllo, formazione e nella utilizzazione delle risorse umane e finanziarie e delle attrezzature scientifiche assegnate. Essi costituiscono centri di responsabilità amministrativa e centri di costo.

5. I Servizi tecnico-scientifici sono strutture, articolati in settori, aventi il fine di realizzare, sviluppare e gestire attività strumentali per le attività di ricerca, controllo, consulenza e formazione dell'Istituto nell'ambito degli obiettivi programmatici loro affidati. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, può qualificare come centri di responsabilità amministrativa i servizi tecnico-scientifici sulla base delle esigenze di efficienza ed efficacia, in considerazione della realizzazione di determinati obiettivi, tenuto conto delle risorse umane ed economiche.

Art. 8.

Dipartimenti

1. Sono istituiti i seguenti Dipartimenti, con la missione specifica per ciascuno indicata:

a) sanità alimentare ed animale;

missione: svolgere attività di ricerca mirante a garantire la sicurezza degli alimenti, sia in termini chimici che biologici; garantire la salute degli animali e la qualità dei mangimi e dei farmaci d'uso veterinario;

b) malattie infettive, parassitarie ed immunomediate;

missione: proteggere la popolazione umana dalle infezioni di qualsiasi natura; studio delle malattie immunomediate;

c) farmaco;

missione: garantire l'efficacia e la sicurezza dei farmaci per uso umano e migliorarne la conoscenza;

d) biologia cellulare e neuroscienze;

missione: studio delle malattie genetiche, endocrino-metaboliche, neurologiche, con particolare riguardo alle malattie rare. Immunoterapie.

e) ematologia, oncologia e medicina molecolare;

missione: studio e sviluppo degli strumenti genetici, molecolari e cellulari applicati alla ematologia, all'oncologia, in medicina trasfusionale ed alle altre patologie;

f) tecnologie e salute;

missione: sviluppare e valutare le nuove tecnologie biomediche ed impiegare procedure, metodi e strumenti, ivi compresa la valutazione dei rischi fisici, ai fini del miglioramento della salute umana;

g) ambiente e connessa prevenzione primaria;

missione: proteggere la popolazione umana attraverso la definizione ed il controllo dei vari tipi e sorgenti di rischio chimico e biologico, con particolare riguardo all'ambiente.

2. Ciascun dipartimento svolge attività di formazione nelle materie di competenza.

Art. 9.

Centri nazionali

1. Sono istituiti i seguenti Centri nazionali, con la missione specifica per ciascuno indicata:

a) Centro nazionale per la qualità degli alimenti e per i rischi alimentari;

missione: gestione delle emergenze alimentari in relazione alla comparsa di rischi alimentari. Sviluppo ed applicazione di ricerche miranti a garantire la sicurezza degli alimenti in collaborazione con gli altri Dipartimenti;

b) Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute;

missione: sviluppo ed applicazione di studi e ricerche epidemiologiche e biostatistiche miranti alla protezione ed alla sorveglianza della salute umana e alla valutazione dei servizi sanitari.

2. Ciascun centro nazionale svolge attività di formazione nelle materie di competenza.

3. All'interno dell'Istituto opera, inoltre, in posizione di autonomia, il Centro nazionale trapianti, istituito dall'art. 8 della legge 1° aprile 1999, n. 91.

4. In relazione a nuove funzioni attribuite all'Istituto superiore di sanità da norme legislative, o in presenza di particolari e contingenti situazioni di necessità correlate alle attività istituzionali o per una ottimale contingente esplicazione di un'attività istituzionale, con delibera del consiglio di amministrazione, possono essere istituiti ulteriori nuovi Centri nazionali, anche a carattere temporaneo.

5. La delibera del consiglio di amministrazione definisce la missione specifica dei nuovi Centri nazionali e, nel caso, la durata temporale degli stessi.

Art. 10.

Servizi tecnico-scientifici

1. Sono istituiti i seguenti servizi tecnico-scientifici, con i compiti specifici per ciascuno indicati:

a) servizio biologico e per la gestione della sperimentazione animale:

settore 1: allestimento, gestione e conservazione delle colture biologiche ai fini della sperimentazione in Istituto.

settore 2: custodia, sorveglianza e tutela sanitaria degli animali utilizzati in Istituto per le sperimentazioni;

b) servizio informatico, documentazione, biblioteca ed attività editoriali:

settore 1: rilevazione, elaborazione ed automatizzazione dei dati tecnico-scientifici e dei dati sanitari inerenti le attività istituzionali. Realizzazione di una rete operativa informatica per la diffusione delle informazioni scientifiche in materia di sanità pubblica. Attività di studio, messa a punto, installazione e gestione di sistemi operativi, linguaggi e programmi di utilità per le strutture tecnico-scientifiche. Sviluppo e gestione della rete locale dell'Istituto e gestione dei servizi di rete;

settore 2: realizzazione e gestione dei sistemi di consultazione in tempo reale di basi e banche dati per il reperimento dell'informazione tecnico-scientifica e l'elaborazione di ricerche bibliografiche. Centro di riferimento italiano per il sistema Medlars;

settore 3: acquisizione, gestione, archiviazione, conservazione e visione del materiale librario e delle pubblicazioni in serie; cura dei relativi adempimenti amministrativi e contabili; gestione del servizio di prestito e di consultazione per il personale dell'Istituto, per Istituti e biblioteche similari;

settore 4: coordinamento, redazione, stampa e diffusione in modalità cartacea e online delle pubblicazioni dell'Istituto; relazioni annuali e pluriennali e rapporti sulle attività dell'Istituto superiore di sanità; grafica, disegno, fotografia e realizzazioni multimediali a supporto delle attività tecnico-scientifiche dell'Istituto.

Art. 11.

Costituzione dei Dipartimenti

1. Al Dipartimento di sanità alimentare ed animale afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di alimenti e medicina veterinaria, nonché parte delle attività svolte dal laboratorio di metabolismo e biochimica patologica.

2. Al Dipartimento di malattie infettive, parassitarie ed immunomediate afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di batteriologia e micologia medica, di immunologia, di parassitologia e di virologia.

3. Al Dipartimento del farmaco afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di chimica del farmaco e di farmacologia.

4. Al Dipartimento di biologia cellulare e neuroscienze afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento, dai laboratori di biologia cellulare, metabolismo e biochimica patologica e di fisiopatologia d'organo e di sistema.

5. Al Dipartimento di ematologia, oncologia e medicina molecolare afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di ematologia ed oncologia e di biochimica clinica.

6. Al Dipartimento tecnologie e salute afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di fisica, ingegneria biomedica ed ultrastrutture.

7. Al Dipartimento ambiente e connessa prevenzione primaria afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dai laboratori di igiene ambientale, tossicologia applicata, tossicologia comparata ed ecotossicologia.

Art. 12.

Costituzione dei Centri nazionali

1. Al Centro per la qualità degli alimenti e per i rischi alimentari afferisce, in larga parte, l'attività del laboratorio di alimenti.

2. Al Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute afferiscono le attività svolte, in larga parte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dal laboratorio di epidemiologia e biostatistica.

Art. 13.

Costituzione dei servizi tecnico-scientifici

1. Al Servizio biologico e per la gestione della sperimentazione animale afferiscono le attività svolte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dal Servizio biologico e dal Servizio per la qualità e la sicurezza della sperimentazione animale.

2. Al Servizio informatico, documentazione, biblioteca ed attività editoriali afferiscono le attività svolte, nel precedente ordinamento dell'Istituto, dal Servizio elaborazione dati, dal Servizio documentazione, dalla Biblioteca e dal Servizio attività editoriali.

Art. 14.

Articolazione dei Dipartimenti e dei Centri nazionali

1. Con successiva deliberazione del consiglio di amministrazione, da adottarsi nel termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, si provvede all'articolazione dei Dipartimenti e dei Centri nazionali in reparti, nonché all'assegnazione del personale necessario al loro funzionamento.

2. Fino all'emanazione della suddetta deliberazione, i Dipartimenti ed i Centri nazionali sono articolati ai soli fini funzionali sulla base dei laboratori, o parte di essi, le cui attività sono afferite ai Dipartimenti.

TITOLO III

PROCEDURE DI CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE TECNICO-SCIENTIFICHE

Art. 15.

Direzione di Dipartimento

1. L'incarico di direttore del Dipartimento è conferito con provvedimento del presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Il direttore del Dipartimento ha la responsabilità di assicurare il funzionamento scientifico, organizzativo ed amministrativo della struttura, nel rispetto dei programmi di attività e degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione.

3. Il direttore del Dipartimento è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, ovvero, tra i professori ordinari e straordinari delle università o tra i dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata esperienza scientifica internazionale. I professori universitari possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre all'indennità di carica verrà corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico in godimento presso la struttura di appartenenza.

4. L'incarico è a tempo determinato, di durata triennale ed è rinnovabile. L'indennità di carica è stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

5. L'incarico è incompatibile con quello di membro del consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico, con la direzione di altre strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, delle Università e di enti e organismi, pubblici e privati.

6. Il direttore del dipartimento è responsabile del funzionamento complessivo dello stesso di fronte al presidente ed al direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:

a) provvede alla programmazione delle attività di competenza del Dipartimento, in conformità al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del presidente;

b) formula la proposta di articolazione del dipartimento in reparti ai fini del prescritto parere del Comitato scientifico;

c) adotta gli atti di competenza del dipartimento e ne è responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del dipartimento; è responsabile dell'andamento della gestione del Dipartimento;

d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento del dipartimento.

7. Il direttore di Dipartimento, per l'attività amministrativa e contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al dipartimento dal direttore generale, sentiti i direttori centrali.

8. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, l'incarico di direttore di Dipartimento può essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione negativa dell'attività svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione del diretto, interessato attraverso la contestazione ed il contraddittorio, da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non può riguardare i risultati dell'attività di ricerca svolta.

Art. 16.

Consiglio di Dipartimento

1. Nell'ambito di ciascun dipartimento è istituito un consiglio di Dipartimento, con il compito di formulare al direttore di Dipartimento proposte concernenti i programmi di attività di ricerca e l'organizzazione del lavoro all'interno del dipartimento.

2. Il consiglio di Dipartimento è costituito dal direttore del dipartimento che lo presiede, dai direttori di reparto, da due componenti in servizio presso il Dipartimento appartenenti ai diversi livelli del profilo di ricercatore e/o tecnologo e da un rappresentante degli altri profili, eletti da tutti i dipendenti in servizio presso il Dipartimento stesso.

3. Il consiglio di Dipartimento si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 17.

Direzione di Centro nazionale

1. L'incarico di direttore di Centro nazionale è conferito con provvedimento del presidente dell'Istituto, sentito il consiglio di amministrazione.

2. Il direttore del Centro nazionale assicura il funzionamento scientifico ed organizzativo della struttura, nel rispetto dei programmi scientifici e degli indirizzi approvati dal consiglio di amministrazione, e ne è responsabile di fronte al Presidente ed al direttore generale, secondo le rispettive competenze. A tal fine:

a) provvede alla programmazione delle attività di competenza del Centro, in conformità al piano triennale e ai suoi aggiornamenti annuali ed agli indirizzi del presidente;

b) formula la proposta di articolazione del Centro in reparti;

c) adotta gli atti di competenza del Centro e ne è responsabile; determina l'organizzazione del lavoro all'interno del Centro; è responsabile dell'andamento della gestione del Centro;

d) segnala le esigenze di personale necessario al funzionamento del Centro.

3. Il direttore del Centro nazionale è scelto tra i dirigenti di ricerca dell'Istituto, ovvero tra i professori ordinari e straordinari delle università o tra i dirigenti di ricerca di altri enti o tra esperti di comprovata esperienza scientifica internazionale. I professori universitari possono avvalersi della facoltà di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il collocamento in aspettativa con o senza assegni; in tale ultima ipotesi oltre all'indennità di carica verrà corrisposta una retribuzione pari al trattamento economico in godimento presso la struttura di appartenenza.

4. L'incarico è a tempo determinato, di durata triennale ed è rinnovabile. L'indennità di carica è stabilita dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.

5. L'incarico è incompatibile con quello di membro del consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico, con la direzione di altre strutture tecnico-scientifiche dell'Istituto, delle Università e di enti e organismi, pubblici e privati.

6. In relazione alle statuizioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera *f)* del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, l'incarico di direttore di Centro nazionale può essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito il consiglio di amministrazione, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dagli organi dell'Istituto o di valutazione negativa dell'attività svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non può riguardare i risultati dell'attività di ricerca svolta.

7. Il direttore di centro nazionale, per l'attività amministrativa e contabile, si avvale di personale amministrativo assegnato al centro del direttore generale, sentiti i direttori centrali.

8. Compatibilmente con i carichi di lavoro, si può disporre che un unico contingente di personale amministrativo disimpegni le attività amministrative e contabili di più Centri nazionali.

Art. 18.

Consiglio di Centro nazionale

1. Nell'ambito di ciascun centro nazionale è istituito un consiglio di Centro nazionale, con il compito di formulare al direttore del Centro proposte concernenti i programmi di attività di ricerca e l'organizzazione del lavoro all'interno del centro.

2. Il consiglio di Centro nazionale è costituito dal direttore del centro che lo presiede, dai direttori di reparto e da due componenti in servizio presso il Centro appartenenti ai diversi livelli del profilo di ricercatore e/o tecnologo e da un rappresentante degli altri profili, eletti da tutti i dipendenti in servizio presso il Centro stesso.

3. Il consiglio di Centro nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 19.

Direzione di reparto

1. L'incarico di direttore di reparto è conferito, sentito il direttore del Dipartimento, con provvedimento del presidente, ad un dipendente dell'I.S.S. con profilo di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo ovvero di primo ricercatore/primo tecnologo.

2. Il direttore di reparto è responsabile del reparto cui è preposto e risponde al direttore del Dipartimento delle specifiche attività di ricerca, controllo e consulenza svolte dal reparto medesimo.

3. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

4. L'incarico può essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito il direttore di Dipartimento, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione negativa dell'attività svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non può riguardare i risultati dell'attività di ricerca svolta.

Art. 20.

Direzione di servizio tecnico-scientifico

1. L'incarico di direttore di servizio tecnico-scientifico è conferito con provvedimento del presidente ad un dirigente di ricerca o tecnologo, ovvero ad un primo ricercatore o primo tecnologo.

2. Il direttore del servizio tecnico-scientifico dirige il servizio cui è preposto ed è responsabile di fronte al presidente ed al direttore generale, secondo la rispettiva competenza, del conseguimento dei fini istituzionali attribuiti e del funzionamento del servizio stesso.

3. L'incarico è a tempo determinato, di durata triennale ed è rinnovabile.

4. L'incarico può essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione negativa dell'attività svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non può riguardare i risultati dell'attività di ricerca svolta.

Art. 21.

Direzione di settore

1. L'incarico di direttore di settore è conferito, sentito il direttore del servizio tecnico scientifico, con provvedimento del presidente, ad un dipendente dell'I.S.S. con profilo di dirigente di ricerca o di dirigente tecnologo ovvero di primo ricercatore/primo tecnologo.

2. Il direttore di settore è responsabile del settore cui è preposto e risponde al direttore del servizio tecnico-scientifico del conseguimento dei fini istituzionali attribuiti e del funzionamento del settore stesso.

3. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile.

4. L'incarico può essere revocato, prima della sua naturale scadenza, dal presidente, sentito il direttore del servizio tecnico-scientifico, nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite o di valutazione negativa dell'attività svolta; nel procedimento di revoca deve essere osservato il principio della partecipazione al procedimento del diretto interessato, attraverso la contestazione ed il contraddittorio da realizzare in tempi certi e brevi. Detta valutazione negativa non può riguardare i risultati dell'attività di ricerca svolta.

TITOLO IV

ARTICOLAZIONE DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL'ISTITUTO

Art. 22.

Organizzazione tecnico-amministrativa dell'Istituto

1. Le strutture tecnico-amministrative dell'Istituto si articolano in due uffici di livello dirigenziale generale.

2. Gli uffici di livello dirigenziale generale si articolano in uffici di livello dirigenziale.

3. Gli uffici di livello dirigenziale generale sono i seguenti:

a) Direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali;

b) Direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche.

4. Le direzioni centrali costituiscono centri di responsabilità amministrativa ai sensi del regolamento amministrativo-contabile.

Art. 23.

Organizzazione della direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali

1. La direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale.

2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono i seguenti:

I - *Ufficio Affari legali:* fornisce consulenza giuridica in ordine alle diverse problematiche emergenti attinenti alla gestione dell'Istituto ed alla corretta interpretazione ed applicazione delle norme; provvede, su apposito mandato, a curare gli interessi dell'Istituto davanti alle magistrature ordinarie e amministrative-contabili;

II - *Affari generali, relazioni sindacali e servizi interni. Ufficio del consegnatario:* affari generali e riservati; affari non attribuiti ad altri uffici; predisposizione dei provvedimenti di nomina dei funzionari delegati, dell'ufficiale rogante, del cassiere e del consegnatario; finanziamenti a favore di enti e istituti scientifici; relazioni con le organizzazioni sindacali; coordinamento, monitoraggio e verifica dell'applicazione dei contratto collettivo nazionale di lavoro e dei contratti integrativi da parte dei vari uffici; promozione servizi sociali a favore dei dipendenti; protocollo generale e archivio; ufficio postale; sorveglianza e portinerie. Ufficio del consegnatario;

III - *Trattamento giuridico del personale. Ufficio matricola. Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e per i procedimenti disciplinari:* periodo di prova; inquadramenti; immissioni in ruolo; conferimento di funzioni dirigenziali; conferimento di incarichi; trasferimenti; comandi e collocamenti fuori ruolo; dispense e riammissioni in servizio; orario di servizio; part-time; buoni pasto; congedi, permessi ed aspettative del personale; assenze per malattie; pratiche medico-legali; pratiche infortuni INAIL; supporto organizzativo ed amministrativo per l'espletamento dei compiti di cui ai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 230/1995; ufficio di sicurezza; sorveglianza fisica e medica in materia di sicurezza del lavoro; denunzie e richieste di autorizzazione; anagrafe delle prestazioni; autorizzazioni allo svolgimento di incarichi. Ufficio matricola. Ufficio per la gestione del contenzioso del lavoro e per i procedimenti disciplinari;

IV - *Trattamento economico, di previdenza e quiescenza:* liquidazione ai dipendenti del trattamento economico fondamentale ed accessorio, ivi compresi gli assegni per il nucleo familiare e le indennità di missione; liquidazione delle indennità e dei compensi spettanti a componenti di comitati, consigli e commissioni; adempimenti per la liquidazione del trattamento di previdenza e quiescenza del personale e del trattamento di fine rapporto; adempimenti riguardanti le assicurazioni sociali, le infermità dipendenti da cause di servizio e l'equo indennizzo;

V - *Formazione e sviluppo delle risorse umane:* individuazione del fabbisogno di formazione generale e specialistica del personale e determinazione del conseguente programma formativo; organizzazione ed espletamento di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale; valutazione dell'efficacia degli interventi formativi; piani generali e particolari per lo sviluppo delle risorse umane, anche ai fini dell'adeguamento delle mansioni alle evoluzioni normative, contrattuali ed informatiche;

VI - *Reclutamento del personale e borse di studio:* adempimenti necessari per il reclutamento del personale di ruolo ed atti relativi alle assegnazioni di servizio; adempimenti inerenti le forme di impiego flessibile del personale; adempimenti per l'assegnazione e gestione delle borse di studio;

VII - *Organizzazione e semplificazione:* studi e proposte in materia di organizzazione degli uffici e del lavoro; coordinamento e

supporto nell'attività di semplificazione delle procedure dell'Ente; pianificazione e sviluppo di nuove attività; progetti di innovazione organizzativa ed iniziative per la maggiore efficienza dei servizi.

3. Nella direzione centrale delle risorse umane e degli affari generali opera il servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994.

4. Il servizio svolge compiti di supporto tecnico al direttore centrale, quale datore di lavoro ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Istituto.

5. Il direttore centrale, quale datore di lavoro ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 1, dal decreto legislativo 626/1994 e dell'art. 3 del decreto legislativo n. 230/1995, è inoltre responsabile degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di radioprotezione.

6. Ai fini dello svolgimento dei compiti di cui ai precedenti commi il direttore centrale si avvale, unitamente al servizio di prevenzione e protezione di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 626/1994, delle specifiche figure professionali previste dai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 230/1995, e successive modifiche ed integrazioni, nonché della collaborazione di ogni altra struttura necessaria.

Art. 24.

Organizzazione della direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche

1. La direzione centrale degli affari amministrativi e delle risorse economiche si articola in sette uffici di livello dirigenziale non generale e l'ufficio tecnico a cui è preposto un dirigente tecnologo.

2. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono i seguenti:

I - *Contabilità e bilancio.* Ufficio Cassa; attuazione dei sistemi di scrittura contabile previsti dalla normativa; controllo formale sugli atti di impegno di spesa, sui pagamenti e sulle riscossioni; attività di supporto al collegio dei revisori relativamente all'esercizio del controllo sulle attività dell'ente e sui fatti economici e contabili; gestione dei rapporti con l'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria dell'Ente; elaborazione e redazione del bilancio di previsione e del consuntivo; assestamenti e variazioni al bilancio e provvedimenti per le conseguenti coperture finanziarie; centri di costo; redazione del budget articolato per centri di costo. Ufficio cassa;

II - *Ufficio programmazione e controllo di gestione:* attività di programmazione e controllo di gestione ed in particolare: Supporto e coordinamento per la programmazione delle attività e degli obiettivi annuali degli uffici Studi e proposte sulle metodologie di determinazione degli obiettivi gestionali e dei soggetti responsabili - Analisi degli scostamenti e supporto ai responsabili degli uffici nella individuazione delle cause determinanti - Valutazioni economiche di costi e benefici in relazione ad iniziative specifiche.

Individuazione degli indicatori di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa - Rilevazione ed elaborazione delle informazioni ai fini dell'effettuazione del controllo di gestione - Elaborazione di relazioni informative sull'andamento della gestione per i responsabili degli uffici - Monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi gestionali - Relazione annuale sulla congruità dell'attività svolta dai titolari di uffici dirigenziali - Rapporti con il Servizio di valutazione e controllo strategico;

III - *Affari fiscali:* adempimenti previsti dalla normativa fiscale; attività di consulenza ed assistenza su tutte le questioni di natura fiscale inerenti l'attività dell'Ente, le problematiche relative al personale ed ai rapporti con i terzi; attività di consulenza fiscale ai dipendenti;

IV - *Contratti, convenzioni, servizi e spese in economia:* adempimenti riguardanti l'espletamento di appalti concorso, licitazioni private, aste pubbliche e trattative private per l'aggiudicazione di beni, di servizi e di lavori; stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti; adempimenti relativi alla tenuta dell'albo dei fornitori dell'Istituto; verifiche e controlli sugli acquisti in economia operati dalle strutture dell'Istituto; adempimenti amministrativi relativi alla stipula di convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione; spese per convegni, congressi, manifestazioni scientifiche varie;

V - *Brevetti, contratti all'estero, consorzi, fondazioni, partecipazioni societarie; servizi a terzi:* adempimenti relativi all'attività brevettuale; adempimenti per la stipula dei contratti all'estero; adempimenti amministrativi relativi alla partecipazione o costituzione di consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, nazionali, esteri ed internazionali; espletamento delle pratiche amministrativo-contabili per le revisioni di analisi e per il controllo sui prodotti vari; adempimenti correlati ai servizi a pagamento;

VI - *Centro elaborazione dati:* gestione ed amministrazione dei sistemi centrali e periferici e delle procedure di servizio; attività di studio, messa a punto, installazione e gestione di sistemi operativi, linguaggi e programmi di utilità inerenti le attività amministrative e contabili; attività di studio, sviluppo ed acquisizione di prodotti e programmi applicativi atti a promuovere o soddisfare utenze specifiche nell'ambito degli uffici amministrativi con relativa assistenza agli utenti; attività di assistenza tecnica di primo livello alle apparecchiature informatiche e supporto applicativo agli utenti; supporto al responsabile dei Sistemi informativi automatizzati;

VII - *Affari amministrativi e relazioni con il pubblico:* relazioni con il pubblico, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche; ricerche ed analisi finalizzate alla conoscenza dei bisogni dell'utenza; informazioni agli utenti sugli atti e sullo stato dei procedimenti; coordinamento dell'applicazione della normativa contenuta nella legge n. 241 del 7 agosto 1990; verifica dell'attuazione degli adempimenti relativi all'applicazione della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modifiche ed integrazioni.

3. L'ufficio tecnico, cui è preposto un dirigente tecnologo, provvede a:

progettazione, direzione e collaudo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per il complesso dell'Istituto; gestione ed interventi non specialistici di manutenzione ordinaria e straordinaria, con il proprio personale, degli immobili del complesso dell'Istituto; studi ed indagini sui criteri di insediamento nel territorio e sui requisiti funzionali e costruttivi relativamente alle strutture edilizie con particolare interesse igienico-sanitario; gestione del centralino telefonico e dell'autorimessa dell'Istituto.

TITOLO V

ATTRIBUZIONE DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DELLE STRUTTURE TECNICO-AMMINISTRATIVE

Art. 25.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale generale

1. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti dal presidente su proposta del direttore generale sentito il consiglio di amministrazione con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, le modalità di verifica del corretto espletamento dell'incarico, la durata dell'incarico medesimo, fatti salvi i casi di revoca di cui al comma 8, nonché il corrispondente trattamento economico.

2. Gli incarichi di cui al precedente comma sono, di norma, conferiti ai dirigenti di prima fascia; in presenza di situazioni eccezionali, i predetti incarichi possono essere conferiti ai dirigenti di seconda fascia o a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche esterne alla pubblica amministrazione, che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in enti e organismi pubblici o privati, ovvero abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale e culturale, comprovata dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni o da concrete esperienze di lavoro.

3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale sono responsabili di fronte al direttore generale dell'attività svolta dagli uffici che da essi dipendono, della corretta ed efficiente gestione degli uffici medesimi, nonché della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati.

4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale generale è adottata annualmente dal direttore generale.

5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione dei dirigenti medesimi; la valutazione si fonda altresì sui risultati del controllo di gestione.

6. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, così come esplicitati dall'art. 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001.

7. La valutazione di cui al comma precedente costituisce presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.

9. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono adottati, in attuazione delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, previo conforme parere di un comitato di valutazione di seconda istanza, composto da tre componenti, dei quali due sono designati, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale, mentre il terzo componente è un dirigente dell'Istituto, eletto dai dirigenti dell'Istituto medesimo.

Art. 26.

Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale

1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuiti dal direttore generale, su proposta dei titolari degli incarichi di livello dirigenziale generale, ai dirigenti di seconda fascia ovvero, in presenza di situazioni particolari, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, anche esterne alla pubblica amministrazione, che abbiano svolto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in enti e organismi pubblici o privati, ovvero abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale e culturale, comprovata dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni o da concrete esperienze di lavoro.

2. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale sono conferiti con contratto a tempo determinato, di durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, le modalità di verifica del corretto espletamento dell'incarico, la durata dell'incarico medesimo, fatti salvi i casi di revoca di cui al comma 7, nonché il corrispondente trattamento economico.

3. I dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale sono responsabili di fronte al dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale del risultato dell'attività svolta dall'ufficio cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, nonché della corretta ed efficiente gestione dell'ufficio medesimo.

4. La valutazione delle prestazioni e delle competenze organizzative dei dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale è adottata annualmente dal direttore generale, su proposta del responsabile dell'ufficio di livello dirigenziale generale cui è assegnato il dirigente valutato.

5. La valutazione tiene conto delle direttive impartite, degli obiettivi da perseguire e delle risorse umane, finanziarie e strumentali effettivamente poste a disposizione e si fonda altresì sui risultati del controllo di gestione.

6. Il procedimento si ispira ai criteri di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 286/1999, così come esplicitati dall'art. 35 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area 1, sottoscritto in data 5 aprile 2001.

7. La valutazione di cui al comma precedente costituisce presupposto per l'applicazione delle misure previste dall'art. 21, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001.

8. La positiva verifica e certificazione dei risultati di gestione conseguiti costituisce, per converso, presupposto per la corresponsione ai dirigenti medesimi della retribuzione di risultato.

9. I provvedimenti di cui all'art. 21, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001 sono adottati, in attuazione delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, previo conforme parere di un comitato di valutazione di seconda istanza, composto da tre componenti, dei quali due sono designati, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e dal direttore generale, mentre il terzo componente è un dirigente dell'Istituto, eletto dai dirigenti dell'Istituto medesimo.

Capo III

INQUADRAMENTI DEL PERSONALE E DISCIPLINA DEL RAPPORTO DI LAVORO DEI DIPENDENTI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

TITOLO I

PROFILI E LIVELLI DEL PERSONALE

Art. 27.

Inquadramento del personale

1. Il personale dell'Istituto Superiore di Sanità, ad eccezione dei dirigenti amministrativi, è inquadrato nei profili e livelli professionali di cui alla tabella 2 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, ed eventuali successive modificazioni con le professionalità di cui all'allegato 1 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 171/1991.

2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, il personale di ruolo dell'Istituto in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001, (ancorché in soprannumero) rispetto alle dotazioni organiche di cui al decreto interministeriale 27 giugno 1992, è inserito nel ruolo organico dell'I.S.S. e mantiene il trattamento giuridico ed economico in godimento, fermo restando le previsioni di cui ai commi 11 e 12 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1991, n. 171. Si possono inserire nel ruolo organico dell'Istituto un assistente tecnico, settimo livello professionale, e tre consulenti professionali, terzo livello professionale, in quanto personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001, che ha mantenuto ad personam il profilo particolare del preesistente ordinamento ai sensi, rispettivamente dei commi 11 e 12 dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 17 febbraio 1991, n. 171.

3. Le variazioni della dotazione organica, così come individuata nella tabella allegata, sono deliberate dal consiglio di amministrazione, ai sensi degli articoli 7 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 70/2001.

Art. 28.

Inquadramento dei dirigenti amministrativi

1. I dirigenti amministrativi dell'Istituto superiore di sanità sono così inquadrati:

dirigenti di prima fascia;

dirigenti di seconda fascia.

2. Ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, i dirigenti dell'Istituto, in servizio alla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2001, che rivestono funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001, hanno facoltà di entrare a domanda nei ruoli dell'Istituto medesimo, alla data dell'entrata in vigore del presente regolamento.

TITOLO II

RAPPORTO DI LAVORO - TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO

Art. 29.

Rapporto di lavoro

I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa,

nonché da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.

I rapporti di lavoro dei dirigenti dell'Istituto superiore di sanità sono disciplinati dalle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da quelle del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, da quelle delle leggi sui rapporti di lavoro nell'impresa, da quelle del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro.

I rapporti individuali di lavoro dei dipendenti dell'Istituto superiore di sanità sono regolati mediante contratti individuali.

Art. 30.

Formazione

1. L'Istituto individua nella formazione professionale uno strumento indispensabile per l'aggiornamento e la crescita del personale in servizio e per l'inserimento nei processi organizzativi del personale di nuova assunzione.

2. A tal fine, l'Istituto:

a) promuove e favorisce forme permanenti di intervento per la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione e la specializzazione professionale del personale;

b) garantisce l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività scientifica e di ricerca;

c) cura la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con profili gestionali.

3. L'Istituto svolge attività di formazione in base a programmi annuali e/o pluriennali, prevedendone gli opportuni stanziamenti compatibilmente con le esigenze di bilancio.

4. In conformità alle vigenti norme contrattuali, le linee di indirizzo generale delle attività formative dell'Istituto sono oggetto di contrattazione integrativa.

Art. 31.

Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi retribuiti

1. Ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i dipendenti dell'I.S.S. non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'Istituto medesimo.

2. Per incarichi retribuiti si intendono tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso. Sono esclusi i compensi indicati alle lettere da *a)* ad *f)* dell'art. 53, comma 6, del predetto decreto legislativo n. 165/2001.

3. L'autorizzazione deve essere richiesta all'Istituto dal dipendente interessato o dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico.

4. Restano ferme le particolari disposizioni previste per i ricercatori e tecnologi dalla normativa contrattuale.

Art. 32.

Norma finale

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001, n. 70, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonché al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione ed al contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente, alle norme del capo I, titolo II, libro V del codice civile ed alle leggi sul rapporto di lavoro subordinato nell'impresa.

ALLEGATO A

DOTAZIONI ORGANICHE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Profilo Professionale	Dotazioni Organiche [1]
Ricercatori (I-II-III)	613
Tecnologi (I-II-III)	50
Dirigenti I fascia	2
Dirigenti II fascia	15
Dirigente Biblioteca [2]	/
Funzionario Amm. (IV-V)	88
CTER (IV-V-VI)	562
Coll. Amm. (V-VI-VII)	123
Operatore Tec. (VI-VII-VIII)	507 [3]
Ausiliari Tec. (VIII-IX)	26
Assistenti Tec. R.E. (VII) [4]	/
Totale	1986

[1] Le dotazioni organiche proposte sono quelle derivanti dal decreto interministeriale 27 giugno 1992, fatta eccezione per il profilo di operatore tecnico.

[2] Il posto di dirigente della biblioteca viene soppresso, in quanto nel nuovo ordinamento dei servizi la Biblioteca confluisce nell'ambito delle strutture tecnico-scientifiche.

[3] Di cui 240 unità rappresentano i soprannumerari che vengono assorbiti nella presente Pianta Organica.

[4] Il posto di assistente tecnico è di pertinenza della dotazione organica di operatore tecnico, ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica n. 171/1991.

03A00969

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 22 gennaio 2003.

Concessioni di lavori pubblici ex art. 19, comma 2, della legge n. 109/1994, affidate secondo le modalità indicate nei successivi articoli 20 e 21, comma 2, lettera *b)* - Problema relativo alla forma che deve assumere l'offerta «progettuale» - Concessioni aggiudicate in esito a gara preliminare e successiva procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte, ai sensi dell'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *b)*, della medesima legge - Incidenza degli elementi di valutazione di natura «qualitativa» - Approfondimento. (Determinazione n. 1/2003).

IL CONSIGLIO

Premesso che:

L'Autorità, nell'espletamento dei compiti ad essa demandati dalla legge n. 109/1994, ha analizzato diverse procedure per l'affidamento di concessioni di lavori pubblici, riscontrando in alcuni bandi di gara la presenza di una clausola che indicava la *progettazione definitiva* dell'opera a farsi quale parte integrante dell'offerta, da predisporsi — pertanto — già in tale sede e posta quindi come onere per tutti i concorrenti, nono-

stante il combinato disposto degli art. 19, comma 2, art. 20 e art. 21, comma 2, lettera *b)*, della legge n. 109/1994 risulti chiaro nel precludere una tale facoltà alle stazioni appaltanti.

Rilevata la suddetta anomalia, veniva avviata un'indagine conoscitiva relativa agli affidamenti in concessione di costruzione e gestione posti in essere nel biennio 2000-2001, al fine di acquisire, in particolare, i dati e gli elementi relativi alla *«forma dell'offerta progettuale»* richiesta dalle stazioni appaltanti ai fini degli affidamenti in concessione.

I dati acquisiti hanno evidenziato l'esistenza di una «disomogeneità interpretativa» da parte delle s.a. circa gli elementi che — a termini di legge — possono essere richiesti ai concorrenti in fase di gara ai fini del successivo affidamento in concessione.

Per questo motivo ed anche alla luce delle modifiche introdotte nella specifica materia dalla legge n. 166/2002, è stata ritenuta opportuna una pronuncia chiarificatrice da parte di questa Autorità.

Ritenuto in diritto.

Come è noto, l'art. 19, comma 2, della legge n. 109/1994 stabilisce che le concessioni di lavori pubblici *«sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore ed una amministrazione aggiudicatrice, aventi ad oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici»*, mentre il successivo art. 20, comma 2, chiarisce che esse *«sono affidate mediante licitazione privata ponendo a base di gara un progetto preliminare corredato, comunque, anche degli elaborati relativi alle preliminari essenziali indagini geologiche, geotecniche, ideologiche e sismiche»* e che *«l'offerta ha ad oggetto gli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera* b)*, nonché le eventuali proposte di varianti al progetto posto a base della gara»*.

In proposito va subito evidenziato che l'art. 7, comma 1, lettera *l)*, della legge n. 166/2002 ha apportato una significativa modifica al predetto comma 2 dell'art. 20, laddove precisa che a base di gara deve essere posto un *«progetto almeno di livello preliminare»*, mentre non ha introdotto alcuna innovazione al testo dell'art. 19, comma 2, che pone — come detto — la *progettazione definitiva* tra le prestazioni contrattuali e quindi la colloca in una fase temporale successiva a quella dell'aggiudicazione.

Pertanto, stante l'invariato ed inequivocabile contenuto dell'art. 19, comma 2, la suddetta modifica non può significare che alle stazioni appaltanti venga concessa la facoltà discrezionale di richiedere a tutti i concorrenti — già in fase di offerta — la predisposizione del *progetto definitivo*, nell'accezione di cui all'art. 16, comma 4 della legge quadro, ma va interpretata nel senso che l'amministrazione concedente deve farsi carico di un'attività preventiva tesa alla determinazione di una serie di parametri «progettuali» che implementino l'elaborazione di livello *preliminare*, al fine di consentire la formulazione consapevole dell'offerta da parte degli interessati, senza far gravare su di essi un indebito onere.

In tal senso, non può che ribadirsi quanto espresso con la determinazione n. 12 del 7 marzo 2000, e cioè che il *progetto preliminare* posto in visione dei concorrenti deve essere *«per così dire arricchito di ulteriori elementi.. per corrispondere ad esigenze che possano trovare giustcazioni solo nelle scelte e nell'attività della pubblica amministrazione»*, mentre la prestazione di *progettazione definitiva* deve formare, di regola, parte integrante dell'oggetto del contratto di concessione - con conseguente suo espletamento in una fase successiva all'affidamento - da porre a carico del solo concorrente che in esito alla gara risulta essere l'effettivo ed unico aggiudicatario.

Per inciso, l'attuale quadro normativo prevede comunque che — in via preventiva — l'amministrazione concedente fornisca ai concorrenti una «griglia» alla quale dovrà attenersi nell'operare le proprie valutazioni di ordine qualitativo.

Va infatti rammentato che per utilizzare il previsto criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 dispone che agli *elementi di valutazione* di cui all'art. 21, comma 2, lettera *b)* della legge (il *prezzo*, il *valore tecnico ed estetico dell'opera progettata*, *il tempo di esecuzione dei lavori*, *il rendimento*, *la durata della concessione*, le *modalità di gestione*, il *livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza*, nonché gli *ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare)* vengano assegnati «pesi» o «punteggi» — globalmente pari a cento — e che gli stessi debbano essere indicati nel bando di gara, unitamente ai sub-elementi e relativi «sub-pesi» e «sub-punteggi» in base ai quali si determina la valutazione qualitativa.

Infine, va considerato che il *progetto definitivo* ex art. 16, comma 4, della legge quadro, comprende la predisposizione di tutta una serie di elaborati, taluni dei quali non certamente indispensabili nella fase di gara relativa all'affidamento della concessione.

A ciò si aggiunge l'ulteriore considerazione che nell'art. 20 della legge n. 109/1994 è assente qualsiasi riferimento alla progettazione definitiva, poiché il dettato normativo si limita ad affermare che l'affidamento avviene ponendo a base di gara un progetto preliminare predisposto dall'amministrazione - eventualmente (ma non necessariamente) variato dall'aggiudicatario - con l'ulteriore aggiunta che *«i lavori potranno avere inizio soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.»*.

Il mancato esplicito riferimento di cui sopra potrebbe quindi dar luogo a ritenere che - all'esito dell'offerta corredata di eventuali varianti proposte dal concorrente-aggiudicatario - non risulti strettamente necessaria la preventiva e separata redazione del progetto definitivo, da predisporre pertanto contestualmente a quella del progetto esecutivo.

Passando ad analizzare la forma che deve essere assunta dall'*offerta progettuale*, va innanzitutto ribadito il precedente concetto per cui, rispetto alla elaborazione di progetto posta a base di gara, è consentito

ai concorrenti presentare eventuali e possibili varianti - giusto art. 87, lettera *e)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999 - ma nessuna vera e propria soluzione alternativa, che si discosti dalle scelte generali operate dalla stazione appaltante.

Come infatti sancito dallo stesso Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2000, n. 6367 (già richiamato nella determinazione n. 53/2000 del 7 dicembre 2000), «*le modifiche al progetto predisposto dall'amministrazione non possono configurare un'alternativa progettuale, ma devono limitarsi ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto di base.*».

Risulta inoltre opportuno sottolineare che l'offerta non può presentarsi in una forma univoca e prestabilita, in quanto la stessa si modella di volta in volta in relazione all'ordine di importanza assegnato dall'amministrazione aggiudicatrice agli elementi previsti dall'art. 21, comma 2, della legge n. 109/1994, da indicare preventivamente nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto in relazione al diverso tipo di opera da realizzare e gestire.

Pertanto, all'incertezza nel definire i contorni precisi della elaborazione di cui deve farsi carico l'offerente può porre rimedio la sola stazione appaltante, indicando chiaramente — nell'avviso di gara — tutti gli elementi di valutazione e i relativi fattori ponderali in base ai quali la commissione giudicatrice valuterà le offerte pervenute.

Diventa conseguentemente necessaria la corretta applicazione dell'art. 21, comma 2, laddove si chiarisce che gli elementi di valutazione sono «*variabili in relazione all'opera da realizzare*», per cui — ad esempio — il «*valore tecnico ed estetico dell'opera progettata*» potrà trovarsi ad assumere un peso percentualmente inferiore quando si dovranno soppesare le offerte relative ad appalti per la realizzazione di impianti a rete (pubblica illuminazione, distribuzione gas metano), mentre lo stesso elemento di giudizio potrà assumere una rilevanza notevole laddove la componente legata alla *progettazione architettonica* dell'opera da realizzare risulterà emergente, come può accadere per piscine, ospedali, residenze per anziani, cimiteri.

In qualche modo ciò potrebbe significare che il «*valore tecnico ed estetico dell'opera progettata*» assurge al ruolo di parametro di giudizio «centrale» quando la concessione non ha la prevalente finalità della gestione, ma anche (o forse soprattutto) quella di costruire l'opera, configurandosi come sistema alternativo all'appalto di sola costruzione, rispetto al quale vi è certamente un minore impegno «progettuale» per l'amministrazione, nonché la possibilità di corrispondere all'esecutore un prezzo che - seppur non più limitato alla aliquota massima del 50%, come stabiliva l'art. 19, comma 2 della legge n. 109/1994, prima delle modifiche introdotte dall'art. 7 della legge n. 166/2002, può comunque risultare inferiore rispetto all'importo totale dei lavori.

In definitiva, il contenuto dell'offerta progettuale si concretizza nella prospettazione di migliorie da apportare al progetto posto a base di gara che — a solo titolo esemplificativo e non certamente esaustivo — potranno assumere la forma di:

soluzioni tecnologiche innovative;

flessibilità della utilizzazione;

contenimento dei consumi energetici;

minore impatto ambientale;

particolari tipologie di impianti;

qualità dei materiali e delle finiture;

semplicità di manutenzione.

Le considerazioni sin qui riportate sono riferite espressamente agli affidamenti tramite *concessione* ex art. 19, comma 2, della legge n. 109/1994, ma possono estendersi — per alcuni aspetti — anche alle concessioni aggiudicate in esito a gara preliminare e successiva procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte, ai sensi dell'art. 37-*quater*, comma 1, lettera *b)* della medesima legge.

Infatti, anche nel *project-financing* la gara iniziale viene svolta — sulla base del progetto preliminare presentato dal promotore - con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui al citato art. 21, comma 2, lettera *b)*, della legge, con indicazione preventiva degli elementi di valutazione di natura *qualitativa (valore tecnico ed estetico delle opere progettate, modalità di gestione)* e di quelli di natura *quantitativa (prezzo, tempo di esecuzione dei lavori rendimento, durata della concessione, livello delle tariffe)*.

Pertanto, nella fase procedimentale tesa ad individuare le due migliori offerte, il problema relativo alla forma che deve assumere l'offerta «progettuale» si presenta in forma assolutamente analoga a quanto rappresentato in precedenza.

Le varianti da proporre in sede di gara potranno dunque consistere nella prospettazione di migliorie, ma non di modifiche progettuali tali da snaturare il progetto posto a base di gara o comunque da renderlo non comparabile con quello presentato dal promotore e fatto proprio dall'amministrazione aggiudicatrice.

Per quanto riguarda la successiva fase della procedura negoziata - richamando alcuni concetti espressi dall'Autorità in precedenti determinazioni - va innanzitutto sottolineato che essa si incentra sul confronto tra l'offerta del promotore e le due migliori selezionate con la gara, configurando «*l'apertura di un dialogo competitivo multiplo e flessibile, non limitato dalla struttura formalmente più rigida della licitazione privata*». Non essendovi quindi particolari regole procedimentali prestabilite, «*sarà opportuno che l'amministrazione aggiudicatrice precisi nel bando di gara le modalità cui intende attenersi nel corso della procedura negoziata, potendo anche prevedere la possibilità del ricorso a uno o più*

rilanci per quanto attiene agli elementi quantitativi (prezzi, tariffe, durata concessione, tempi di esecuzione, ecc.) delle offerte presentate».

In proposito sembra utile rilevare che il ricorso a rilanci plurimi, benché non precluso da specifiche disposizioni normative, deve intendersi comunque limitato - in ossequio ad un principio di complessiva convenienza - risultando evidente che all'incremento numerico delle sessioni di procedura negoziata corrisponde un allungamento dei tempi dell' azione amministrativa ed una progressiva riduzione dei margini di miglioramento delle offerte.

Per questo motivo, tenendo conto che la competizione viene svolta fra tre soli soggetti, sarà opportuno che le amministrazioni aggiudicatrici valutino in via preventiva l'esistenza dei presupposti per spingersi oltre la seconda sessione di procedura negoziata e, conseguentemente, per disporre l'inserimento della relativa previsione nel bando di gara.

Circa gli elementi sui quali può articolarsi la rimodulazione dell'offerta, non vi è dubbio che tutti i parametri di natura *quantitativa* (prezzi, tariffe, durata della concessione, tempi di esecuzione, ecc.) possono formare oggetto di progressive riduzioni e quindi di miglioramento delle condizioni prospettate in precedenza ma, soprattutto, si prestano ad una valutazione di tipo «automatico», in quanto applicata a dati numerici.

Va precisato che per ogni rilancio la migliore offerta sarà individuata applicando il metodo di valutazione di cui all'allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, impiegato per la individuazione dei due soggetti da invitare alla procedura negoziata.

Le misure degli elementi di valutazione da porre a base dei successivi rilanci sono quelle dell'offerta economicamente più vantaggiosa che nel precedente rilancio è risultata la migliore.

Dalle considerazioni svolte segue che:

a) Per quanto riguarda le concessioni di lavori pubblici ex art. 9, comma 2, della legge n. 109/1994, affidate secondo le modalità indicate nei successivi articoli 20 e 21, comma 2, lettera b):

1. In sede di gara i concorrenti — stando all'espressa formulazione legislativa — hanno esclusivamente l'obbligo di presentare un'offerta in grado di consentire all'amministrazione il corretto espletamento di un giudizio di valutazione relativo all'offerta economicamente più vantaggiosa, che sarà operato tenendo conto unicamente degli elementi di cui all'art. 21, comma 2, lettera *b)* della legge n. 109/1994, costituenti *fattori ponderali* cui l'amministrazione aggiudicatrice dovrà discrezionalmente assegnare un ordine di importanza ed il relativo punteggio, modellandoli correttamente in base al tipo di opera da realizzare ed alle rispettive esigenze da soddisfare.

2. L'inserimento, nel bando di gara, di una clausola che obbliga tutti i partecipanti a redigere e presentare in sede di offerta la *progettazione definitiva,* nell'accezione di cui all'art. 16, comma 4, della legge n. 109/1994 (e quindi comprensiva anche di elaborati non strettamente indispensabili nella fase relativa all'affidamento della concessione), oltre a non ritenersi compatibile - per tutte le sopra esposte argomentazioni - con l'attuale quadro normativo, reca con sé il concreto rischio di un'indebita restrizione di quel principio di libera concorrenza che mira a garantire nell'ambito degli appalti pubblici la massima partecipazione possibile da parte di tutti gli operatori qualificati presenti sul mercato, in quanto pone a carico dei soggetti interessati alla gara un onere supplementare — anche di ordine economico — e può costituire causa aggiuntiva di esclusione dalla procedura di aggiudicazione.

3. Per tutti i casi in cui il *«valore tecnico ed estetico dell'opera progettata»* costituisca un elemento significativo ai fini della valutazione dell'offerta e sia quindi richiesta un'elaborazione progettuale ad opera dei concorrenti, tale elaborazione non potrà configurare soluzioni alternative a quella proposta dall'amministrazione concedente, dovendo invece concretizzarsi in un arricchimento, in termini di contenuti, del progetto base, nel rispetto dei criteri stabiliti nel bando di gara o nel capitolato speciale d'appalto. Pertanto, in linea con l'attuale quadro normativo, — nonché con gli stessi principi di derivazione comunitaria in materia di appalti pubblici — la stazione appaltante dovrà farsi carico di specificare in modo dettagliato ed esaustivo, oltre agli elementi prescritti dal combinato disposto degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, lettera *b),* anche i sub-elementi e i relativi sub-pesi o sub-punteggi, come prescrive l'art. 91, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999.

*b) Per quanto riguarda le concessioni aggiudicate in esito a procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte, ai sensi dell'art. 37-*quater, *comma 1, lettera* b) *della medesima legge:*

1. Qualora il bando di gara, nel precisare le modalità cui attenersi nel corso della procedura negoziata, preveda anche la possibilità di rilanci, l'amministrazione aggiudicatrice dovrà preventivamente valutare — in ossequio ai principi generali di rispetto dei criteri di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa — l'esistenza dei presupposti per spingersi oltre la seconda sessione di rilancio.

2. In ordine alla rimodulazione dell'offerta nelle sedute di procedura negoziata, si ritiene che i rilanci possano riguardare — di norma — tutti i parametri di natura *quantitativa* (prezzi, tariffe, durata concessione, tempi di esecuzione, ecc.) per i quali la progressiva riduzione comporta un miglioramento delle condizioni prospettate in precedenza e che si prestano ad una valutazione di tipo «automatico».

Roma, 22 gennaio 2003

Il presidente: GARRI

03A01095

DETERMINAZIONE 30 gennaio 2003.

Carenze del piano di sicurezza e coordinamento. (Determinazione n. 2/2003).

IL CONSIGLIO

Premesso:

È pervenuta a questa Autorità una richiesta di parere formulata dall'ANIEM, e relativa alla salute e sicurezza dei lavoratori. È stato chiesto se, in caso di previsione parziale e sottostima dei costi delle misure di sicurezza, possa configurarsi l'ipotesi di carenza progettuale, suscettibile di integrazioni in corso d'opera.

Stante il carattere generale della problematica in questione, si è ritenuto di chiedere il contributo dei firmatari dei Protocolli d'intesa con questa Autorità, i quali, anche in sede di audizione del 15 gennaio 2003, hanno formulato le proprie valutazioni, ovvero hanno rassegnato successive apposite memorie.

Ritenuto in diritto.

In relazione alla fattispecie, deve in primo luogo evidenziarsi, che l'eventuale carenza del Piano di sicurezza e coordinamento, non è riconducibile a nessuna delle ipotesi legittimanti l'adozione di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 25, comma 1, lettera *d)* della legge n. 109/1994.

Tale articolo, infatti, al comma 5-*bis*, contiene un'elencazione chiara e tassativa delle fattispecie ricomprese nell'ipotesi di errore o omissione progettuale, e tra queste risulta assente l'enunciazione delle carenze al piano di sicurezza e coordinamento. Si rileva, peraltro, come il citato comma 5-*bis* chiarisce espressamente che la definizione ivi contenuta di errori od omissioni progettuali è dettata «ai fini del presente articolo», ossia ai fini dell'ammissione delle varianti in corso d'opera. In considerazione di ciò, la lettera *d)*, comma 1, dell'art. 25 non colpisce l'errore o l'omissione del progettista in sé, ma solo quegli errori o quelle omissioni che siano tali da pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione. Stante la specifica finalità della disciplina sopra richiamata, non sembra possibile ritenerla applicabile, né per analogia né per interpretazione estensiva, alla prospettata ipotesi di un piano di sicurezza che risulti deficitario dal punto di vista tecnico.

La suddetta ipotesi, sembra invece riconducibile alla disposizione di cui al comma 3 del suddetto art. 25, nella parte in cui stabilisce che sono «... ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera».

Le ragioni che inducono a ritenere ammissibile la suddetta ricostruzione sono quelle di seguito riportate.

In primo luogo, deve richiamarsi l'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 494/1996 il quale definisce analiticamente i contenuti del Piano di sicurezza e di coordinamento; quest'ultimo, infatti, deve contenere in particolare: l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi e le conseguenti procedure esecutive, gli apprestamenti e le attrezzature atti a garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nonché la stima dei relativi costi.

In secondo luogo, si evidenzia che l'art. 31, commi 1-*bis* e 2-*bis* della legge n. 109/1994 e seccessive modificazioni, stabilisce che le imprese appaltatrici, sia prima dell'inizio dei lavori, sia durante lo svolgimento degli stessi, possono presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori (figura disciplinata dal decreto legislativo n. 494/1996), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento; è quanto previsto, altresì, dal comma 5, dell'art. 12, del decreto legislativo n. 494/1996, in base al quale «l'impresa che si aggiudica i lavori può presentare al coordinatore per l'esecuzione proposte di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza». Infine, si richiama l'art. 127, comma 2, lettera *b)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, che include tra le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori, l'adeguamento dei piani di sicurezza e del relativo fascicolo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute.

In merito alle suddette norme, si osserva che le stesse riguardano i meri assestamenti o correttivi resi necessari per meglio adeguare, con aspetti di dettaglio, il piano di sicurezza e coordinamento alla realtà specifica di cantiere, e dai quali non derivano ulteriori oneri a carico dell'appaltatore, oltre a quelli preventivamente stimati. Ciò anche in considerazione del fatto che le disposizioni richiamate sembrano fare riferimento a modificazioni non quantificabili economicamente e destinate, quindi, a non incidere «ulteriormente» sui costi di sicurezza stimati.

Peraltro, il suddetto assunto è avvalorato dal comma 5, dell'art. 12 del decreto legislativo n. 494/1996, nella parte in cui stabilisce che «in nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti».

Alla luce di quanto sopra, si ritiene che per «carenza» del piano di sicurezza e coordinamento, debbano inten-

dersi, non già i meri assestamenti o correttivi, sopra illustrati, ma solo ed esclusivamente i «nuovi apprestamenti», ovvero le «ulteriori» misure di sicurezza, non contemplati nel relativo piano, ma che il direttore dei lavori ed il responsabile del procedimento ritengono necessari, per propria valutazione o su segnalazione dell'appaltatore, al fine di risolvere situazioni di pericolosità non previste ab origine, e che dovranno essere effettivamente realizzati dall'appaltatore.

Solo in tal senso può ammettersi l'ipotesi di una carenza del piano di sicurezza e coordinamento, dalla quale derivino dei costi ulteriori rispetto a quelli preventivati per la sicurezza.

Al fine di stabilire il modo in cui simili ulteriori somme devono essere inserite nella contabilità dei lavori, deve preliminarmente richiamarsi la determinazione n. 2/2001 di questa Autorità, dalla quale si evince che la stima complessiva delle spese di sicurezza si compone di due parti, una parte compresa nel prezzo unitario delle singole lavorazioni ed una parte di spese c.d. speciali non incluse nei prezzi, la cui somma rappresenta il costo della sicurezza non soggetto a ribasso. Entrambe le spese devono essere determinate dal progettista. Nel caso degli oneri inclusi nei prezzi, il progettista determina analiticamente la quota di detti oneri. Nel caso di oneri c.d. speciali, il progettista procede ad un computo metrico degli stessi. La somma degli oneri di sicurezza «speciali» e di quelli inclusi nei prezzi, porta alla determinazione delle spese complessive della sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS (incidenza media della sicurezza).

In merito a quanto sopra, si precisa in primo luogo che mentre la parte delle spese di sicurezza relativa alle singole lavorazioni è ancorata direttamente all'esecuzione dell'opera, quella afferente agli oneri c.d. speciali può subire delle variazioni; conseguentemente, è in quest'ultima che possono ricondursi delle spese complessive della sicurezza SCS e, di conseguenza, anche di IS (incidenza media della sicurezza).

In merito a quanto sopra, si precisa in primo luogo che mentre la parte delle spese di sicurezza relativa alle singole lavorazioni è ancorata direttamente all'esecuzione dell'opera, quella afferente agli oneri c.d. speciali può subire delle variazioni; conseguentemente, è in quest'ultima che possono ricondursi le «ulteriori spese» necessarie per far fronte ai «nuovi apprestamenti» dovuti alla carenza del piano di sicurezza e coordinamento, mediante aggiornamento del relativo computo metrico.

Il metodo attraverso il quale conseguire una simile variazione, è quello di cui all'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il quale disciplina la determinazione e l'approvazione dei nuovi prezzi, prevedendo peraltro che gli stessi vengano determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento; ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.

Peraltro, si osserva come l'eccezione realtiva alla carenza de qua, dovrebbe essere sollevata dall'appaltatore nel momento in cui, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 494/1996, lo stesso redige il piano operativo di sicurezza, e comunque prima dell'accettazione del piano di sicurezza e coordinamento. È in questo momento, infatti, che sicuramente possono rilevarsi le carenze «sostanziali» del piano di sicurezza e coordinamento predisposto dalla stazione appaltante.

Deve, infine, rilevarsi che sarà onere del responsabile del procedimento, il quale è altresì tenuto alla validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, valutare se le carenze «sostanziali» del piano di sicurezza e coordinamento siano riconducibili all'ipotesi di «errore progettuale», ovvero se ritenga che le stesse potevano essere previste dal progettista, in fase di progettazione esecutiva.

Una simile valutazione assume carattere rilevante, atteso che solo nel primo caso, per la copertura dei relativi oneri aggiuntivi, sarebbe legittimato il ricorso all'apposita polizza del progettista (deliberazione n. 181/2002), con la precisazione che nel caso in cui l'errore sia commesso da un progettista interno, non essendo quest'ultimo assicurato anche per una simile eventualità, allo stesso potranno applicarsi le sole norme in materia di responsabilità professionale.

Dalle considerazioni svolte, segue che:

il piano di sicurezza e coordinamento può considerarsi carente solo ed esclusivamente per quanto riguarda i «nuovi apprestamenti», ovvero le ulteriori misure di sicurezza, non contemplati nel relativo piano;

le spese necessarie per far fronte ai «nuovi apprestamenti», sono riconducibili ai c.d. oneri speciali, di cui si compongono le spese complessive della sicurezza, previo aggiornamento del relativo computo metrico, ed i relativi prezzi possono individuarsi mediante ricorso alla procedura di cui all'art. 136 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999;

è onere del responsabile del procedimento, valutare se le carenze «sostanziali» del piano di sicurezza e coordinamento siano riconducibili all'ipotesi di «errore progettuale», ovvero se le stesse potevano essere previste dal progettista in fase di progettazione esecutiva.

Roma, 30 gennaio 2003

Il presidente: GARRI

03A01432

CIRCOLARI

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

CIRCOLARE 4 febbraio 2003, n. 11.

Premi nazionali per la traduzione - Edizione 2003.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria

Al Ministero degli affari esteri - D.G.P.C.

Al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca - Direzione generale scambi culturali

Al Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo scambi

Alla Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

All'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

Al Sindacato italiano traduttori letterari

All'Associazione italiana traduttori interpreti

All'Associazione italiana editori

All'UNIGEC CONFAPI

All'Associazione librai italiani

All'Unione stampa periodica italiana

Alla Federazione italiana editori giornali

Alla Federazione nazionale stampa italiana

Al Sindacato nazionale scrittori

All'Unione nazionale scrittori

Al Sindacato libero scrittori

All'Associazione italiana dialoghisti ed adattatori cinetelevisivi

Si informa che, nell'ambito delle misure a favore della traduzione disposte da questo Ministero con decreto 4 febbraio 1988 (soggiorni di studio per traduttori, organizzazione di corsi di aggiornamento, convegni, seminari, incontri, informazione, studio, ricerca e documentazione sui problemi della traduzione e sulla professionalità dei traduttori), sono stati istituiti i «Premi nazionali per la traduzione».

Una commissione di esperti presieduta dal Ministro per i beni e le attività culturali esprimerà pareri sulla assegnazione dei Premi e sulla programmazione delle altre iniziative sopra menzionate che si avvarranno dei supporti operativi di un apposito «Centro per i traduttori e per le iniziative a favore delle traduzioni», già operante presso questo Servizio.

Si riportano qui di seguito le norme del regolamento relativo ai «Premi», con preghiera di volerle diffondere negli ambiti di rispettiva competenza.

Art. 1.

«I Premi nazionali per la traduzione» sono conferiti dal Ministro per i beni e le attività culturali, su conforme e motivato parere della commissione di cui sopra, per l'importo complessivo di euro 61.972,00 (*) e con la seguente articolazione:

A) Quattro Premi indivisibili dell'importo di euro 12.911,00 ciascuno da conferire, quale riconoscimento di superiore merito per l'attività svolta, rispettivamente a:

1) un traduttore in italiano di una o più opere da altra lingua (classica o moderna) o dialetto;

2) un traduttore in lingua straniera di una o più opere in italiano (o in dialetto);

3) un editore italiano per opere tradotte da altre lingue (classiche o moderne) o dialetto;

4) un editore straniero per opere in italiano (o in dialetto) tradotte in altre lingue.

B) Fino a quattro Premi speciali indivisibili di importo non inferiore ad euro 2.582,00 ciascuno, da conferire in riconoscimento degli elevati apporti culturali o professionali o tecnici o metodologici, realizzati nell'ambito e in supporto del tradurre informazioni, messaggi, normative già concepiti in altra lingua o dialetto, o nella traduzione di testi non primariamente destinati alla pubblicazione o che afferiscano a mezzi della comunicazione di ogni altra specie, acquisiti per iniziativa individuale o nell'ambito di attività di imprese, enti, amministrazioni ed organizzazioni nazionali ed internazionali.

(*) La suddetta somma potrà essere ridotta con riferimento alla disponibilità di bilancio.

Art. 2.

Agli effetti della deliberazione sul conferimento dei Premi, la commissione si atterrà ai criteri qui di seguito indicati:

le espressioni «editore», «traduttore», «traduzione», sono riferite non soltanto a produttori e prodotti editoriali convenzionalmente resi pubblici per mezzo della stampa, ma ad ogni attività intesa a riformulare, per opera dell'ingegno, il testo di qualsivoglia informazione o messaggio in ulteriori e differenti linguaggi, indipendentemente dalla loro natura (letteraria, scientifica, pragmatica) e dai mezzi di comunicazione cui vengano affidati;

per i traduttori si ritengono meritevoli di riconoscimento le opere che consentono di rilevarne la spiccata personalità e la funzione di mediatori culturali. La figura del traduttore si contraddistingue per l'acutezza delle analisi e la consapevolezza di percorsi metodologici, che si fondino su scelte motivate all'interno di due sistemi — non solo di ordine linguistico e tecnico — dal cui confronto scaturiscano significative corrispondenze e adeguati esiti omologici;

per gli editori sono rilevanti l'impegno culturale e promozionale delle iniziative caratterizzate, se stranieri, da una particolare attenzione per la diffusione della ricerca scientifica e della cultura italiana all'estero; se italiani, da linee e programmi nei quali le traduzioni, anche in rapporto alle dimensioni dell'impresa ed alle condizioni nelle quali essa operi, rivestano un ruolo particolarmente significativo.

Art. 3.

La commissione procede con motivate delibere in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle proposte, degli orientamenti e delle valutazioni autonomamente elaborati nel proprio seno, attenendosi ai criteri di cui all'art. 2 del presente regolamento, anche in assenza di domanda o formale atto di candidatura. Proposte concernenti operatori, opere ed attività relative alla traduzione, che si ritengano meritevoli di riconoscimento, potranno essere inviate, anche a cura degli interessati, entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate di ogni elemento ed informazione atti a facilitarne la valutazione.

Le proposte devono essere inviate al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali - Servizio IV - Promozione del libro e della lettura - Segreteria della commissione per i Premi nazionali per la traduzione, via dell'Umiltà, 33 - 00187 Roma.

Art. 4.

La commissione delibera in ordine al conferimento dei Premi sulla base delle articolate proposte formulate da un apposito comitato tecnico-scientifico composto dagli esperti.

Per ciascuna edizione dei Premi, il comitato elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei votanti, un relatore che, con mandato annuale non rinnovabile, ne coordina altresì i lavori.

Il Ministero degli affari esteri è pregato di voler inviare copia della presente circolare, oltre che alle rappresentanze italiane all'estero ed alle rappresentanze diplomatiche straniere accreditate presso la Repubblica italiana, anche agli Istituti italiani di cultura, alla rappresentanza italiana presso la Unione europea ed alla Commissione dell'Unione europea - Unità X - Cultura.

Roma, 4 febbraio 2003

Il direttore generale per i beni librari e gli istituti culturali
SICILIA

03A01491

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 17 dicembre 2002, n. 3.

Modifica della circolare ministeriale 21 febbraio 2000, n. 1, recante le linee guida per l'applicazione dei regolamenti comunitari sul miglioramento della produzione e commercializzazione del miele.

Alle amministrazioni pubbliche interessate

Alle organizzazioni professionali apicole

All'AGEA

L'allegato 1 della circolare 21 febbraio 2000, n. 1, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 102 del 4 maggio 2000, è sostituito dall'annesso allegato.

Per quanto riguarda la nuova sottoazione c2.3, relativa agli acquisti di api regine e di sciami (muniti o meno di regina), è necessario acquisire al momento dell'acquisto, la certificazione, rilasciata dalle preposte Autorità, attestante l'idoneità sanitaria e, limitatamente alle api regine e agli sciami con regina, l'appartenenza al tipo genetico delle api delle razze *Apis mellifera ligustica, Apis mellifera sicula* ed ecotipi locali, prodotte in Italia.

Roma, 17 dicembre 2002

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO 1

Azioni	%	Beneficiari
A ASSISTENZA TECNICA E FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI APICOLTORI		Istituti di ricerca, Enti e forme associate
a1 corsi di aggiornamento		
a1.1 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a dipendenti di enti pubblici	100%	
a1.2 corsi di aggiornamento e formazione rivolti a privati	90%	
a2 seminari e convegni tematici	100%	
a3 azioni di comunicazione : sussidi didattici, abbonamenti schede ed opuscoli informativi	90%	
a4 assistenza tecnica alle aziende	85%	
a5 individuazione e applicazione di tecniche avanzate per il trasferimento delle conoscenze sulle innovazioni in apicoltura	100%	
B LOTTA ALLA VARROASI E MALATTIE CONNESSE		
b1 Incontri periodici con apicoltori, dimostrazioni pratiche ed interventi in apiario per l'applicazione dei mezzi di lotta da parte degli esperti apistici; distribuzione dei presidi sanitari appropriati	80%	Istituti di ricerca, Enti e forme associate
b2 Indagini sul campo finalizzate all'applicazione di strategie di lotta alla varroa caratterizzate da basso impatto chimico sugli alveari; materiale di consumo per i campionamenti	100%	Istituti di ricerca, Enti e forme associate
b3 Acquisto di arnie con fondo a rete o modifica arnie esistenti	60%	Apicoltori,produttori e forme associate
b4 Acquisto degli idonei presidi sanitari	50%	Enti e forme associate
C RAZIONALIZZAZIONE DELLA TRANSUMANZA		
c1 Mappatura aree nettarifere; cartografia, raccolta dati sulle fioriture o flussi di melata; spese per la diffusione con vari mezzi dei dati raccolti.	100%	Istituti di ricerca, Enti e forme associate
c2 Acquisto attrezzature per l'esercizio del nomadismo		
c2.1 Acquisto arnie	60%	Apicoltori, produttori apistici e loro forme associate che esercitino il nomadismo
c2.2 Acquisto macchine, attrezzature e materiali vari per l'esercizio del nomadismo	50%	
c2.3 acquisto di sciami ed api regine	60%	
D PROVVEDIMENTI A SOSTEGNO DEI LABORATORI DI ANALISI		Istituti di ricerca, Enti e forme associate
d1 Acquisto strumentazione	50%	
d2 Realizzazione di laboratori d'analisi finalizzati alla verifica della qualità dei mieli	50%	
d3 Presa in carico di spese per le analisi chimico-fisiche, melissopalinologiche e residuali	80%	
E COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA		Enti ed Istituti di ricerca
e1 Miglioramento qualitativo del miele mediante analisi fisico-chimiche e microbiologiche, studi di tipizzazione in base all'origine botanica e geografica.	100%	

03A01428

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di alcuni manufatti esplosivi

Con decreto ministeriale n. 557/B.18992-XV.J(2457) del 19 dicembre 2002, i manufatti esplosivi denominati: «Bomba Fiorillo 130»; «Bomba Fiorillo 160»; «Sfera Fiorillo 16»; «Sfera Fiorillo 21»; «Batteria Fiorillo 20/10»; «Colpo Bianco Fiorillo 80», che il sig. Fiorillo Francesco intende produrre nella propria fabbrica in Succivo (Caserta) - località Pagliarone, sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato Testo unico.

Con decreto ministeriale n. 557/B.26616-XV.J(2381) del 19 dicembre 2002, il manufatto esplosivo denominato: «Bomba cilindrica Giuliani giorno effetto Lampi calibro 75», che la Pirotecnica Giuliani S.r.l. intende produrre nella propria fabbrica in Toffia (Rieti) - località Vitellini, è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

03A01416 - 03A01417

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Saggio degli interessi da applicare a favore del creditore nei casi di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali

Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, si comunica che il saggio d'interesse di cui al comma 1 dello stesso articolo, al netto della maggiorazione ivi prevista, è pari al 3,35% per il semestre 1° luglio-31 dicembre 2002 e al 2,85% per il semestre 1° gennaio-30 giugno 2003.

03A01521

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 6 febbraio 2003

Dollaro USA	1,0813
Yen giapponese	129,62
Corona danese	7,4333
Lira Sterlina	0,65920
Corona svedese	9,1989
Franco svizzero	1,4666
Corona islandese	82,87
Corona norvegese	7,5145
Lev bulgaro	1,9555
Lira cipriota	0,58008
Corona ceca	31,642
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,44
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6241
Lira maltese	0,4205
Zloty polacco	4,1540
Leu romeno	35690
Tallero sloveno	231,1213
Corona slovacca	41,756
Lira turca	1767000
Dollaro australiano	1,8312
Dollaro canadese	1,6480
Dollaro di Hong Kong	8,4335
Dollaro neozelandese	1,9741
Dollaro di Singapore	1,8823
Won sudcoreano	1272,15
Rand sudafricano	9,1100

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27*.

Cambi del giorno 7 febbraio 2003

Dollaro USA	1,0789
Yen giapponese	129,49
Corona danese	7,4310
Lira Sterlina	0,66280
Corona svedese	9,1617
Franco svizzero	1,4667
Corona islandese	82,46
Corona norvegese	7,4690
Lev bulgaro	1,9556
Lira cipriota	0,58015
Corona ceca	31,728
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	246,67
Litas lituano	3,4523
Lat lettone	0,6235
Lira maltese	0,4209
Zloty polacco	4,1618
Leu romeno	35617
Tallero sloveno	231,1913
Corona slovacca	41,912
Lira turca	1768000
Dollaro australiano	1,8281
Dollaro canadese	1,6434
Dollaro di Hong Kong	8,4150
Dollaro neozelandese	1,9700
Dollaro di Singapore	1,8826
Won sudcoreano	1277,63
Rand sudafricano	9,0385

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27*.

03A01722 - 03A01723

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Bentifen».

Estratto provvedimento UPC/II/1309 del 9 dicembre 2002

Specialità medicinale: BENTIFEN.

Confezioni:

035591015/M - 0,025% 5 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591027/M - 0,025% 20 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591039/M - 0,025% 30 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591041/M - 0,025% 50 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591054/M - 0,025% 60 pipette monodose da 0,4 ml in blister pvc/al;

035591066/M - 0,025% 1 flacone da 5ml collirio soluzione.

Titolare A.I.C.: Ciba Vision S.r.l..

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0226/001-002/W005.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/-farmaceutica.

Modifica apportata: modifica delle specifiche del prodotto finito.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01404

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Pepciddual»

Estratto provvedimento di modifica U.P.C. n. 83 del 8 gennaio 2003

Società: Centra Medicamenta O.T.C. S.r.l.

Specialità medicinale: PEPCIDDUAL.

Oggetto: provvedimento di modifica U.P.C., proroga smaltimento scorte.

I lotti delle confezioni della specialità medicinale «Pepciddual» 12 compresse masticabili in blister Pvc/Aclar da 10/800/165/Mg - A.I.C. 034785028/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 12 gennaio 2003, data di scadenza dei trenta giorni previsti dal provvedimento U.P.C. n. 78 del 3 dicembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 20 dicembre 2002.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01403

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Xarator».

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 1327 del 17 gennaio 2003

Specialità medicinale: XARATOR.

Confezioni:

033005012/M - «10» 10 compresse 10 mg;

033005024/M - «10» 30 compresse 10 mg;

033005036/M - «20» 10 compresse 20 mg;

033005048/M - «20» 30 compresse 20 mg;

033005051/M - «40» 10 compresse 40 mg;

033005063/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Parke Davis S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/W033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un processo alternativo di produzione della sostanza attiva Atorvastatina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01411

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Lipitor».

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 1328 del 17 gennaio 2003

Specialità medicinale: LIPITOR.

Confezioni:

033008018 - «10» 10 compresse 10 mg;

033008020 - «10» 30 compresse 10 mg;

033008032 - «20» 10 compresse 20 mg;

033008044 - «20» 30 compresse 20 mg;

033008057 - «40» 10 compresse 40 mg;

033008069 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Warner Lambert Consumer Healthcare S.com.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/W033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un processo alternativo di produzione della sostanza attiva Atorvastatina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01410

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Totalip».

Estratto provvedimento UPC/II/ n. 1329 del 17 gennaio 2003

Specialità medicinale: TOTALIP.

Confezioni:

033006014/M - «10» 10 compresse 10 mg;

033006026/M - «10» 30 compresse 10 mg;

033006038/M - «20» 10 compresse 20 mg;

033006040/M - «20» 30 compresse 20 mg;

033006053/M - «40» 10 compresse 40 mg;

033006065/M - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/W033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un processo alternativo di produzione della sostanza attiva Atorvastatina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01409

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Torvast».

Estratto provvedimento UPC/II/1330 del 17 gennaio 2003

Specialità medicinale: TORVAST.

Confezioni:

033007016 - «10» 10 compresse 10 mg;

033007028 - «10» 30 compresse 10 mg;

033007030 - «20» 10 compresse 20 mg;

033007042 - «20» 30 compresse 20 mg;

033007055 - «40» 10 compresse 40 mg;

033007067 - «40» 30 compresse 40 mg.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.L.

N. Procedura mutuo riconoscimento: DE/H/0109/001-004/W033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: aggiunta di un processo alternativo di produzione della sostanza attiva atorvastatina.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01408

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Zyban».

Estratto provvedimento UPC/II/1331 del 17 gennaio 2003

Specialità medicinale: ZYBAN.

Confezioni:

034853010/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse in blister;

034853022/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 40 compresse in blister;

034853034/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 50 compresse in blister;

034853046/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 60 compresse in blister;

034853059/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 100 compresse in blister;

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a..

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0191/001/.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica stampati a seguito della decisione della Commissione europea C(2002) 4320 del 25 ottobre 2002 relativa alla commercializzazone di medicinali per uso umano contenenti la sostanza bupropione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento per quanto riguarda il foglio illustrativo, e dal centoventesimo giorno per quanto riguarda l'etichetta esterna.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01407

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Quomem».

Estratto provvedimento UPC/II/1332 del 17 gennaio 2003

Specialità medicinale: QUOMEM.

Confezioni:

034863011/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 30 compresse in blister;

034863023/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 40 compresse in blister;

034863035/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 50 compresse in blister;

034863047/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 60 compresse in blister;

034863050/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato - 100 compresse in blister.

Titolare A.I.C.: Glaxo Allen S.p.a..

N. Procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0192/001.

Tipo di modifica: modifica stampati a seguito della decisione adottata dalla Commissione europea.

Modifica apportata: modifica stampati a seguito della decisione della Commissione europea C(2002) 4320 del 25 ottobre 2002 relativa alla commercializzazione di medicinali per uso umano contenenti la sostanza bupropione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento per quanto riguarda il foglio illustrativo e dal centoventesimo giorno per quanto riguarda l'etichetta esterna.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

03A01406

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni della specialità medicinale per uso umano «Corzen».

Estratto provvedimento U.A.C./II/1333 del 17 gennaio 2003

Specialità Medicinale: CORZEN.

Confezioni:

034672016/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 30 compresse in blister;

034672028/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 40 compresse in blister;

034672030/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 50 compresse in blister;

034672042/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato, 60 compresse in blister;

034672055/M - 150 mg compresse a rilascio prolungato 100 compresse in blister;

Titolare A.I.C.: Duncan Farmaceutici S.p.a..

N. procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0193/01;

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica stampati a seguito della decisione della Commissione europea C(2002) 4320 del 25 ottobre 2002 relativa alla commercializzazione di medicinali per uso umano contenenti la sostanza bupropione.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente provvedimento per quanto riguarda il foglio illustrativo e dal centoventesimo giorno per quanto riguarda l'etichetta esterna.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

03A01405

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Bella Milano a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Bella Milano a r.l.», posizione n. 6647/245066, con sede in Molfetta, (costituita per rogito notaio Filomena Barbera in data 11 gennaio 1990, repertorio n. 7555) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01112

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Bella Firenze a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Bella Firenze a r.l.», posizione n. 6633/244757, con sede in Molfetta, (costituita per rogito notaio Filomena Barbera in data 11 dicembre 1989, repertorio n. 7284) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01113

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Bella Bologna a r.l.», in Molfetta

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Bella Bologna a r.l.», posizione n. 6613/244368, con sede in Molfetta, (costituita per rogito notaio Filomena Barbera in data 9 novembre 1989, repertorio n. 6992) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01114

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Sfera a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Sfera a r.l.», posizione n. 7138/257595 con sede in Bari, (costituita per rogito notaio Ernesto Fornaro in data 5 novembre 1991, repertorio n. 73225) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01115

Istruttoria per lo scioglimento della società cooperativa «Edilizia Elica a r.l.», in Bari

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che:

è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio della società cooperativa «Edilizia Elica a r.l.», posizione n. 7005/253847 con sede in Bari, (costituita per rogito notaio Arturo Della Monica in data 23 maggio 1991, repertorio n. 48120) che — dagli accertamenti effettuati — risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge n. 59/1992.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A01116

Istruttoria per lo scioglimento di undici società cooperative

A seguito della convenzione stipulata in data 30 novembre 2001 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero delle attività produttive, si informa che è in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio delle società cooperative di seguito elencate, che dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, così come modificato dall'art. 18, comma 1, legge n. 59/1992:

1) soc. coop. «Ezio Ferretti» a r.l., con sede in Tortoreto (Teramo) - posizione n. 2/39914, costituita per rogito notaio Alfonso Amicarelli, in data 6 dicembre 1952, repertorio n. 32;

2) soc. coop. «Rinascita» a r.l. con sede in Montorio al Vomano (Teramo) - posizione n. 32/61329, costituita per rogito notaio Ercole Barcone, in data 9 aprile 1958, repertorio n. 16532;

3) soc. coop. «Medicina Preventiva» a r.l. con sede in Giulianova (Teramo) - posizione n. 529/168280, costituita per rogito notaio Andrea Pastore, in data 9 aprile 1979, repertorio n. 2759;

4) soc. coop. «Tv Pineto» a r.l., con sede in Pineto (Teramo) - posizione n. 742/200895, costituita per rogito notaio Giovanni Di Gianvito, in data 6 ottobre 1983, repertorio n. 126013;

5) soc. coop. «Progetto Ambiente '86» a r.l. con sede in Teramo - posizione n. 897/221772, costituita per rogito notaio G. Battista Barcone in data 26 maggio 1986, repertorio n. 19306;

6) soc. coop. «Submarine Team» a r.l. con sede in Silvi Marina (Teramo) - posizione n. 901/222355, costituita per rogito notaio Cristiano Napoleone, in data 18 settembre 1985, repertorio n. 123504;

7) soc. coop. «Pietra Serena» a r.l. con sede in Crognaleto (Teramo) - posizione n. 917/224414, costituita per rogito notaio G. Battista Barcone in data 23 luglio 1986, repertorio n. 20226;

8) soc. coop. «CO.GE.S.» a r.l. con sede in Silvi Marina (Teramo) - posizione n. 1081/254321, costituita per rogito notaio Giovanni
Di Gianvito, in data 12 giugno 1991, repertorio n. 178661;

9) soc. coop. «Consorzio Aprutium» a r.l. con sede in Corropoli (Teramo) - posizione n. 1092/255993, costituita per rogito notaio Biagio Ciampini, in data 4 novembre 1991, repertorio n. 71015;

10) soc.coop. «L.E.I. - Libera Editrice Internazionale» a r.l. con sede in Nereto (Teramo) - posizione n. 1131/281774, costituita per rogito notaio Giovanni Di Gianvito in data 3 agosto 1993, repertorio n. 195575;

11) soc. coop. «Le Sorgenti» a r.l. con sede in Isola Gran Sasso (Teramo) - posizione n. 1393, costituita per rogito notaio Eugenio Giannella in data 12 giugno 1983, repertorio n. 1918.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso

03A01271

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Iscrizione nell'elenco delle istituzioni scolastiche idonee a rilasciare il diploma di baccellierato internazionale nell'elenco di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777.

Con decreto dirigenziale 27 gennaio 2003, è stata iscritta nell'elenco previsto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 777, la seguente istituzione scolastica:

Istituto San Silvestre School di Lima - (Perù).

Il riconoscimento dei diplomi di baccellierato internazionale rilasciati dalla citata istituzione scolastica è subordinato allo svolgimento da parte dei diplomati, dei programmi relativi alle discipline elencate nel piano di studio di cui all'allegato A di detto decreto che ne costituisce parte integrante.

03A01255

AGENZIA DELLE ENTRATE

Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione 730 da presentare nell'anno 2003 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, approvato con provvedimento del 10 gennaio 2003.

Nelle istruzioni al modello di dichiarazione 730 da presentare nell'anno 2003 da parte dei soggetti che si avvalgono dell'assistenza fiscale, approvato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate 10 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 12 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio 2003:

alla pag. 30 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 16 delle istruzioni), alla voce «Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa», le parole: «che l'acquisto sia stato effettuato entro diciotto mesi dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa», si intendono sostituite dalle seguenti: «che l'acquisto sia stato effettuato entro un anno dalla vendita di altro immobile acquistato usufruendo delle agevolazioni prima casa»;

alla pag. 47 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 33 delle istruzioni), alla voce «Contributi e premi per forme pensionistiche complementari e individuali», le parole: «euro 5.164,97», si intendono sostituite dalle seguenti: «euro 5.164,57»;

alla pag. 57 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 43 delle istruzioni), nel paragrafo «6 - Appendice», alla voce «Acquisto prima casa», nell'ultimo periodo, le parole: «entro 18 mesi dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione», si intendono sostituite dalle seguenti: «entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici in questione»;

alla pag. 65 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 51 delle istruzioni), nel paragrafo «6 - Appendice», alla voce «Periodo di lavoro - casi particolari», nel quarto, quinto e settimo periodo, le parole: «rigo C5», si intendono sostituite dalle seguenti: «rigo C4»;

alla pag. 75 della *Gazzetta Ufficiale* (pag. 61 delle istruzioni), nel paragrafo «6 - Appendice», alla voce «Tabella 9 - Oneri per i quali spetta la detrazione del 19%», le parole: «Spese sostenute per servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordomuti», si intendono sostituite dalle seguenti: «Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordomuti».

03A01641

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

Determinazione, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003, del saggio d'interesse sui finanziamenti concessi dalla Cassa depositi e prestiti.

Si rende noto che i saggi di interesse sui finanziamenti a tasso fisso, in vigore dalla data del presente comunicato, calcolati con le modalità previste dagli articoli 2, 3 e 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003, che verranno applicati nella seduta del consiglio di amministrazione del 25 febbraio 2003, sono stati determinati nella seguente misura:

Mutui ordinari a tasso fisso:

Durata massima	Tasso nominale annuo
10 anni	3,85%
15 anni	4,25%
20 anni	4,50%

Mutui a tasso agevolato:

Durata massima	Tasso nominale annuo
10 anni	3,70%
15 anni	4,10%
20 anni	4,35%

Mutui con diritto di estinzione anticipata alla pari:

Quota con diritto	Durata		
	10 anni tasso nominale	15 anni tasso nominale	20 anni tasso nominale
40%	4,05%	4,50%	4,80%
60%	4,15%	4,65%	4,95%
80%	4,25%	4,80%	5,10%

I tassi fissi sono rideterminati periodicamente secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 gennaio 2003.

Rimangono invariati gli spread in punti base per i mutui a tasso variabile fissati dall'art. 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 gennaio 2003, nelle seguenti misure:

Durata	Spread in punti base
10 anni	12
15 anni	15
20 anni	18

03A01478

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Scioglimento della «Società cooperativa a responsabilità limitata - Fersina Porfidi», in Trento

Con deliberazione n. 54 del 20 gennaio 2003, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Fersina Porfidi - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Trento, via D. Sordo n. 8, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

03A01267

Scioglimento della «Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Il Faro», in Grauno

Con deliberazione n. 55 del 20 gennaio 2003, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Società cooperativa sociale a responsabilità limitata - Il Faro» con sede in Grauno, via Milano n. 2, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

03A01268

Scioglimento della «Immobilinail Società cooperativa a r.l.», in Bolzano

Con deliberazione n. 59 del 20 gennaio 2003, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Immobilinail - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bolzano, Corso Italia n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

03A01269

Scioglimento della «Meridiana Società cooperativa a r.l.», in Bolzano

Con deliberazione n. 60 del 20 gennaio 2003, la giunta regionale ha disposto lo scioglimento d'ufficio della «Meridiana - società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Bolzano, Corso Italia n. 30, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2544 del codice civile, senza nomina del commissario liquidatore non essendovi rapporti patrimoniali da definire.

03A01270

COMUNE DI CASOLA VALSENIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Casola Valsenio (provincia di Ravenna) ha adottato il 19 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire per l'anno 2003 le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili nelle seguenti misure:

abitazione principale e pertinenze - 5,4 per mille;

abitazioni locate e pertinenze - 6,5 per mille;

abitazioni che i proprietari concedono in locazione a titolo di abitazione principale a canone di affitto concordato - 3,6 per mille;

immobili non locati e pertinenze - 8 per mille;

altri fabbricati - 6 per mille;

aree fabbricabili - 7 per mille.

Le unità immobiliari indicate alle categorie catastali C2, C6 e C7 pertinenze di unità immobiliari ad uso abitativo, sono assoggettate alla stessa aliquota dell'unità immobiliare principale.

2. di confermare in € 108,46 la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli).

3. di stabilire che viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4. di confermare in € 180,76 la detrazione per l'abitazione principale limitatamente ai contribuenti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, in possesso delle condizioni e dei requisiti stabiliti nella regolamentazione di cui all'allegato «A» che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

(Omissis).

03A01077

COMUNE DI CENTA SAN NICOLÒ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Centa San Nicolò (provincia di Trento) ha adottato il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) che sarà applicata in questo comune nella seguente misura differenziata:

4,5 per mille per immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, con relativa detrazione di € 103,29;

6 per mille per immobili diversi da abitazione principale.

(Omissis).

03A01078

COMUNE DI CERTOSA DI PAVIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Certosa di Pavia (provincia di Pavia) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. nella misura del 6 per mille;

2) di stabilire l'importo della detrazione di legge di € 103,29.

(Omissis).

03A01079

COMUNE DI COLLECCHIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Collecchio (provincia di Parma) ha adottato, il 24 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

I) di determinare le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nel seguente modo:

a) aliquota I.C.I. pari al 5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale;

unità immobiliari di cui alle categorie C/2, C/6 e C/7 quali pertinenze dell'abitazione;

b) aliquota I.C.I. pari al 6,5 per mille per le seguenti tipologie di immobili:

terreni agricoli e aree fabbricabili;

alloggi dati in uso gratuito o in comodato a parenti fino al 3° grado (figli, genitori, fratelli e zii) e relativi coniugi che risultino residenti;

fabbricati realizzati per la vendita e non venduti, dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione degli immobili;

altri fabbricati non specificatamente individuati nei punti precedenti e nel successivo punto *c)*;

c) aliquota I.C.I. pari al 7 per mille esclusivamente per gli alloggi non locati (esclusi altri tipi di fabbricati, quali ad esempio garage non di pertinenza, negozi, magazzini);

2) di determinare in € 103,29 la detrazione per l'abitazione principale per l'anno 2003;

di elevare ad € 258,23 per l'anno 2003, la detrazione dell'imposta dovuta esclusivamente per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale nel caso di nucleo familiare con persona portatore di handicap ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La maggiore detrazione è concessa, a seguito di specifica domanda dell'interessato, corredata da apposita autodichiarazione relativamente al possesso dei requisiti richiesti, da consegnare direttamente al comune entro il 20 dicembre 2003.

La presentazione dell'autodichiarazione consente al contribuente di usufruire della maggiore detrazione già in sede del primo od unico versamento del tributo. Tuttavia, è fatto salvo il diritto del comune di verificare (anche invitando il contribuente a documentare la relativa domanda) la sussistenza o meno dei requisiti e delle condizioni di cui sopra; in caso di indebita fruizione della maggiore detrazione, il comune procederà a richiedere il versamento di quanto indebitamente trattenuto dal contribuente, applicando anche le sanzioni di legge e i relativi interessi.

Non è necessario sottoscrivere nuova autodichiarazione per l'anno 2003 per i soggetti già in possesso dei requisiti richiesti e che l'avevano già prodotta negli anni precedenti.

(Omissis).

03A01080

COMUNE DI COMMEZZADURA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Commezzadura (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di stabilire, per quanto espresso in premessa, le seguenti aliquote, ai fini del calcolo dell'imposta I.C.I. a valere per l'anno 2003:

5 per mille aliquota ordinaria;

4 per mille per le abitazioni principali e le relative pertinenze dando atto che si considera abitazione principale anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, così come previsto dall'art. 3 comma 56 della legge n. 622/1996;

4 per mille per gli immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale.

2. di determinare, per quanto espresso in premessa a valere per l'anno 2003, l'aumento della detrazione per l'abitazione principale e pertinenze agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili in € 208,00 stabilendo inoltre che detta detrazione spetterà proporzionalmente ai mesi nei quali l'immobile e pertinenze, come definite dal regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., manterrà la caratteristica di prima abitazione.

(Omissis).

03A01081

COMUNE DI DARÈ

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Darè (provincia di Trento) ha adottato, il 27 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare anche per l'anno 2003, l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille.

2. di confermare anche per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. ridotta al 4 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti residenti quali proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento, nonché per gli immobili concessi in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari parenti in linea retta entro il 1° grado (padre, madre e figli) se negli stessi il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

3. di assimilare all'abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da persona anziana e/o disabile ospite di case di riposo o altri Istituti sanitari in qualità di proprietario o di titolare di altro diritto reale di godimento, purché non locata.

4. di riconfermare, per l'anno 2003, in € 154,94, la detrazione prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 504, e successive modificazioni, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale:

a) del soggetto passivo residente nel comune;

b) dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;

c) per le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti in linea retta entro il primo grado, se nelle stesse il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente.

(Omissis).

03A01082

COMUNE DI FAUGLIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fauglia (provincia di Pisa) ha adottato, il 5 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

aliquota ordinaria del 6,5 per mille;

aliquota ridotta del 5 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Fauglia per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

aliquota del 7 per mille per gli alloggi non locati (non utilizzati e non occupati) ad esclusione dell'abitazione principale di soggetti residenti all'estero.

Detrazione per abitazione principale € 103,29.

La detrazione per l'abitazione principale è elevata da € 103,29 (L. 200.000) a € 258,23 (L. 500.000) per le seguenti categorie di soggetti passivi:

disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell'unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all'importo di € 20.658,28 annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell'eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennità di accompagnamento);

possessori solo dell'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l'anno precedente a quello cui si riferisce l'imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a € 9.296,22 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di € 1549,37 per ogni componente il nucleo.

L'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione per l'abitazione principale è subordinata alle seguenti condizioni:

che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

che l'immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione non sia classificato nei gruppi catastali A/1, A/7. A/8, A/9);

che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all'ufficio tributi entro il 30 giugno 2003.

Precisazioni:

Si considerano abitazioni principali anche le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado, per le quali è possibile beneficiare dell'applicazione dell'aliquota prevista per le abitazioni principali ma non della detrazione (Dir. Fisc. Loc. n. 34/E/2/1406 del 10 febbraio 1995).

Per la concessione in uso gratuito dovrà essere presentata, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello dell'avvenuta concessione, da parte del concessionario e del concedente, apposita autocertificazione ai sensi della legge n. 15/1968, che si ritiene tacitamente rinnovata fino a che ne sussistono le condizioni.

(Omissis).

03A01083

COMUNE DI FORNACE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Fornace (provincia di Trento) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di confermare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. nelle seguenti misure:

a) nella misura ordinaria del 5 per mille;

b) per le aree fabbricabili nella misura del 7 per mille;

c) aliquota ridotta del 4 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo o dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tale aliquota si estende anche alle pertinenze delle abitazioni principali ed alle abitazioni concesse dal proprietario o dall'usufruttuario in uso gratuito a parenti ed affini in linea retta entro il primo grado alle condizioni previste dagli articoli 6 e 7 del regolamento I.C.I.;

d) detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nella misura di € 258,23. Tale detrazione si applica anche alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento I.C.I.

(Omissis).

03A01084

COMUNE DI GARDONE RIVIERA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Gardone Riviera (provincia di Brescia) ha adottato, il 9 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1) di determinare, come segue, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili da applicare nel comune di Gardone Riviera per l'anno 2003:

aliquota del 4 per mille: applicabile per le persone fisiche, soggetti passivi, e per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale o equiparata;

aliquota del 5,75 per mille: applicabile per gli immobili accatastati ovvero per i quali sia stato richiesto l'accatastamento nelle cate-

gorie B/2, C/3, D/2 e D/4 a condizione che venga regolarmente ed effettivamente esercitata negli stessi ai sensi della normativa vigente la specifica attività prevista dalla rispettiva categoria catastale;

aliquota del 5,75 per mille: applicabile per gli immobili accatastati ovvero per i quali sia stato richiesto l'accatastamento nella categoria C/1 a condizione che l'attività commerciale o di esercizio pubblico risulti aperta al pubblico per almeno 210 giorni all'anno e che dell'apertura e della chiusura dell'attività venga data comunicazione entro dieci giorni al comune;

aliquota del 6 per mille: applicabile per le aree fabbricabili;

aliquota del 6,50 per mille: applicabile a tutti gli immobili non rientranti nelle categorie e fattispecie previste per le aliquote ridotte di cui ai punti precedenti.

2) di determinare nell'importo di € 103,29, ai sensi dell'art. 8 - secondo comma, del decreto legislativo n. 504/1992, così come modificato dall'art. 3 comma 550 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione da applicarsi all'imposta dovuta per l'abitazione principale.

3) di dare atto che il vigente «Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili»:

a) considera direttamente adibita ad abitazione principale, ai fini dell'individuazione dei soggetti passivi per i quali sia applicabile l'aliquota di cui alla lettera *a)* di cui al precedente punto 1) e la detrazione dall'imposta di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 504/1992, anche l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (art. 3, comma 56, legge n. 662/1996);

b) assimila alle abitazioni principali, sia per l'aliquota che per la detrazione, le unità abitative concesse in uso gratuito ai parenti sino al secondo grado in linea retta o collaterale;

c) considera parti integranti delle abitazioni principali (ed immobili equiparati) le seguenti pertinenze anche se distintamente iscritte in catasto:

cat. C/2 - magazzini e locali di deposito (massimo n. 1);

cat. C/6 - autorimesse, posti auto, rimesse, stalle e scuderie (massimo n. 2);

cat. C/7 - tettoie chiuse o aperte (massimo n. 1),

per un totale complessivo di quattro unità immobiliari, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale delle persone fisiche.

(Omissis).

03A01085

COMUNE DI GRANAGLIONE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Granaglione (provincia di Bologna) ha adottato, il 30 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. determinare l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2003 nella misura del 6,5 per mille;

2. determinare l'aliquota I.C.I. ridotta al 6 per mille per l'abitazione principale, come definita nell'art. 3 comma 1 del regolamento comunale per l'applicazione dell'I.C.I., e relative pertinenze di cui all'art. 4, comma 2, del medesimo regolamento;

3. dare atto che la detrazione dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale è, ai sensi dell'art. 8, 2° comma - decreto legislativo n. 504/1992 così come modificato dall'art. 3 - comma 55 - legge n. 662/1996, stabilita in € 103,30 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.

(Omissis).

03A01086

COMUNE DI LEGNAGO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Legnago (provincia di Verona) ha adottato, il 18 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare, per l'anno 2003, agli effetti dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I. le seguenti aliquote:

aliquota generale: 5,2 per mille;

aliquota per alloggi non locati: 7 per mille.

2. di stabilire nell'importo di € 155,00 e la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, prevista dall'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992.

3. di elevare, in conformità dell'art. 3, comma 55, del decreto legislativo 23 dicembre 1996, n. 662, la detrazione per l'abitazione principale, come di seguito specificato:

a € 207,00 per i contribuenti per i quali ricorrano tutti i seguenti requisiti:

nucleo familiare con reddito complessivo lordo fino a € 36.152,00;

almeno uno dei due coniugi abbia un'età non superiore a 35 anni e sia soggetto passivo I.C.I.;

nessuno dei due coniugi sia titolare di diritti reali su altri immobili;

a € 207,00 per per i contribuenti con età superiore a 65 anni, pensionati, con un reddito complessivo lordo del nucleo familiare compreso tra € 10.846,00 e € 12.911,00, purché non titolari di diritti reali su altri immobili;

a € 232,00 per i contribuenti con età superiore a 65 anni, pensionati, con un reddito complessivo lordo del nucleo familiare inferiore a € 10.846,00 purché non titolari di diritti reali su altri immobili.

(Omissis).

03A01087

COMUNE DI LICENZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Licenza (provincia di Roma) ha adottato, il 9 gennaio 2003, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di applicare con effetto dal 1° gennaio 2003, l'imposta comunale sugli immobili I.C.I. con l'aliquota del 4 per mille per l'abitazione principale e del 6 per mille per ulteriori immobili, secondo le modalità delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari con detrazioni per l'abitazione principale di € 123,95.

(Omissis).

03A01088

COMUNE DI LUGO DI VICENZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Lugo di Vicenza (provincia di Vicenza) ha adottato, il 17 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota I.C.I. nelle seguenti misure:

a) 5 per mille sull'abitazione e relative pertinenze utilizzate a titolo principale nei seguenti casi:

abitazione di proprietà del soggetto passivo;

abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

abitazione posseduta da cittadino italiano residente all'estero, a condizione che non risulti locata;

alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;

abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

b) 6,5 per mille su tutti gli altri immobili che non rientrano nei casi sopracitati.

2. di dare atto che per l'anno 2003 la detrazione per abitazione principale è fissata in € 104,00 annue da applicarsi nei casi specificati al precedente punto *a)*.

(Omissis).

03A01089

COMUNE DI SPORMAGGIORE

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Spormaggiore (provincia di Trento) ha adottato, il 30 dicembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ordinaria dell'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5,5 per mille.

Di determinare per l'anno 2003 l'aliquota ridotta dell'imposta comunale sugli immobili, che sarà applicata in favore dei soggetti passivi, persone fisiche o soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari, per unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nella misura del 4,2 per mille.

Di determinare in € 165,27 per l'anno 2003 la riduzione dell'imposta comunale sugli immobili, dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.

Di stabilire che l'aliquota di cui al punto 2 si applica anche alle pertinenze di cui all'art. 6 del regolamento I.C.I.

(Omissis).

03A01090

COMUNE DI VALENZA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Valenza (provincia di Alessandria) ha adottato, il 25 novembre 2002, la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003, la seguente differenziazione di aliquota I.C.I.:

aliquota ordinaria del 7 per mille;

aliquota abitazione principale 5,5 per mille;

aliquota alloggi non locati e immobili a destinazione commerciale sfitti 7 per mille.

(Omissis).

03A01091

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501033/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	**ALTAMURA (BA)**	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	**BENEVENTO**	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	**CASERTA**	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	**CAVA DEI TIRRENI (SA)**	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
87100	**COSENZA**	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	**GALLARATE (VA)**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877

Segue: LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	**NAPOLI**	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00195	**ROMA**	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	**SALERNO**	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	**TORINO**	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238